

CONSIGLIO DELLA CITTÀ' METROPOLITANA DI BOLOGNA

I convocazione

Seduta pubblica del 21/12/2022

Presiede il **SINDACO METROPOLITANO LEPORE MATTEO**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

Lepore Matteo (Sindaco)	Crescimbeni Paolo
Accorsi Sara	Larghetti Simona
Baccilieri Diego (*)	Mantovani Dario (*)
Bassi Emanuele	Panieri Marco
Bertoni Angela	Panzacchi Barbara
Bittini Loretta (*)	Ruscigno Daniele
Carapia Simone (*)	Santoni Alessandro
Cima Franco	Veronesi Giampiero (*)

Presenti n. 16

Sono assenti i Consiglieri:

Celli Davide

Fabbri Maurizio ()**

Polazzi Mattia ()**

Scrutatori: Santoni Alessandro, Cima Franco, Larghetti Simona.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE FINARDI ROBERTO**

(*) = partecipa da remoto

(**) = assente giustificato

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
U.O SOCIETA'

Oggetto: STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DETENUTE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 51 DEL 22/12/2021 E APPROVAZIONE RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COSÌ COME MOD. DAL D.LGS. 100/2017.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

- 1) Approva, per le ragioni indicate in motivazione, lo stato di attuazione della Revisione Periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana di Bologna, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 51 del 22/12/2021.
- 2) Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Città metropolitana di Bologna alla data del 31 dicembre 2021, come risultante dalla relazione eseguita in ottemperanza alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi degli artt. 20 e 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come mod. dal D.Lgs. 100/2017, di cui all'allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto.
- 3) Dà atto che la Città metropolitana di Bologna detiene al 31/12/2021 la partecipazione in n. 12 società dirette, di cui n. 2 in liquidazione (Atc S.p.A. e Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.) e n. 2 quotate (Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. e Tper S.p.A.) mentre non detiene alcuna partecipazione indiretta ai sensi dell'art 2, comma 1, lett.g).
- 4) Dà atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente in relazione all'attuazione delle operazioni previste attualmente in corso (liquidazione di Atc S.p.A. e Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.) ed agli eventuali effetti derivanti dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria e di quelli derivanti dal conflitto Russo-Ucraino.
- 5) Incarica i competenti uffici a predisporre e curare tutti i relativi adempimenti eventualmente necessari per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto 2.
- 6) Dispone la comunicazione della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di

controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, tramite l'applicativo "ConTe" e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del medesimo decreto, tramite il portale dedicato, nonché la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione – sezione Amministrazione trasparente.

7) Conferisce al presente atto l'immediata eseguibilità per le ragioni indicate in motivazione.

Motivazione

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, c.d. "decreto correttivo".

Si dà atto che, con l'entrata in vigore di tale decreto, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del Testo Unico, agli Enti locali di eseguire, entro il 30 settembre 2017, un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché, a partire dal 2018, una razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20, con cadenza annuale. Infatti, l'art. 26, comma 11, del Testo Unico dispone che alla razionalizzazione periodica, di cui all'art. 20, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 e, conseguentemente, per quella da effettuare al 31/12/2022, si dovrà fare riferimento alla situazione al 31/12/2021.

Si richiama l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 relativo all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente, entro il 31/12, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale adempimento deve essere effettuato anche dalle Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione. L'obbligo di ripetere l'esercizio su base annuale consentirà quindi di tenere conto dell'evoluzione dei fattori rilevanti per la scelta e conformarla alle diverse esigenze nel frattempo eventualmente intervenute. Si dà atto che la mancata adozione degli atti di razionalizzazione periodica, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

Si applica l'art. 24, commi 5, 5-bis, 5-ter, 6, 7, 8 e 9. In particolare, si rileva che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il socio pubblico non potrà esercitare i diritti di socio nei confronti della società. In caso di adozione di Piani di Razionalizzazione, i medesimi devono essere corredati da una relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione e sono adottati, ove in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del decreto;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro (coordinamento art. 20, comma 2 e art. 26, comma 12 quinquies);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Si dà altresì atto che si possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1, del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

E' fatta salva la possibilità di costituire società od enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, con particolare riferimento ai Gruppi di azione Locale (GAL). Sono altresì ammesse, tra l'altro, ai sensi dell'art 4, comma 7, le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

Inoltre, occorre tenere conto che le disposizioni sopra richiamate devono essere applicate avendo

riguardo dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

L'ambito della ricognizione richiesta, a norma del predetto art. 20, è esteso alle partecipazioni “detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche”, ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico, si deve intendere per “partecipazione” la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, lett. f) e per “partecipazione indiretta” la partecipazione in una società detenuta da un'Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione Pubblica (art. 2, lett. g).

In adempimento alle previsioni degli articoli 20 e 26 del Testo Unico sulle società partecipate, la Città metropolitana di Bologna redige il documento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette e nessuna indiretta, alla data del 31 dicembre 2021, di cui all'allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Si precisa che si è scelto di rendere conto, analogamente ai precedenti provvedimenti di razionalizzazione, anche di eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data, al fine di fornire una informazione più completa e nel contempo maggiormente aderente alla realtà.

Si dà atto che è stata effettuata la disamina delle partecipazioni alla luce delle disposizioni contenute nel decreto in questione e sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Inoltre, si evidenzia che la formulazione normativa contenuta nella legge di bilancio 2019, comma 724, ha introdotto il comma 6 bis all'art. 26 del D.Lgs. 175/2016, che statuisce che le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, ovvero alle società costituite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e di Gruppi di Azione Locale Leader. In attuazione della predetta disposizione, anche nel presente provvedimento, il GAL dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l viene escluso dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20. Si darà comunque atto della legittima detenibilità della partecipazione con la verifica del requisito di cui all'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. 175/2016, ovvero l'oggetto dell'attività di beni e servizi deve essere strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Si rileva che la società, a maggioranza privata, e che presenta nel quinquennio risultati di esercizio positivi, è sottoposta, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL, ai previsti controlli da parte dell'Ente e, pertanto, le sono stati attribuiti gli obiettivi gestionali nel Documento Unico di Programmazione

(DUP).

Si evidenzia altresì che, nella redazione del presente provvedimento, l'Ufficio competente ha tenuto conto degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni

pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, pubblicati dalla Struttura di Monitoraggio del MEF, ex art. 15 del Tusp d'intesa con la Corte dei Conti, sul sito del predetto ministero.

Pertanto, il format adottato per il provvedimento in oggetto, risulta complessivamente coerente con il dettaglio delle informazioni richieste dai richiamati indirizzi, nonché con la nozione di “fatturato medio triennale” fornita dalla Corte dei Conti – Sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna con deliberazione del 28 marzo 2017 n. 54 in ordine all'art 20, comma 2, lett. d) del Tusp e con il rispetto dei limiti previsti sempre dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies del Tusp medesimo.

Poiché l'art. 20 in materia di razionalizzazione periodica prevede l'adozione di una relazione sui risultati ottenuti a seguito delle azioni di razionalizzazione adottate dall'Ente, si rileva che, anche quest'anno, in occasione della predisposizione del presente provvedimento, si renderà formalmente conto dell'esito dei risultati raggiunti, assolvendo contemporaneamente anche a tale previsto adempimento.

A tal proposito, si richiama la delibera del Consiglio Metropolitan n. 51 del 12 dicembre 2021 con la quale, in attuazione dell'art. 20 del richiamato decreto, è stata approvata la Revisione Periodica al 31/12/2020, in continuità con le precedenti Revisioni Periodiche di cui alle delibere del Consiglio metropolitan n. 37 del 09 dicembre 2020, n. 70 del 17/12/2019 e n. 55 del 12/12/2018 e con la Revisione Straordinaria, pur essa approvata dal Consiglio metropolitan con delibera n. 47 del 27/09/2017.

Pertanto, si dà atto dello stato di attuazione della Revisione Periodica di cui alla citata delibera di Consiglio metropolitan n. 51 del 22/12/2021 in cui si evidenziano i seguenti risultati:

- Atc S.p.A. in liquidazione, si rammenta che la società deriva dalla trasformazione (ex artt. 18, comma 3 del D.Lgs. 19/11/1997 n. 422 e 115 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) del “Consorzio A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali di Bologna” in società per azioni. A seguito dell'operazione di scissioni/fusione di Atc S.p.A. e Fer S.r.l., perfezionata il 1° febbraio 2012, la società, che fino all'inizio del mese di maggio 2014 è stata transitoriamente titolare della gestione della sosta e dei servizi complementari alla mobilità del Comune di Bologna (gestione contrassegni, car sharing, ecc.), è stata posta in scioglimento e conseguente liquidazione per decisione dell'Assemblea straordinaria, in data 30 giugno 2014, a seguito dell'aggiudicazione a Tper S.p.A. della gara per il servizio di gestione della sosta e dell'acquisto, da parte di quest'ultima, del ramo d'azienda di Atc perfezionata

il 4 maggio 2014. La relativa procedura di liquidazione è tuttora in corso. Si confermano le controversie in essere in particolare con l'Agenzia dell'Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - riguardanti la deduzione del costo del personale ai fini della determinazione dell'applicazione del c.d. Cuneo Fiscale ai fini Irap (anni 2007-2010, 2011, 2012-2014). Queste si collegano anche ad un ulteriore contenzioso nei confronti di Tper S.p.A, sulla quale, in base a quanto

prospettato da ATC, in considerazione delle previsioni dell'operazione di scissioni/fusioni di Atc e Fer sopra citata, graverebbe l'onere economico relativo ai dipendenti del "ramo trasporti", in caso di soccombenza di Atc nelle predette cause tributarie. La causa per ottenere l'indennizzo promossa da Atc nei confronti di Tper è attualmente davanti la Corte di Appello di Bologna; il 25 ottobre 2022 vi è stata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Il liquidatore presume che la sentenza sarà emessa verso la primavera 2023.

Sul medesimo tema si resta sempre in attesa che venga fissata l'udienza in Cassazione in merito al Cuneo fiscale 2007-2010 oppure che sia accolta l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Per queste ragioni il liquidatore rende noto che ogni valutazione su come potrà procedere la liquidazione è condizionata dalle tempistiche e dall'esito delle cause in essere nonché dalla possibilità di reperire risorse finanziarie per far fronte alle spese correnti necessarie agli adempimenti burocratici. Infatti si rileva che la società si trova in una situazione di carenza di liquidità, evidenziando che gli Enti non possono provvedere all'attribuzione di risorse alla società, visto il divieto di soccorso finanziario previsto dalla normativa vigente ma anche da varie sentenze della Corte dei Conti. Si auspica la chiusura della liquidazione entro il 2023. Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A).

- BolognaFiere S.p.A. si conferma il mantenimento della partecipazione in BolognaFiere, in continuità con i precedenti Piani approvati dal Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente. L'attività svolta è espressamente prevista dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., evidenziando che, nel corso del 2022, vi è stato un intervento dei soci attraverso l'approvazione di operazioni straordinarie attualmente in corso.

Si rammenta infatti che BolognaFiere ha presentato ai soci il Piano Industriale 2022-2026 - considerato il contesto in cui sta operando derivante dalle conseguenze economiche negative determinate dall'emergenza sanitaria da Covid 19 - che punta al consolidamento della propria leadership con un'offerta sempre più diversificata e una ancora maggiore copertura internazionale. Per sostenere l'attuazione del Piano industriale 2022-2026 sono state identificate un panel di misure: aumento di capitale sciale a pagamento ed in natura al fine del rafforzamento patrimoniale della società, cessione di assett non strategici, rimodulazione del debito, emissione di un prestito

obbligazionario convertibile in azioni, con possibilità per l'emittente e l'obbligazionista di attivare la conversione del prestito esclusivamente qualora la Società risulti quotata. La Città metropolitana, con delibera di Consiglio n. 24 del 2022, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, ha partecipato all'aumento di capitale sociale a pagamento, esercitando l'esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441 c.c. ma non ha proceduto all'esercizio del diritto di prelazione sull'eventuale inoptato degli altri soci in relazione alle complessive disponibilità di bilancio dell'Ente, dando atto che l'esercizio del diritto di opzione dell'Ente non è spettato per le azioni di nuova emissione che

secondo la deliberazione di aumento di capitale devono essere liberate mediante conferimenti in natura (tali conferimenti non sono stati effettuati dall'Ente). Inoltre, si rileva che, in data 7 novembre 2022, si è perfezionato l'aumento di capitale a pagamento per un importo di Euro 18.820.000,00, passando il capitale sociale da Euro 106.780.000,00 a Euro 125.600.000,00, rappresentato da numero 125.600.000 azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna. E' invece in corso di perfezionamento l'aumento di capitale in natura riservato ai soci Comune di Bologna e Camera di Commercio di Bologna.

Si dà inoltre atto che il prospettato percorso di aggregazione delle società fieristiche di Bologna e Rimini, quest'ultima quotata al mercato telematico azionario della borsa valori di Milano, e della conseguente applicazione della disciplina derogatoria prevista dal Tusp, non se ne fa esplicitamente cenno nel nuovo Piano industriale 2022-2026, che rilancia il polo fieristico attraverso una serie di misure di rafforzamento del sistema e che comunque prevede come obiettivo una prossima quotazione in borsa.

Con specifico riferimento al controllo pubblico congiunto, come è stato già precisato nei precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, si conferma che la Città metropolitana non detiene nella società un controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. che presuppone un controllo "solitario" con un'influenza nell'ambito dell'Assemblea ordinaria, né un formale controllo condiviso in base a quanto previsto dall'art. 2, lett. b) del D.Lgs. 175/2016. Inoltre non c'è l'obbligo per gli Enti soci di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto: non ci sono norme che dettino quest'obbligo espressamente (come invece sarebbe necessario per configurare una sorta di consorzio forzoso tra Enti equiordinati). Un eventuale controllo condiviso potrebbe comunque essere acquisito attraverso la sottoscrizione di accordi/patti parasociali con altri soci pubblici anche se vi sono degli elementi contrari a tale direzione. Infatti, la definizione di un controllo pubblico si scontra con l'attività svolta da BolognaFiere che opera in un mercato globale e non solo europeo, all'interno di uno scenario produttivo sempre più ampio, articolato e competitivo, ovvero in un settore liberalizzato, con una forte vocazione commerciale, anche con profili di internazionalità; un eventuale controllo porrebbe in tal modo la società all'interno di vincoli non adeguati alla propria *mission*, intesa sia in senso societario sia in senso di ripercussione positiva sulla comunità. Il controllo pubblico tra più soci

dovrebbe basarsi su un patto parasociale che presuppone la volontà di partecipanti ad una comune definizione di determinati oggetti assembleari, ma ciò non costituisce interesse dei soci pubblici di BolognaFiere, non essendo necessariamente omogenei gli orientamenti e gli interessi specifici dei singoli soci pubblici (due enti locali, un ente territoriale regolatore ed un ente rappresentativo di categorie commerciali ed industriali). In ogni caso si dà atto che non esiste un'uniformità di vedute sul tema "controllo congiunto" da parte della stessa Corte dei Conti, del MEF e dell'ANAC. Tuttavia, dall'esame della dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa prevalenti e dalle sentenze della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (nn. 16 e 25 del 2019) si desume che l'orientamento dominante è nel senso dell'esclusione del controllo congiunto laddove non esista un accordo

formalizzato tra gli Enti pubblici soci per vincolare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche. Le opinioni contrastanti richiedono comunque con urgenza la necessità di un chiarimento normativo su tale definizione. Conclusivamente, anche nelle more di un auspicato intervento legislativo in merito, la posizione del socio Città metropolitana di Bologna è nel senso di confermare i risultati dell'analisi compiuta finora nei Piani di razionalizzazione adottati relativamente alla classificazione di BolognaFiere tra le società non a controllo pubblico; conseguentemente, tale esito conduce in particolare a escludere dal Piano le numerose società indirettamente partecipate da BolognaFiere. Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A);

- Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, si rammenta che la società è stata posta in liquidazione dal 25 settembre 2018, in attuazione dei Piani di Revisione straordinaria della Città metropolitana, del Comune di Bologna e della Camera di Commercio di Bologna, nominando conseguentemente un liquidatore, con la relativa attribuzione di poteri. A seguito del perfezionamento della cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico a BolognaFiere S.p.A., in quanto attività estranea a quella strumentale svolta dalla società, e della cessione ad Ervet S.p.A del ramo di azienda relativo ai servizi tecnici, con il trasferimento dei relativi dipendenti, avvenuto in data 24/09/2018, in attuazione della legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018, la società non è più operativa, fatta salva l'attività di gestione degli impianti fotovoltaici, ancora di proprietà della stessa, nelle more della cessione nell'ambito delle attività di liquidazione dell'attivo. La procedura di liquidazione è attualmente in corso. Il patrimonio di Finanziaria Bologna Metropolitana in liquidazione risulta inoltre costituito anche da tre immobili ad uso autorimessa e da un terreno di importanti dimensioni che non si presentano di facile e pronta liquidazione per la loro natura, a cui si aggiungono progetti e realizzazioni plastiche relativi al compimento di grandi opere (quali il Fiera District) che hanno contraddistinto l'ultra quarantennale attività della società. Relativamente alla dismissione degli impianti fotovoltaici, il liquidatore rileva che sono proseguite le attività con l'Università di Bologna per definire la documentazione utile alla cessione degli impianti; entro la fine dell'anno è previsto il perfezionamento della cessione dei

medesimi. Con riguardo alla cessione dei terreni e dei garage, si dà atto che nel 2020 (a marzo e a fine settembre) sono stati esperiti due tentativi di vendita dei predetti immobili che, purtroppo, non sono andati a buon fine. In data 04/11/2021 è avvenuta una nuova pubblicazione degli avvisi d'asta relativi ai predetti beni con scadenza il 07/12/2021: anche questa volta l'asta pubblica è stata dichiarata deserta. Il liquidatore, dopo tre tentativi di cessione non andati a buon fine, sta valutando ipotesi di vendita diretta del terreno e delle due autorimesse, analizzando gli aspetti procedurali. Nel frattempo sono avvenuti alcuni contatti con vari soggetti interessati all'area del terreno di Bertalia Lazzaretto, fra cui in particolare uno di essi ha formulato una manifestazione di interesse non vincolante. Sono attualmente in corso le interlocuzioni. Con riferimento ai plastici ed ai materiali ad essa afferenti (progetti, documentazione fotografica ed altro) di proprietà di Finanziaria Bologna

Metropolitana, stante la volontà manifestata dai Soci di non cedere tali beni sul libero mercato e della disponibilità manifestata dall'Assemblea legislativa della Regione alla custodia di tali beni, i Soci medesimi hanno ritenuto opportuno procedere con un contratto di comodato gratuito per l'assegnazione provvisoria di tali beni alla Regione medesima. Quanto ai plastici, sempre di proprietà della Società, ma detenuti dall'Università, ed ai plastici detenuti dal Comune di Bologna tramite la Fondazione Innovazione Urbana, sono stati successivamente formalizzati i relativi contratti di comodato. La Città metropolitana e la Camera di Commercio di Bologna invece non detengono beni in custodia. Si dà atto che tutti i soci che hanno beni plastici in custodia hanno manifestato l'interesse all'acquisizione. Il liquidatore ha altresì proseguito l'attività di recupero crediti in essere verso i soci. Il liquidatore ha evidenziato che, a causa della pandemia da Covid-19, e alle conseguenti restrizioni, nonché stante il perdurare del conflitto in Ucraina, che ritarda il ritorno alla normalità delle attività con inevitabili ripercussioni a livello europeo e mondiale, vi sono dei rallentamenti nelle operazioni di chiusura della liquidazione che ora sono subordinati anche a questi nuovi eventi, oltre che alle tempistiche relative: alla cessione dell'impianto fotovoltaico, alla dismissione del terreno e delle autorimesse e alla definizione delle attività di recupero crediti, ipotizzando un prolungamento a dicembre 2023. Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A);

- Interporto Bologna S.p.A., in coerenza con il precedente provvedimento di revisione periodica, l'interesse al mantenimento della partecipazione in Interporto è collegato, da un lato, al Tavolo Tecnico Interistituzionale per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per il Polo funzionale Interporto di Bologna nonché al programma degli interventi previsti nell'Accordo Territoriale e, dall'altro, da una rinnovata valutazione degli sviluppi di Interporto, maturata dall'amministrazione del Comune di Bologna, di recente insediamento (il cui Sindaco è per legge anche Sindaco metropolitano), con delibera di Giunta, PG 503838 del 9/11/2021, che, a differenza della precedente amministrazione, ha manifestato l'interesse al mantenimento di una proprietà pubblica, per garantire

un presidio pubblico in un'infrastruttura importante come Interporto, anche a garanzia dell'etica e della sicurezza sul lavoro; il raggiungimento di tale obiettivo è connesso ad una complessa operazione di riassetto societario, di modifica dell'oggetto sociale e di riconversione delle attività, supponendo un possibile trasferimento delle azioni ad altri Enti pubblici operanti in un ambito territoriale di area vasta che annoverino, tra le proprie funzioni istituzionali il trasporto delle merci, l'intermodalità e la mobilità sostenibile nell'area interportuale nonché il possibile accordo congiunto tra quelli che saranno in futuro i soci pubblici al fine di consolidare il controllo. A tal fine è stata proposta la costituzione un gruppo di lavoro, allargato ai soci pubblici e alla società Interporto stessa, per verificare e approfondire tutti gli aspetti richiesti. Allo stato non vi sono state variazioni rilevanti sul versante Accordo Territoriale, che è, ancora in fase di discussione e che, al momento della redazione della presente relazione, non ha ancora trovato la condivisione di tutti i soggetti interessati e non si è dato

pertanto luogo all'approvazione e alla relativa sottoscrizione del medesimo. Nel frattempo si è costituito il gruppo di lavoro sopracitato anche con la partecipazione della Città metropolitana, che sta effettuando le opportune verifiche e gli approfondimenti necessari, che dovranno essere esaminati sia alla luce della compatibilità con la sostenibilità economica e organizzativa della società nel breve, nel medio e nel lungo termine e sia in coerenza con i piani e gli accordi adottati o in corso di adozione da parte della Città metropolitana medesima in merito al Polo logistico Interporto. Contemporaneamente il socio Camera di Commercio di Bologna, in data 4 gennaio 2022, ha reso noto che la Giunta Camerale ha confermato la volontà di dismettere la partecipazione costituita da n. 5.2561 azioni ordinarie, corrispondenti al 5,90% del capitale sociale ed ha chiesto alla società, non riuscendo a cedere le azioni sul mercato (i tentativi effettuati non sono andati a buon fine), la liquidazione in denaro, attivando la procedura di cui all'art 24, comma 5, del D.Lgs 175/2016; tale procedura allo stato attuale è ancora in corso di perfezionamento. Si dà atto inoltre che vi è stata una variazione nella compagine di Interporto, rilevando al 30/11/2022 che il terzo azionista, dopo il Comune di Bologna e la Città metropolitana, è diventato il Gruppo bancario Intesa San Paolo con una partecipazione del 17,21%, avendo acquistato le azioni dal socio Unicredit. A luglio 2021 il C.d.A. ha presentato ai soci il nuovo Piano Strategico quinquennale 2022-2026, che è incentrato su uno specifico obiettivo: la trasformazione della Società in un'impresa di servizi a valore aggiunto alle merci e alle persone ed è in corso un ulteriormente aggiornamento, reso necessario dal continuo modificarsi degli scenari socio-economici di riferimento, resi ancora fortemente incerti dagli ultimi colpi di coda della pandemia e del protrarsi della guerra russo-ucraina e dal conseguente aumento dei costi delle materie prime e dell'energia nonché dei relativi effetti sui servizi e sul programma di investimenti della società. Alla luce delle verifiche e degli approfondimenti in corso, potrà prendere forma un possibile nuovo assetto della Società Interporto, oltre che pervenire ad una precisazione

della sua *mission* anche maggiormente conforme alle previsioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A).

Si dà atto che gli esiti della ricognizione delle partecipazioni sono anch'essi descritti nell'allegato sub A).

Si rileva che al 31/12/2021 non sono state costituite nuove società, né l'Ente ha partecipato a società già costituite, né vi sono state nuove modalità di gestione di servizi pubblici locali che hanno comportato, ai sensi dell'art 239, comma 1, lett. b), punto 3 del TUEL, l'obbligatorietà del parere del Collegio dei Revisori dell'Ente, né è stata rilevata la necessità di ulteriori dismissioni o di piani di riassetto per la razionalizzazione e la fusione di società e che, pertanto, si tratta di ricognizione in continuità con le precedenti Revisioni Periodiche e con la Revisione Straordinaria, adottata ai sensi dell'art. 24 del citato D.Lgs. 175/2016; conseguentemente il Collegio dei Revisori, anche in assenza di un esplicito riferimento normativo e di uno specifico indirizzo della Struttura di Monitoraggio del

MEF, e tenuto conto della posizione assunta dall'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti locali (ANCREL), coerentemente con l'orientamento già seguito nei precedenti Piani, non ha rilevato la necessità di pronunciarsi sul presente provvedimento di Revisione.

Si precisa che i revisori dell'Ente si erano già espressi con un giudizio favorevole sulla coerenza nel suo complesso, sullo stato di attuazione della Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dalla Città Metropolitana di Bologna e l'approvazione della Revisione Periodica al 31/12/2017, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 55 del 12/12/2018.

Si precisa altresì che, alla data di definizione del provvedimento in questione, tenuto conto degli esiti dello stato di attuazione della Revisione Periodica previamente evidenziati, le partecipazioni dirette della Città metropolitana si confermano in n.12 mentre non si rileva alcuna partecipazione indiretta.

Si dà atto che nel corso del 2022, oltre alla partecipazione della Città metropolitana all'aumento di capitale sociale di BolognaFiere S.p.A diretto al rafforzamento patrimoniale della società, è stato approvato dal Consiglio metropolitano, con delibera n. 32 del 29 giugno 2022, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dell'Ente, e previa approvazione della Relazione informativa e istruttoria predisposta ai sensi dell'art 192, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ss. mm. e ii (Codice dei contratti pubblici) l'affidamento unico in house providing alla Società Area Blu S.p.A. dall'1/07/2022 fino al 31/12/2026 dei seguenti servizi: 1) gestione e supporto per la sicurezza stradale e le infrazioni al C.d.S; 2) servizio di supporto all'accertamento e alla riscossione del canone

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e servizio alla riscossione coattiva dei crediti di spettanza della Città metropolitana di Bologna; 3) servizio pronto intervento e ripristino della sicurezza stradale e della viabilità alterata a seguito di sinistro stradale sulle strade di competenza.

Inoltre si dà atto che la Città metropolitana intende acquisire n. 8.500 azioni del valore nominale di 1,00 Euro e per complessivi Euro 8.500,00 nella società ART.ER “Attrattività Ricerca e Territorio S.C.P.A”, con un capitale sociale di Euro 1.598.122,00 e che tale adesione sarà sottoposta al Consiglio metropolitano nella medesima seduta di approvazione della ricognizione ovvero in data 21 dicembre 2022. L’acquisizione delle azioni di ART-ER sarà effettuata nel rispetto della complessa e articolata procedura prevista dal D.Lgs 175/2016 e in coerenza alle disposizioni statutarie nonché previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, ai sensi dell’art 239 del Tuel; tenuto conto che su tale acquisizione dovrà essere rilasciato formale parere della Corte dei Conti ai sensi dell’art 5, comma 3, del D.Lgs 175/2016, la nuova società entrerà nella ricognizione che sarà effettuata con riferimento alla situazione al 31/12/2022.

Si dà atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla competente Sezione regionale di

controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs 175/2016, tramite l'applicativo “ConTe” e alla struttura individuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell’art- 15 del medesimo decreto, tramite il portale dedicato. La deliberazione viene altresì pubblicata sul sito internet dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di approvare lo stato di attuazione della Revisione Periodica della partecipazioni societarie direttamente detenute dalla Città metropolitana di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 51 del 22/12/2021 nonché il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 in adempimento delle previsioni degli artt. 20 e 26 del citato Testo Unico, entrambi descritti nell'allegato sub A), che fornisce un ulteriore impulso per la prosecuzione di processi volti, da una parte, alla valorizzazione e, dall'altra, alla razionalizzazione delle partecipate, incaricando gli uffici competenti a compiere tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo Statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana¹ prevede all'articolo 27², comma 2 lett. a), le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva, altresì, l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di provvedere nei termini di legge all'adempimento normativo.

La presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente come indicato al punto 4 del dispositivo.

Infine, la presente deliberazione sarà inoltrata al Collegio dei Revisori dell'Ente.

Pareri

Si sono espressi favorevolmente, acquisendo in atti i rispettivi pareri, il Responsabile del Servizio U.O SOCIETA' in relazione alla regolarità tecnica e la Dirigente dell'AREA RISORSE, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE in relazione alla regolarità contabile.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente per materia Marco Panieri.

Sentite le competenti Commissioni consiliari I e II in seduta congiunta il 21 dicembre 2022

Allegato: sub A) Relazione

Messa ai voti dal Sindaco metropolitano LEPORE MATTEO, la presente deliberazione è approvata con voti favorevoli n. 12 (Lepore Matteo, Veronesi Giampiero, Ruscigno Daniele, Accorsi Sara,

¹ approvato dalla Conferenza metropolitana il 23/12/2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione E.R. n. 365 del 29/12/2014 ed efficace il 23 gennaio 2015, s.m.i.

² L'articolo 27 dello Statuto prevede che:

1. *Il Consiglio metropolitano è organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana.*
2. *Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:*
 - a) *deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;*
 - b) *proporre alla Conferenza metropolitana lo Statuto e le sue modifiche;*
 - c) *approvare gli atti di organizzazione dei servizi pubblici di ambito metropolitano;*
 - d) *adotta, su proposta del Sindaco metropolitano, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana e approvare le variazioni agli stanziamenti di competenza delle missioni e dei programmi;*
 - e) *approvare l'adesione e la partecipazione a istituti, associazioni e altre organizzazioni pubbliche e private, nonché il relativo recesso;*
 - f) *deliberare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
 - g) *definire le delimitazioni territoriali e le perimetrazioni di competenza della Città metropolitana;*
 - h) *adottare ogni atto che sia sottoposto dal Sindaco metropolitano;*
 - i) *esercitare le altre funzioni a esso attribuite dallo statuto.*
3. *Il Consiglio si esprime, con proprio parere motivato, sulle dichiarazioni e sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco e sugli eventuali adeguamenti successivi.*

Bassi Emanuele, Bittini Loretta, Cima Franco, Crescimbeni Paolo, Larghetti Simona, Mantovani Dario, Panieri Marco, Panzacchi Barbara), contrari n. 4 (Santoni Alessandro, Baccilieri Diego, Bertoni Angela, Carapia Simone) e astenuti n. 0, resi per chiamata nominale per i consiglieri presenti in aula e con sistema di messaggistica in chat sulla piattaforma da remoto visibile ai presenti in aula.

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n. 15 (Lepore Matteo, Veronesi Giampiero, Ruscigno Daniele, Accorsi Sara, Bassi Emanuele, Baccilieri Diego, Bertoni Angela, Bittini Loretta, Cima Franco, Crescimbeni Paolo, Larghetti Simona, Mantovani Dario, Panieri Marco, Panzacchi Barbara, Santoni Alessandro), contrari n. 1 (Carapia Simone) e astenuti n. 0, resi per chiamata nominale per i consiglieri presenti in aula e con sistema di messaggistica in chat sulla piattaforma da remoto visibile ai presenti in aula

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

Il SEGRETARIO GENERALE FINARDI ROBERTO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi

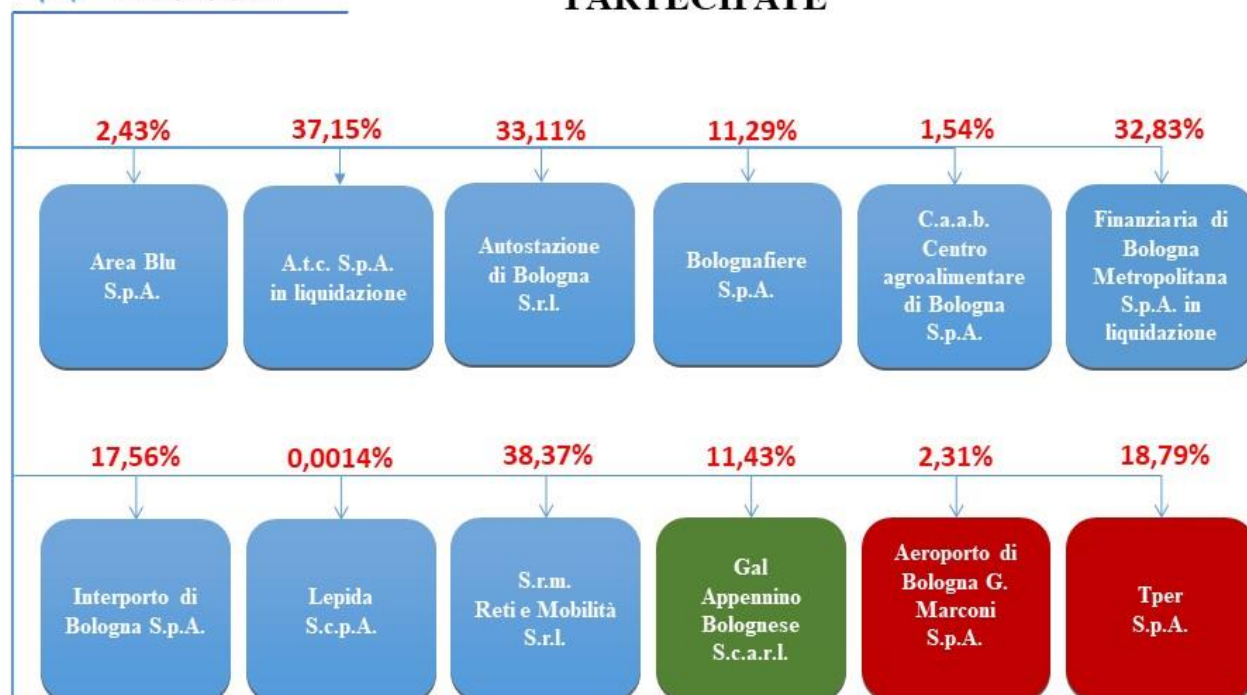
Bologna, 21/12/2022

Il Firmatario
Roberto Finardi³

³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DETENUTE DALLA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO METRO-
POLITANO N. 51 DEL 22/12/2021 E APPROVAZIONE RAZIONALIZZAZIONE PERIO-
DICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2021, AI SENSI
ART. 20 D.LGS. 175/2016, COSÌ COME MOD. D.LGS. 100/2017
DICEMBRE 2022**

SOCIETÀ PARTECIPATE



Blu: società soggette alla disciplina del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.u.s.p.)

Verde: società esclusa dall'applicazione dell'art. 20 T.u.s.p

Rosso: società quotate con partecipazione detenibile ai sensi dell'art. 26 co. 3 T.u.s.p.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DETENUTE DALLA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO METRO-
POLITANO N. 51 DEL 22/12/2021 E APPROVAZIONE RAZIONALIZZAZIONE PERIO-
DICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2021 AI SENSI
ART. 20 D.LGS. 175/2016, COSÌ COME MOD. D.LGS. 100/2017**

Contesto di riferimento

L'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così come successivamente modificato ed integrato dal decreto correttivo di cui al D.Lgs. 100/2017, dispone che, ferma la Revisione Straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; ai sensi dell'art 26, comma 11, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 e quindi, per il 2022, con riferimento alla situazione al 31/12/2021.

In adempimento alle previsioni degli articoli 20 e 26 del Testo Unico sulle società partecipate, la Città metropolitana di Bologna redige il presente documento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2021.

Inoltre, si dà atto che, anche in tale provvedimento si è scelto di rendere conto delle variazioni intervenute successivamente a tale data, al fine di fornire una informazione più completa e nel contempo maggiormente aderente alla realtà.

Si dà altresì atto che la formulazione normativa contenuta nella legge di bilancio 2019, comma 724, ha introdotto il comma 6 bis all'art. 26 del D.Lgs. 175/2016, che statuisce che le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, ovvero alle società costituite dai Gruppi di azione locale (Gal) e di Gruppi di Azione Locale Leader. In attuazione della già menzionata disposizione, i Gal sono esclusi dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20. Pertanto, in coerenza con la precedente revisione di cui delibera di Consiglio metropolitano n. 51 del 22/12/2021, nel presente provvedimento sull'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, non sarà analizzato il Gal dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l. rispetto all'art. 20. Si darà comunque atto della legittima detenibilità della partecipazione in quanto anche se si tratta di un'attività in deroga necessita comunque della verifica del requisito di cui all'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. 175/2016, ovvero l'oggetto dell'attività di beni e servizi deve essere strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità dell'Ente. La società è comunque soggetta, compatibilmente con la sua natura di società a maggioranza privata, al controllo e le sono attribuiti gli obiettivi gestionali previsti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Ente.

L'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 20, comma 1, del Testo Unico è esteso alle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche, ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per “partecipazione”, *la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;*
- per “partecipazione indiretta”, *la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione*

pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (art. 2, lett. g) del Testo Unico.

Inoltre occorre tenere presente che il Testo Unico ha fornito, oltre alla definizione di controllo analogo e controllo analogo congiunto, anche quella di controllo mediante richiamo all'art. 2359 c.c., a cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui *“in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”* Ad essa si affianca anche la disposizione dell'art. 2, comma 1, lett. m), che definisce società a controllo pubblico *“quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b)”*.

In particolare, con riferimento alle ipotesi di controllo di cui all'art. 2359 c.c., come è stato già rilevato nei precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, la Corte dei Conti - Sezione Emilia Romagna, in occasione della consegna dei referti sui rilievi alla Revisione Straordinaria delle società partecipate a diverse pubbliche amministrazioni, tra cui Città metropolitana, Comune di Bologna e Camera di Commercio, in merito all'identificazione del controllo congiunto da parte di più soci, ha evidenziato che, l'ipotesi di controllo di cui all'art. 2359 c.c., possa ricorrere anche nel caso in cui più amministrazioni l'esercitino congiuntamente a prescindere dalla formalizzazione di un coordinamento altrimenti evincibile da comportamenti concludenti.

Sul punto sono intervenute diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti, la stessa Corte dei Conti a Sezioni Riunite nonché il MEF e l'ANAC con diversità di vedute. Dall'esame della dottrina e della giurisprudenza amministrativa prevalenti (CdS, sez. V, n. 578/2019, TAR Marche n. 82 dell'11/11/2019, TAR Emilia-Romagna, n. 858 del 28/12/2020) e delle sentenze della Corte a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (nn. 16 e 25 del 2019) si desume che l'orientamento dominante, nell'interpretazione del combinato disposto delle norme di cui alla lett. b) e lett. m) dell'art. 2 T.U. Società a partecipazione pubblica, esclude il controllo congiunto laddove non esista un accordo formalizzato – nelle forme stabilite dalla legge - tra gli Enti pubblici soci per vincolare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche.

Si auspica un intervento legislativo di definitivo chiarimento della portata della norma.

Infine, è da sottolineare che per il decreto si ritengono “quotate” le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. In materia di quotate è opportuno fare riferimento anche alle disposizioni di cui all'art. 26 del decreto.

Le società detenute dalla Città metropolitana di Bologna

La Città metropolitana di Bologna, alla data di presentazione conferma la partecipazione in n. 12 società detenute direttamente dall'Ente, di cui n.2 in liquidazione (Atc S.p.A in liquidazione e Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione), n. 2 quotate (Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. e Tper S.p.A) e nessuna società detenuta indirettamente. Si dà atto che la Città metropolitana intende acquisire n. 8.500 azioni del valore nominale di 1,00 Euro e per complessivi Euro 8.500,00 nella società ART.ER “Attrattività Ricerca e Territorio S.C.P.A” con un capitale sociale di Euro 1.598.122,0 e tale adesione sarà sottoposta al Consiglio metropolitano nella medesima seduta ovvero del 21 dicembre 2022, di approvazione della ricognizione ordinaria. L'acquisizione delle azioni di ART-ER avverrà nel rispetto della complessa e articolata procedura prevista dal D.Lgs 175/2016 e in coerenza alle disposizioni statutarie nonché previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, ai sensi dell'art 239 del Tuel, e pertanto entrerà nella ricognizione che sarà effettuata con riferimento alla situazione al 31/12/2022.

La Città metropolitana ha proceduto ad un costante monitoraggio della gestione delle proprie partecipate, attraverso azioni specifiche dirette a garantire, da una parte, la valorizzazione e, dall'altra, la

razionalizzazione delle stesse e il perseguimento del contenimento dei costi di struttura e di funzionamento. La recente legislazione e lo stesso articolo 20 del Testo Unico costituiscono un ulteriore impulso su un processo già in atto, che fornisce linee operative utili alla prosecuzione e all'attuazione di un percorso peraltro già autonomamente avviato dall'Ente. Finora sono state perfezionate e concluse azioni dirette ad una diminuzione del numero complessivo delle società detenute che non erano strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, alla promozione di obiettivi di contenimento dei costi sia attraverso la revisione di norme statutarie, miranti alla sistematizzazione delle gestioni ed al contenimento dei costi di funzionamento degli organi societari e delle strutture, sia attraverso gli strumenti di programmazione degli obiettivi gestionali definiti ai sensi dell'art 147 quater del TUEL per la verifica dell'andamento economico delle società detenute e della qualità dei servizi resi. Tra le azioni intraprese inoltre si ricorda la comunicazione alle società partecipate in ordine ai controlli e agli obiettivi gestionali assegnati dall'Ente nel Documento Unico di Programmazione (DUP) fra cui si segnala, con particolare riferimento alle società in house (Area Blu S.p.A., Autostazione di Bologna S.r.l., Lepida S.c.p.A e SRM S.r.l.), la verifica dell'incidenza dei costi di funzionamento rispetto al valore della produzione. Particolare attenzione è stata prestata alle società organizzate secondo il modello in house providing per strutturare e monitorare l'efficiente gestione delle attività e dei servizi prestati.

Per l'ottavo anno continuativo, la Città metropolitana redige il bilancio consolidato, approvato dal Consiglio metropolitano sulla base del perimetro di consolidamento.

Si dà atto che, anche nel corso del 2021, non sono state costituite nuove società e né l'Ente ha partecipato a società già costituite.

Analisi delle società partecipate dirette

Si riporta di seguito l'analisi di ciascuna società direttamente posseduta dalla Città metropolitana di Bologna per le verifiche prescritte dal D.Lgs. 175/2016, dando atto che la Città metropolitana medesima non detiene, come previamente precisato, partecipate indirette. Per ciascuna delle società delle quali era stata prevista la dismissione e/o degli interventi di razionalizzazione viene dato conto dello stato di avanzamento dell'attuazione della previsione; si è comunque colta l'occasione per procedere all'aggiornamento di tutte le partecipate detenute.

Si dà atto che alla pandemia da Covid-19 si sono aggiunte, a febbraio 2022, le problematiche derivanti dal conflitto Russo-Ucraino con l'incremento dei costi per gas ed energia elettrica, materie prime e impennata dell'inflazione.

Si dà infine atto che comunque nella declinazione degli obiettivi gestionali specifici attribuiti alle società partecipate ai sensi del TUEL e del TUSP, come nell'ambito dei controlli, si dovrà tenere conto dell'impatto sui bilanci delle società partecipate delle conseguenze derivanti dal conflitto in corso Russo –Ucraino e degli eventuali effetti sul bilancio dell'Ente.

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE DIRETTA

AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.

Tipologia di partecipazione: diretta e quotata in mercati regolamentati a far data dal 14 luglio 2015

Forma giuridica: società per azioni

Anno di costituzione: 1981

Sede legale: Via Triumvirato, 84 - 40132 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 03145140376

Stato della società: attiva

Capitale sociale: Euro 90.314.162,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 2,31%

Durata: 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: H52.23 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

Società controllata: no

Società esclusa dalla

Esito ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la gestione dell'aeroporto quale complesso di beni, attività, e servizi organizzati al fine del trasporto aereo e dell'intermodalità dei trasporti.

Rientra nelle finalità della Società ogni iniziativa opportuna a sviluppare il traffico, assicurando contemporaneamente il continuo adeguamento delle strutture e degli impianti.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 51 del 22/12/2021

Nella Revisione Periodica, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 51 del 22/12/2021, è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti espressi dai precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, di cui alle delibere di Consiglio metropolitano n. 37 del 09/12/2020, n. 70 del 17/12/2019 e n. 55 del 12/12/2018, con la Revisione Straordinaria, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 47 del 27/09/2017 e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 44 del 29 luglio 2016. La società è stata quotata nel Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR, a far data dal 14 luglio 2015 e a partire da quel momento, viene esclusa dalla disciplina sui controlli prevista dall'art. 147 quater del TUEL e dall'applicazione degli artt. 10 e ss. del Regolamento sul sistema di controlli interni dell'Ente. Conseguentemente non sono stati definiti obiettivi gestionali nel Documento Unico di programmazione (DUP), anche se è confermata l'attività di monitoraggio sull'andamento gestionale della partecipata. Pertanto, il mantenimento deve essere valutato in base all'art. 26 comma 3, del citato D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., che legittima ex lege la partecipazione in società quotate purché detenute alla data del 31 dicembre 2015, precisando che è soggetta, ai sensi dell'art. 1, comma 5, alle sole norme del Testo Unico, che espressamente ne prevedono l'applicabilità. L'attività della società rientra nell'ambito di quelle consentite ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 ed è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Anche il 2021 è stato caratterizzato dagli effetti

del perdurare della pandemia da Covid-19. L'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, ha fatto registrare nel 2021 – pur essendo un anno condizionato dalla pandemia mondiale - 4,1 milioni di passeggeri. Si conferma una evoluzione del traffico a due velocità, con i passeggeri su voli nazionali che hanno già raggiunto circa l'80% dei livelli pre-pandemia nel 2021 (-21,5% rispetto al 2019) e quelli su voli internazionali ancora frenati da incertezze sulla situazione sanitaria internazionale e sulle diverse regole di accesso dei singoli Paesi. I dati relativi al numero di passeggeri e di voli nei primi dieci mesi del 2022 evidenziano comunque l'ulteriore riduzione del gap negativo sul 2019, mentre si conferma la forte crescita dei passeggeri rispetto al 2021. Si dà atto che l'Aeroporto di Bologna è stato comunque tra i pochi scali italiani sempre aperti e operativi durante la pandemia e ha garantito, quindi, un servizio pubblico fondamentale.

Con delibera di Consiglio metropolitano n. 31 del 28 luglio 2021 è stato approvato il rinnovo del Patto Parasociale tra i soci pubblici di Aeroporto, sottoscritto in data 2 agosto 2021, al fine di continuare a impartire una compiuta disciplina al governo societario. Tale Patto Parasociale, depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 5 agosto 2021 e inviato a Consob in pari data, è disponibile sul sito internet. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento al D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., la società - costituita nel 1981 - gestisce l'aeroporto G. Marconi di Bologna, in virtù di specifica concessione per la gestione totale aeroportuale regolata dalla Convenzione con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) n. 98, sottoscritta in data 12 luglio 2004 e dagli atti aggiuntivi alla stessa, al fine di garantire il trasporto aereo e l'intermodalità dei trasporti nel territorio. La Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) ha aderito alla società con atto del Consiglio provinciale PG. 16607 del 09/11/1982.

A seguito della quotazione, le informazioni sono oggetto di peculiare trattamento ai sensi delle vigenti norme. Si evidenzia che con cadenza trimestrale, vengono approvati resoconti trimestrali di gestione che sono pubblicati sul sito internet alla sezione *Investor Relations* e che sono consultabili dal giorno successivo alla loro approvazione. Ciò consente di prendere atto periodicamente della gestione della società. Sul sito internet viene pubblicato anche l'andamento del titolo.

In ogni caso si rileva che i risultati di traffico ed economici del 2021 della Capogruppo Aeroporto e del Gruppo AdB hanno determinato una chiusura del bilancio in negativo rispettivamente per Euro 7,5 milioni di Euro e per Euro 6,7 milioni di Euro ma in miglioramento rispetto alla perdita del 2020. L'Assemblea della capogruppo Aeroporto, su proposta del C.d.A, ha approvato di portare a nuovo la perdita, rinviandola all'esercizio 2022.

Da analisi sull'evoluzione della pandemia e sul relativo impatto sul trasporto aereo, alcuni studi di settore ipotizzano, nei prossimi anni, una ripresa non graduale e lineare del traffico, quanto piuttosto un andamento più altalenante dei volumi. Allo stato attuale vi è una generale convergenza su un'ipotesi di recupero completo del traffico pre-Covid19 non prima del 2024-25.

Se il Covid sembra avere allentato la presa, con un drastico calo dei contagi ed effetti positivi sul traffico aereo, ora a preoccupare è la guerra in Ucraina che sta provocando lo stop al traffico aereo in un'ampia area del continente e un clima di forte preoccupazione per i possibili sviluppi del conflitto. La società dichiara che al momento risulta complesso stimare l'impatto del conflitto Russia-Ucraina sul trend di ripresa del traffico aereo. Gli impatti dipenderanno dell'estensione geografica e dalla gravità del conflitto, dalla durata e dalla magnitudo delle sanzioni e della chiusura dello spazio aereo. Il Gruppo manterrà in atto, per quanto possibile, le misure di contenimento costi, tenendo conto dell'esigenza di mantenere la piena operatività dello scalo pur con minori volumi di traffico.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento, in considerazione della

tipologia di partecipazione, quale società quotata, Aeroporto segue la propria politica di razionalizzazione dei costi, prestando comunque costante attenzione alle politiche di riduzione dei costi operativi, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e all'ottimizzazione delle risorse impiegate.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4**

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a).

- **Motivazione della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono attività di cui ai commi 6,7,8**

L'Aeroporto, che svolge un servizio di interesse generale, rappresenta per il territorio bolognese una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo socio economico del territorio e per la promozione della città di Bologna e della vasta area territoriale contigua, oltre a costituire cardine fondamentale del sistema nazionale degli aeroporti.

In quanto società quotata deve essere valutata in base alle previsioni previste in merito dal Testo Unico e in particolare in base all'art. 26, comma 3, che consente la partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società quotate, purché detenute al 31/12/2015.

- **Condizioni art. 20, comma 2**

	2019	2020	2021
Numero medio dipendenti	515	463	443
	9 dirigenti 411 impiegati 95 operai	9 dirigenti 370 impiegati 84 operai	9 dirigenti 355 impiegati 79 operai
Numero amministratori	9	9	9
di cui nominati dall'Ente	1	1	1*
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente*	0	0	0
Costo del personale	28.076.493,00	19.193.646,00	20.742.879,00
Compensi amministratori	226.181,13	203.950,36	238.920,00
Compensi componenti organo di controllo	127.619,34	132.490,57	131.920,00

**Nomina Assembleare su designazione lista unitaria dei soci pubblici*

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Postacchini Enrico	107.300,00
Grandi Giada	15.000,00
Ventola Nazareno	0,00
Troncone Marco	15.250,00
Pascotto Laura	18.000,00
Giannini Silvia	30.160,00

Sidoli Eugenio	28.710,00
Veronesi Valerio	12.000,00
Cavallaro Giovanni	12.500,00
Totale	238.920,00

Componenti Collegio Sindacale			Compensi
Voci Pietro			53.400,00
Gardin Samantha			39.000,00
Bonura Alessandro			39.520,00
Totale			131.920,00
risultati d'esercizio			
2017			14.908.504,00
2018			17.100.846,00
2019			20.067.779,00
2020			- 13.963.341,00
2021			- 7.542.354,00
Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2019	117.932.502,00	1.274.071,00 di cui 48.000,00 contributi in conto esercizio	119.179.573,00
2020	62.549.071,00	1.185.135,00 di cui 39.000,00 contributi in conto esercizio*	63.734.206,00
2021	52.828.879,00	736.054,00 di cui con- tributi in conto eserci- zio *	53.564.933,00
Fatturato medio			

* La voce "contributi in conto esercizio e conto impianti attiene principalmente ai contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici di cui al cd. Decreto Sostegni e Decreto Sostegni Bis per 103 mila Euro di cui ha beneficiato la controllata TAG, oltre a 16,5 mila Euro a titolo di contributo per credito d'imposta sulle spese per sanificazione e acquisto di DPI di cui all'art. 32 del DL 73/2021 a beneficio di AdB e per 17 mila Euro alla fruizione del credito d'imposta ACE (Aiuto alla Crescita Economica) ai sensi dell'art. 19 D.L. n.73/2021 (cd. Decreto Sostegni Bis) in capo ad FFM. Infine è inclusa la quota di competenza dei contributi in conto impianti per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla L.160/2019 art. 1, co. da 184 a 197 (9 mila Euro) e di cui alla L. 178/2020 art. 1, co. da 1051 a 1063 (5 mila Euro) registrati dalla Capogruppo.

Per quanto sopra esposto, dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria, rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2 lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore ad 1 milione di Euro nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2 lett. e);
- la Città metropolitana non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Aeroporto (art. 20, comma 2, lett. c);
- non si ravvisa la necessità allo stato di aggregare l'Aeroporto ad altre società cui la Città metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei (art. 20, comma 2, lett. g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f).

Pertanto la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Società indirette

Le partecipazioni che la società detiene alla data del 31 dicembre 2021 non costituiscono per la Città metropolitana di Bologna “partecipazioni indirette” ai sensi dell'art. 2, lett. g) del Testo Unico e quindi non vengono prese in considerazione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Nell'ambito della Razionalizzazione Periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, al 31/12/2021, si conferma il mantenimento della partecipazione in Aeroporto di Bologna S.p.A. senza interventi di razionalizzazione, in continuità con quanto approvato dall'Ente con le precedenti Revisioni Periodiche, con il Piano di Revisione Straordinaria e il Piano Operativo di Razionalizzazione, pur essi approvati dal Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente. L'Aeroporto costituisce un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico del territorio e svolge una delle attività che sono indicate nell'ambito di cui all'art. 4, comma 2 del citato D.Lgs. 175/2016 (produce un servizio di interesse generale). La società è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. segmento Star e il mantenimento della partecipazione avviene ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Testo Unico che legittima ex lege la partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni in società quotate, purché detenute al 31/12/2015.

AREA BLU S.P.A.

Tipologia di partecipazione: diretta ed in house providing ad esclusiva partecipazione pubblica

Forma giuridica: società per azioni

Anno di costituzione: 1996

Sede legale: Via Mentana, 10 – 40026 Imola

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 00828601203

Stato della società: attiva

Capitale sociale: 7.097.440,68 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 2,43%

Durata: 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: M.70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Società controllata: controllo analogo congiunto

Esito ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale

La Società è struttura organizzativa degli enti locali soci mediante la quale essi provvedono, in forma unitaria ed integrata, agli interventi di loro competenza relativi all'organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza e della sosta e della qualità urbana nonché gestione, riqualificazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, edifici e immobili, infrastrutture e aree pubbliche. Essa si occupa anche delle correlate funzioni e compiti di progettazione e realizzazione di impianti, opere e lavori, nel rispetto della specifica normativa applicabile ai gestori in house di servizi.

Attività affidate dalla Città Metropolitana di Bologna fino al 31/12/2021

Alla società sono stati affidati i seguenti servizi:

- 1) gestione del sistema di controllo per la sicurezza stradale e per il rilievo delle infrazioni al codice della strada;
- 2) accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche cosap, del canone sui cartelli e altri mezzi pubblicitari e della riscossione coattiva dei crediti di spettanza della Città metropolitana di Bologna;
- 3) pronto intervento e ripristino della sicurezza stradale e della viabilità alterata a seguito di sinistro stradale sulle strade di competenza.

I servizi affidati sono regolati da disciplinari di affidamento di incarichi. Il controllo sui contratti di servizio e sulla qualità dei servizi erogati è esercitato dalle strutture competenti per materia che hanno sottoscritto i relativi contratti, che hanno tutti scadenza in data 31/12/2021; pertanto, sono state effettuate le valutazioni per i nuovi affidamenti rese necessarie dal rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 51 del 22/12/2021

Nella Revisione Periodica, adottata in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 51 del 22/12/2021, è stato confermato il mantenimento della partecipazione, in continuità con i precedenti Piani di Revisione Periodica, il Piano di Revisione Straordinaria e il Piano Operativo di Razionalizzazione, pur essi approvati dal Consiglio metropolitano rispettivamente con delibera n. 37 del 09/12/2020, con delibera n. 70 del 17/12/2019, con delibera n. 55 del 12/12/2018, con delibera n. 47 del 27/09/2017 e con delibera n. 44 del 29/07/2016. Le attività della società rientrano nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lette d) del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int. Il 2021 è stato un anno che ha visto il protrarsi della pandemia di Covid-19, con consistenti impatti in termini operativi ed economici su varie aree di business. Alla pandemia si sono aggiunte, a febbraio 2022, le problematiche derivanti dal conflitto Russo-Ucraino con l'incremento dei costi per gas ed energia elettrica e impennata dell'inflazione. Tali costi hanno notevole impatto sui conti della Società. Si dà inoltre atto che gli affidamenti dell'Ente ad Area Blu sono scaduti al 31/12/2021 e i dirigenti competenti, sottoscrittori dei relativi disciplinari, dopo una proroga di sei mesi, dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 (e comunque per il tempo strettamente necessario al completamento dell'istruttoria e all'assunzione delle conseguenti decisioni in merito al nuovo eventuale loro affidamento), agli stessi patti e condizioni, hanno sottoposto, nel rispetto delle disposizioni normative, al Consiglio metropolitano, l'approvazione dei nuovi affidamenti. Il Consiglio metropolitano, con delibera n. 32 del 29 giugno 2022, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dell'Ente, indicato nella medesima delibera, e previa approvazione della Relazione informativa e istruttoria predisposta ai sensi dell'art 192, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ss. mm. e ii (Codice dei contratti pubblici), ha disposto l'affidamento unico in house providing alla Società Area

Blu S.p.A. dall'1/07/2022 fino al 31/12/2026 dei seguenti servizi: 1) gestione e supporto per la sicurezza stradale e le infrazioni al C.d.S; 2) servizio di supporto all'accertamento e alla riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e servizio alla riscossione coattiva dei crediti di spettanza della Città metropolitana di Bologna; 3) servizio pronto intervento e ripristino della sicurezza stradale e della viabilità alterata a seguito di sinistro stradale sulle strade di competenza.

Analisi partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento al D.Lgs. 175/2016 e succ. mod e int., la società è stata costituita il 30 aprile 1996 con atto del Notaio Federico Tassinari – rep. N. 4863, come società mista, nata dalla volontà del Comune di Imola e dalla disponibilità di alcune Banche locali; si è poi trasformata nel 2004 in Società in house providing a cui la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) ha aderito alla società con atto del Consiglio n. 22 del 24 aprile 2007. Una Convenzione tra soci, ex art. 30 del Tuel, ha l'obiettivo di disciplinare l'esercizio coordinato dei poteri sociali di indirizzo e di controllo degli enti pubblici soci sulla società, per la piena attuazione di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nel rispetto della disciplina dettata in tema di società in house. È costituito il Coordinamento dei Soci, che è composto dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati, quale sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci medesimi sulla gestione delle attività svolte da Area Blu S.p.A., nonché sull'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. Nessun componente percepisce un compenso. Nell'aprile del 2017 Area Blu ha incorporato la società Beni Comuni S.r.l., società in house totalmente partecipata dal Comune di Imola che ha portato il medesimo ad avere una partecipazione del 91,03% e contestualmente è stato rafforzato lo strumento del controllo analogo. Area Blu è una realtà in grado di svolgere molteplici attività di supporto alle pubbliche amministrazioni.

La *mission* di Area Blu è articolata su 4 aree strategiche di affari (ASA), a cui corrispondono vari settori di intervento: 1) Servizi Tecnici (Project Management – RUP-progettazione e direzione lavori delle opere inserite nel piano triennale degli investimenti degli Enti Soci; Gestione globale del patrimonio infrastrutturale degli Enti Soci); 2) Mobilità e Sicurezza (Gestione della sosta regolata; Supporto tecnologico ed amministrativo nella gestione delle sanzioni da codice della strada; Gestione di impianti di videosorveglianza per la sicurezza urbana); 3) Gestione del Patrimonio (valorizzazione del patrimonio immobiliare; Gestione delle locazioni attive e passive; Gestione tecnico-amministrativa di altre entrate extra-tributarie per gli Enti Soci ad es. Cosap, scavi ecc.); 4) Servizi Cimiteriali (Gestione delle operazioni caratteristiche dei quartieri cimiteriali; Relazioni con l'utenza; Valorizzazione del patrimonio immobiliare).

Nonostante il 2021 sia stato un anno che ha visto il protrarsi della pandemia di Covid-19, con impatto sulle varie aree del business, l'attuale Consiglio di Amministrazione ha proseguito il lavoro di consolidamento precedentemente avviato, perseguendo ed ottenendo un risultato consistentemente positivo. E' stato raggiunto l'obiettivo prefissato di dare maggiore stabilità al contesto organizzativo societario con l'ingresso in struttura, nel corso dell'anno 2021, del Direttore Generale e del Responsabile Area Finanza e Controllo; a seguito delle dimissioni del Direttore Generale, nel mese di giugno 2022, si è avviato il percorso per giungere in tempi brevi ad una nuova nomina vista la centralità del ruolo.

Relativamente agli obblighi di cui al D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), si segnala in particolare che: 1) ai sensi dell'art. 6, co. 1 (le cui modalità di attuazione di tale onere, a partire dall'esercizio 2020, sono stabilite dalla direttiva sulla separazione contabile emanata dal MEF in data 09/09/2019 ai sensi dell'art 15, comma 2 del medesimo decreto), Area Blu ha dichiarato nella nota integrativa anche del 2021 che *“considerate le modalità di svolgimento delle attività di Area Blu, non pare ritenersi necessaria l'adozione della contabilità*

separata”; 2) ai sensi dell’art. 6 co. 4 Area Blu, in quanto società a controllo pubblico, è tenuta a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e a pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio la Relazione sul Governo Societario che deve contenere: uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, comma 2 del citato decreto) e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5). In adempimento al Programma di valutazione del rischio, il C.d.A. ha proceduto all’attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale con riferimento alla data del 31/12/2021. I risultati evidenziati dall’analisi degli indicatori, indici e margini di bilancio, riportati nella Relazione sul Governo societario esprimono una buona situazione aziendale, mostrando indici e margini in miglioramento, nel triennio considerato (2018-2021). Anche gli indicatori di allerta previsti dal nuovo codice della “crisi di impresa e dell’insolvenza” risultano tutti sotto le soglie di allarme previste, anche in considerazione del settore di appartenenza della società. In conclusione, i risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 175/2016 hanno indotto il C.d.A. a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società, sia allo stato attuale, da escludere. Con riferimento agli strumenti integrativi di governo societario, si rileva che la Società ha indicato gli strumenti integrativi e ha motivato la scelta di non adottarne altri; 3) ai sensi dell’art. 11 co. 3, nella seduta dell’Assemblea del 22/04/2022 avente, tra l’altro, ad oggetto, la nomina del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del relativo compenso, i soci hanno confermato il mantenimento dell’organo amministrativo collegiale composto da tre membri, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soggetti soci e di essere partecipe alla definizione delle migliori strategie della società, assicurando un confronto e un contraddittorio al proprio interno e, contestualmente, soddisfare le esigenze di adeguatezza organizzativa in relazione alla rinnovata complessità strutturale intervenuta a seguito delle azioni per la razionalizzazione (incorporazione di Beni Comuni S.r.l. in Area Blu S.p.A.). A ciò si aggiunge che il mantenimento di un organo amministrativo collegiale, oltre a soddisfare l’esigenza di adeguatezza organizzativa, non determina alcun aggravamento dei costi sostenuti dalla società e si presenta in linea con quanto previsto dall’art. 4, comma 4, D.L. 95/2012 come modificato dall’art. 16 del D.L. 90/2014 e, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, del d.lgs. 175/2016; peraltro il costo storico complessivo del Consiglio di amministrazione è pari complessivamente a Euro 20.000,00, dato che dimostra chiaramente l’esiguità delle spese legate ai compensi degli amministratori; peraltro il compenso attribuito a un Amministratore Unico, anche in ragione della concentrazione di poteri e responsabilità, sarebbe perlomeno pari a tale somma. Da ciò deriva che, a sostanziale parità presumibile dei costi e tenendo conto del fatto che la preferenza del legislatore per l’Amministratore Unico è dichiaratamente individuata nelle esigenze di riduzione della spesa, per quanto sopra evidenziato, la scelta di un organo amministrativo collegiale appare non solo motivata, ma anche quella maggiormente funzionale alla società. La deliberazione dell’Assemblea di nomina del C.d.A è stata inviata alla Corte dei Conti competente e al MEF. Nella scelta degli amministratori, è stato rispettato il principio dell’equilibrio di genere; 4) Area Blu possiede tutti i requisiti strutturali previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale per la qualificazione di un soggetto in house providing espressamente indicati dall'art. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall’art 16 del D.lgs 175/2016 e lo statuto è adeguato alle altre disposizioni del D.Lgs 176/2016, contenente altresì la previsione relativa ai limiti di fatturato di cui all’ art.16, comma 3. La società ha operato nel rispetto della vigente normativa sui contratti pubblici; 5) con riferimento all’art. 25, comma 1 del D.Lgs 175/2016, Area Blu ha effettuato la ricognizione non rilevando eccedenze di personale, come risulta dall’attestazione pubblicata in società trasparente.

Si dà atto che la Città Metropolitana ha ricompreso la Società nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica anche con riferimento all’esercizio 2021.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), la Società mostra un positivo andamento gestionale con situazione di bilancio che si contraddistingue da un costante risultato positivo d'esercizio e si determinano a carico della Città metropolitana esclusivamente gli oneri rapportati ai servizi affidati, che hanno natura di corrispettivi. L'affidamento di molteplici attività/servizi legati fra loro ad un'unica società permette di sfruttare le integrazioni operative presenti fra gli stessi. I costi sono legati agli standard quali-quantitativi dei servizi/opere richiesti dagli Enti Soci, nonché alla capacità del *management* di agire attraverso un costante efficientamento sia delle forniture (costi operativi) sia dei costi generali di funzionamento, nonché dell'organizzazione del personale.

Il risultato del 2021 in utile rappresenta il quinto consecutivo dopo la citata fusione consolidando così ulteriormente la solidità economica e patrimoniale della Società. Con il bilancio di esercizio 2021, tutti gli indici di natura economica e patrimoniale mostrano segnali positivi e comunque in miglioramento rispetto agli esercizi precedenti. Si osserva un'evoluzione del conto economico della società sempre in incremento dal 2018. Nel 2021 l'incremento dei ricavi della gestione caratteristica è da ricondurre alla somma algebrica di diversi componenti ovvero il decremento dei ricavi COSAP, a fronte del quale è stato accordato per il 2021 un incremento solo parzialmente compensativo dei canoni di alcuni disciplinari; il decremento del canone di illuminazione pubblica; l'incremento dei ricavi dell'Area Mobilità; l'incremento dei ricavi per servizi cimiteriali e relative attività extracanone; l'incremento dei ricavi dell'area Property, questi ultimi parzialmente bilanciati da accantonamento a fondo rischi. Con riguardo ai costi di esercizio nel 2021 si rileva in particolare un aumento dei costi generali dovuti agli investimenti resisi necessari nel settore IT per dotare il personale di strumenti adatti al lavoro da remoto, sostituire server non funzionanti e coprire i costi della prima fase dell'assessment condotto sull'area. Inoltre, l'aumento dei costi generali è pure da ricondurre alle pulizie e sanificazioni straordinarie connesse al periodo pandemico e alla bonifica di un magazzino. Anche la liquidità è in aumento vista pure la diminuzione dei crediti, indice del fatto che Area Blu sta riuscendo a riscuoterli.

Riguardo ai costi degli organi societari, come già rilevato, i compensi riconosciuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati ridotti nella misura prevista dall'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in legge 135/2012 e sono rimasti invariati; ciò è confermato anche in occasione dell'ultimo rinnovo dell'organo, avvenuto con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021, tali compensi sono contenuti nell'ambito dei parametri previsti dalla normativa vigente, nonostante l'aumento della complessità della società.

La diminuzione dei costi del C.d.A 2021 e 2020 rispetto al 2019 è dovuta alla specifica composizione del Consiglio di Amministrazione avutasi dal 2020 ad oggi, con un Presidente del CdA non avente diritto al compenso perché collocato in quiescenza dall'attività lavorativa ai sensi dell'art. 9 comma 5 del DL 95/2012 convertito in L. 135/2012.

Si rammenta che nell'Assemblea del 10 luglio 2020 è stato rinnovato il Collegio Sindacale, il cui compenso è rimasto inalterato nel rispetto del principio del contenimento dei costi. Si precisa che la differenza tra il costo 2019 e il 2020 è collegata al fatto che in sede di rinnovo dell'organo, avvenuta nel 2020, non è stato più attribuito al Collegio Sindacale lo svolgimento delle attività relative all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001.

Nell'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2021 è stato anche approvato il budget 2022, che si forma in un momento in cui sono in corso di definizione o si profilano modifiche dei contenuti di alcuni importanti disciplinari di servizio, il quale è stato accompagnato da un budget finanziario e dal piano assunzionale. Si è tenuto conto degli ulteriori elementi certi emergenti dal positivo risultato conseguito con il bilancio consuntivo del 2021 oltre che dei dati attesi per il 2022 quali l'aumento del costo del personale e dell'approvvigionamento dell'energia. Il budget 2022 rileva una chiusura

positiva di Euro 58.064,00 e dal budget finanziario 2022 si rileva che il flusso di cassa progressivo si mantiene sempre ampiamente positivo con picchi in corrispondenza dei mesi nei quali è prevista la ricezione degli acconti dei canoni disciplinari. Anche nei mesi in cui il flusso di cassa del mese è negativo, le risorse finanziarie accumulate garantiscono un margine di ampia sicurezza. Si dà atto che la società, nel mese di settembre, anche per l'esercizio 2022, ha presentato sia una semestrale al 30/06/2022 basata su dati contabili certi, che ha rilevato invece una chiusura ante imposte negativa per Euro 930.631,00, sia un revised budget che, a differenza del budget iniziale, prevede anch'essa un chiusura negativa di Euro 450.122,00, con un risultato in miglioramento rispetto al dato della semestrale che rileva un risultato negativo maggiore. La società segnala che il principale fattore del quale la Società ha dovuto tenere particolare conto nella redazione del revised budget è stato l'incremento dei costi per gas ed energia elettrica. La società precisa che la stima che è stata effettuata dell'aumento di tali costi per l'intero esercizio 2022 è stata calcolata sulla base dell'incremento dei prezzi registrato nei primi mesi dell'anno 2022; allo stato non esclude un ulteriore aumento di tali costi, evidenziando che il trend dei costi per utenze viene costantemente monitorato per poter fornire eventuali elementi di analisi e poter avviare eventuali comportamenti correttivi nell'ultima parte dell'anno ed all'inizio dell'esercizio successivo (ad esempio, riduzione degli orari di illuminazione pubblica e di accensione impianti di riscaldamento, limiti alla temperatura degli edifici pubblici, ecc.). L'aggiornamento del budget finanziario, sulla base del budget revisionato, è stato redatto effettuando una stima temporale di ricezione incassi, basata sui termini di pagamento previsti contrattualmente, mitigata dalla previsione di una fisiologica quota di ritardo nei pagamenti, calcolata forfettariamente sulla base di trend storici. Il flusso di cassa progressivo ipotizzato si mantiene comunque positivo, con picchi in corrispondenza dei mesi nei quali è prevista la ricezione degli acconti dei canoni disciplinari, anche nei mesi in cui il flusso di cassa mensile è negativo.

Con riferimento al Piano assunzioni 2022 si rileva che il medesimo coinvolge quindici posizioni, delle quali soltanto quattro rappresentano inserimenti aggiuntivi, motivati dall'esigenza di rafforzare l'organico delle aree interessate; le restanti undici posizioni vanno infatti a operare un mero reintegro dell'organico resosi necessario per la vacanza di posizioni precedentemente ricoperte. In conclusione, la composizione dell'organico che risulterebbe dall'attuazione del piano assunzionale proposto, tenuto conto del combinato disposto dei nuovi ingressi e delle uscite vedrebbe una crescita della forza lavoro di nove unità rispetto al 31 dicembre 2021 (da 96 a 105), e un riassetto (101 unità complessive) al 31 dicembre 2022, a cui corrisponde un costo complessivo di Euro 4.719.638,95.

Con riferimento invece agli indirizzi sui costi di funzionamento della partecipata, in attuazione dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, si è già evidenziato nel precedente provvedimento che il Socio di maggioranza assoluta, il Comune di Imola, di norma annualmente, predispone un atto di indirizzo sulle spese di funzionamento, che è comunicato alla società e agli altri soci per i rispettivi adempimenti di competenza e, quindi, anche alla Città metropolitana. Non essendo univoco il concetto di spesa di funzionamento, il Comune di Imola ha comunque individuato tale categoria nell'insieme complessivo delle spese che le società sostengono per esistere e funzionare ordinariamente e in particolare, in base alle disposizioni dell'art 2425 c.c., nelle seguenti voci del Conto economico: voce B6 costi materie prime; B7 costi per servizi; B8 godimento beni di terzi, B9 costo del personale; B11 variazione rimanenze; B14 oneri diversi di gestione. Si dà atto che, sulla base degli indirizzi dati dal Comune di Imola, quale socio di maggioranza assoluta, la società ha rendicontato l'incidenza percentuale dei costi di funzionamento 2021 sul valore della produzione, da cui si evince che il rapporto tra costi di funzionamento (Euro 5.240.966,97) e ricavi (Euro 23.840.927,00) nel 2021 è pari al 21,94% e quindi inferiore alla media del triennio 2017-2019, che è invece pari al 27,62,% indicata negli indirizzi del Comune di Imola. L'incidenza delle spese di

personale (Euro 4.374.452,00) in relazione al valore della produzione (Euro 23.940.927,00) pari a 18,35% è inferiore alla media del triennio 2017/2019, pari a 22,38%.

In particolare si dà atto che le spese di personale, dal 2017 al 2021, rilevano una costante riduzione (2017 pari a Euro 5.061.047; 2018 pari a Euro 4.787.680,00; 2019 pari a Euro 4.653.477,00; 2020 pari a Euro 4.145.020,00; 2021 pari a Euro 4.374.453,00).

Le spese di personale previste nel budget 2022, pari a Euro 4.719.638,95, rilevano invece un incremento rispetto al 2021, in coerenza con il piano assunzionale approvato dai soci nell'Assemblea del 28/04/2022, che prevede al 31/12/2022 un aumento da 96 n. 101 unità complessive.

Inoltre con riferimento alle spese per servizi e consulenza, nelle quali sono comprese le spese per consulenze legali (compresi i patrocini), le consulenze amministrative/fiscali e il servizio di tenuta paghe, anch'esse rilevano complessivamente una diminuzione nel tempo in quanto sono state di: Euro 179.698,12 nel 2018, di Euro 298.745,48 nel 2019, di Euro 153.664,52 nel 2020 e di Euro 129.187,85 nel 2021; nel 2022 la previsione è in linea con l'anno 2021.

Pertanto la società non necessita di contenimento di costi di funzionamento in quanto mantiene un'azione virtuosa sul contenimento dei medesimi.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4:

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1).

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d). La società costituisce la modalità attraverso la quale vengono svolte attività proprie dell'ente, sul modello organizzativo dell'in house providing.

- Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8

La Società, in particolare per la Città metropolitana di Bologna, svolge le attività/servizi che rientrano nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del Testo Unico, come si evince dai servizi indicati nel punto "Attività affidate dalla Città metropolitana".

- Condizioni art. 20, comma 2

	2019	2020	2021
	103	98	96
Numero medio dipendenti	2 dirigenti 6 quadri 66 impiegati 23 operai 6 altri	0 dirigenti 5 quadri 63 impiegati 22 operai 8 altri	1 dirigenti 6 quadri 61 impiegati 20 operai 8 altri
Costo del personale	4.653.477,00	4.145.020,00	4.374.453,00
Numero amministratori	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Numero componenti organo di controllo	3	3	3

di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Compensi amministratori	16.060,00	3.597,00	4.521,00
Compensi componenti organo di controllo	27.906,00	24.453,00	24.000,00

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Olivieri Domenico (Il presidente è pensionato)	0,00
Benuzzi Aleardo*	2.621,7*
Frascari Mariangela	1.900,00
Totale	4.521,70

* Il compenso è comprensivo di rimborsi spesa

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Montaguti Sabrina	10.000,00
Corsini Enrico	7.000,00
Dal Monte Francesco	7.000,00
Totale	24.000,00

Risultati d'esercizio	
2017	24.069,00
2018	127.753,00
2019	267.084,00
2020	495.233,00
2021	244.112,00

Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2019	20.035,547,00	287.515,00	20.323.062,00
2020	21.359.702,00	224.666,00	21.584.368,00
2021	19.657.878,00	94.597,00	19.752.475,00
Fatturato medio			20.553.302,00

Per quanto sopra esposto dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. d);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio nel rispetto dei limiti pre-

visti dall' art. 20 comma 2, lett. d), coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2 lett. e);

- la Città metropolitana non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Area Blu (art. 20, comma 2, lett. c);
- allo stato non si ravvisa la necessità di aggregare Area Blu ad altre società cui la Città Metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei (art. 20, comma 2, lett. g); peraltro è stata già effettuata una fusione per incorporazione con Beni Comuni S.r.l, società in house totalmente partecipata dal Comune di Imola nel 2017 (art. 20, comma 2, lett.g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f).

Pertanto, la Società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Società indirette

Non sussistono partecipazioni indirette detenute al 31/12/2021.

Inoltre, al fine del rispetto dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate dagli Enti locali di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni) si procederà a monitorare che sia rispettata la previsione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Nell'ambito della Razionalizzazione Periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si conferma il mantenimento della partecipazione in Area Blu S.p.A. senza interventi di razionalizzazione, in continuità con quanto approvato dall'Ente con le precedenti ricognizioni periodiche con la Revisione Straordinaria e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, pur essi approvati dal Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente. Il mantenimento risulta indispensabile in quanto svolge attività strumentali a favore degli Enti soci e quindi della Città metropolitana, ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int. Si dovranno monitorare gli ulteriori eventuali effetti dell'emergenza sanitaria sulla società e gli aumenti dei costi dovuti all'incremento delle materie prime e dell'energia derivanti dal Conflitto Russo -Ucraino nonché le eventuali ripercussioni sul bilancio dell'Ente.

ATC S.P.A. in liquidazione

Tipologia di partecipazione: diretta totalmente pubblica

Forma giuridica: società per azioni

Anno di costituzione: 2000

Sede legale: Via Rubbiani, 5 - 40124 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 00610880379

Stato della società: in liquidazione e inattiva

Capitale sociale: Euro 120.000,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 37,15%

Durata: 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: H.52.21.9 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

Società controllata: no

Esito ricognizione: si attende la conclusione della procedura di liquidazione

Oggetto sociale

Allo stato attuale la Società non gestisce alcun servizio; l'erogazione del servizio si è interrotta al momento della messa in liquidazione della stessa.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

La Società non riceve affidamenti dall'Ente.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 51 del 22/12/2021

Nella Revisione Periodica, adottata in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 51 del 22/12/2021, in continuità con le precedenti Revisioni Periodiche, la Revisione Straordinaria e il Piano Operativo di Razionalizzazione, pur essi approvati dal Consiglio metropolitano rispettivamente, con delibera n. 37 del 09/12/2020, con delibera n. 70 del 17/12/2019, con delibera n. 55 del 12/12/2018, con delibera n. 47 del 27/09/2017 e con delibera n. 44 del 29 luglio 2016, si conferma la dismissione della partecipazione in cui è tuttora in corso il procedimento di liquidazione. La società è attualmente inattiva. Nella nota integrativa del bilancio 2021 sono riepilogati le vicende straordinarie e i contenziosi ancora in corso nonché la loro evoluzione rispetto a quanto rilevato precedentemente nella relazione del bilancio intermedio di liquidazione 2020. Allo stato attuale, sono confermate le controversie in essere, in particolare: con l'Agenzia dell'Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - riguardanti l'applicazione del c.d. Cuneo Fiscale ai fini Irap (anni 2007-2010, 2011, 2012-2014). Queste si collegano anche ad un ulteriore contenzioso nei confronti di Tper S.p.A, sulla quale, in base a quanto prospettato da ATC, in considerazione delle previsioni dell'operazione di scissioni/fusioni di Atc e Fer sopra citata, graverebbe l'onere economico relativo ai dipendenti del "ramo trasporti", in caso di soccombenza di Atc nelle predette cause tributarie, di cui si è già accennato nelle passate ricognizioni societarie. Sul medesimo tema si resta sempre in attesa che venga fissata l'udienza in Cassazione in merito al Cuneo fiscale 2007-2010 oppure che sia accolta l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Si rammenta che l'esito del giudizio di cognizione per ottenere l'indennizzo promosso da Atc nei confronti di Tper (questa è obbligata, a norma dell'art. 10 dell'atto di fusione e scissione del 1° febbraio 2012, a tenere indenne Atc in liquidazione da quanto quest'ultima ha versato all'Erario in ragione delle sopravvenienze passive) è stato favorevole ad Atc (di cui alla sentenza n. 2451/2019) ma condiziona il pagamento dell'indennizzo all'esito della suddetta sentenza di Cassazione in merito al Cuneo fiscale 2007-2010. La sentenza del 2019 è stata munita della relativa formula esecutiva in data 16 dicembre 2019 e, in data 19 dicembre 2019, regolarmente notificata a TPER S.p.A. unitamente all'atto di precetto a cui è seguito il pignoramento presso terzi pari ad Euro 2.227.280,59, nonché il ricorso in opposizione di TPER S.p.A. Il liquidatore, nell'ultimo aggiornamento in merito ai contenziosi, dichiara che la causa per ottenere l'indennizzo promossa da Atc nei confronti di Tper è attualmente davanti la Corte d'Appello. Il 25 ottobre 2022 vi è stata un'udienza, a seguito della quale sono stati dati 60 giorni per la conclusionale più 20 giorni per le repliche. Il liquidatore presume che la sentenza sarà emessa verso la primavera del 2023. Si dà atto che ad oggi la Società si trova in uno stato di carenza di liquidità, necessaria per garantire la prosecuzione delle attività correnti della liquidazione, ovvero il pagamento delle spese di liquidazione nei termini contrattuali pattuiti con terze parti; ciò tenuto conto dei pignoramenti sulle disponibilità finanziarie di Atc eseguiti da Equitalia, in seguito al rigetto del ricorso da parte della Commissione Regionale in merito al contenzioso IRAP, e dal Comune di Bologna, in relazione alla sentenza della Corte dei Conti n. 636/2016 relativamente al giudizio di Conto, per le irregolarità riscontrate sulla contabilità trasmessa al Comune di Bologna stesso nell'arco temporale 2008-2009 da parte Atc S.p.A., in qualità di agente contabile in quanto concessionario del servizio sosta. Pertanto, la procedura di liquidazione risulta congelata a causa della mancanza di risorse finanziarie. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int.int., la Società deriva dalla trasformazione (ex artt. 18, comma 3 D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 e 115 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) del "Consorzio A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali di Bologna" in società

per azioni, avvenuta con atto a ministero notaio Federico Rossi in data 11 dicembre 2000, rep. 35244/10403. A seguito dell'operazione di scissioni/fusione di Atc S.p.A. e Fer S.r.l., perfezionata il 1° febbraio 2012, la società, che fino all'inizio del mese di maggio 2014, è stata transitoriamente titolare della gestione della sosta e dei servizi complementari alla mobilità del Comune di Bologna (gestione contrassegni, car sharing, ecc.), è stata posta in scioglimento e conseguente liquidazione per decisione dell'Assemblea straordinaria, in data 30 giugno 2014, a seguito dell'aggiudicazione a Tper S.p.A. della gara per il servizio di gestione della sosta e dell'acquisto, da parte di quest'ultima, del ramo d'azienda di Atc perfezionata il 4 maggio 2014. La Società attualmente non gestisce nessun servizio e, non essendo più operativa, non ha dipendenti, né attività residue da svolgere.

La Società ha chiuso il bilancio 2021, con un utile di Euro 19.552,00, che l'Assemblea, su proposta del liquidatore, ha destinato a parziale copertura delle perdite portate a nuovo.

Si rileva che la Società presenta un capitale sociale di Euro 120.000,00 ma un patrimonio netto pari a Euro 28.810,00. Inoltre, si conferma per Atc, anche per il 2021, l'esistenza di un rischio di credito e un rischio di liquidità. Per la precisione, il rischio di credito è dovuto all'eventualità che la società Tper non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dagli impegni contrattuali mentre il rischio di liquidità è dovuto all'eventualità che la società Tper non vi adempia tempestivamente a fronte delle intimazioni di pagamento nonché dei pignoramenti pervenuti da Equitalia e dal Comune di Bologna. Entrambi i rischi possono essere profilati di livello alto. Si dà atto che lo sviluppo dei suddetti contenziosi, possa determinare l'evoluzione della liquidazione verso scenari di apertura di procedure concorsuali, anche in considerazione che gli Enti soci medesimi non possono provvedere all'attribuzione di risorse alla società, visto il divieto di soccorso finanziario previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza contabile.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4

La Società, non essendo più operativa e in liquidazione, non ha attività da svolgere.

- Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 30 giugno 2014, ha approvato, come sopra rilevato lo scioglimento e la conseguente liquidazione della società, nominando un liquidatore.

- Condizioni art. 20, comma 2

	2019	2020	2021
Numero medio dipendenti	0	0	0
Numero amministratori - liquidatore	1	1	1
di cui nominati dall'Ente	0	0	0
Numero componenti organo di controllo	3	3*	3
di cui nominati dall'Ente	0	3	3
Costo del personale	0,00	0,00	0,00
Compenso amministratori (liquidatore)	0,00	0,00	0,00
Compensi componenti organo di controllo	17.500,00	17.500,00	17.700,00**

**Nominati dall'Assemblea nel 2020, designati dal Comune di Bologna, anche per conto della Città metropolitana con la rinuncia ad una designazione da parte della Provincia di Ferrara.*

*** Il dato rilevato dei compensi degli organi sociali non è comprensivo di oneri previdenziali*

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Diegoli Paolo – Liquidatore	0,00

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Marino Marina	7.500,00
Gianotti Stefano	5.000,00
Furlani Lucio	5.200,00*
Totale	17.700,00

* A Furlani Lucio è dovuta la maggiorazione del 4% in quanto soggetto a gestione separata INPS e la maggiorazione del compenso contribuisce alla determinazione del reddito.

Risultati d'esercizio	
2017	-36.943,00
2018	19.790,00
2019	-34.138,00
2020	1.212,00
2021	19.552,00

Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2019	22.700,00	7.257,00	29.957,00
2020	22.880,00	15.150,00	38.030,00
2021	1.478,00	51.035,00	52.513,00
Fatturato medio			40.167,00

Per quanto sopra esposto, dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a), visto che è in liquidazione;
- non ha dipendenti o ha un numero di amministratori (liquidatore) superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio non rispettoso degli importi previsti dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies) in quanto inattiva e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2 lett. d);
- essendo la società in liquidazione e non svolgendo alcuna attività, non vi sono partecipazioni della Città metropolitana in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte dalla società (art. 20, comma 2, lett. c);

- essendo in liquidazione non si ravvisa la necessità di aggregare Atc ad altre società cui la Città metropolitana partecipa (art.20, comma 2, lett.g);
 - non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f).
- Pertanto la società si trova in diverse condizioni descritte dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Società indirette

La Società, alla data del 31 dicembre 2021, non possiede società indirette.

Previsione dei tempi di chiusura e azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Per quanto riguarda la previsione dei tempi di chiusura della liquidazione, il liquidatore ha dichiarato nella Nota integrativa al bilancio 2021 e confermata nella comunicazione relativa all'aggiornamento all'Ente, che tenuto conto dello stato di incertezza che riguarda i contenziosi in corso (con l'Agenzia delle Entrate e Tper) non è possibile ipotizzare una data presunta e si conferma che la valutazione su come procederà la liquidazione è condizionata dalle tempistiche e dall'esito delle cause in essere; in ogni caso si ricorda, che in relazione al contenzioso con Tper, lo stesso liquidatore presume che la sentenza sarà emessa verso la primavera del 2023. Si auspica pertanto la chiusura della liquidazione entro il 2023. Nel frattempo, è opportuna la vigilanza sull'evoluzione della liquidazione e, in particolare, dei contenziosi fiscali e legali in corso e di eventuali ulteriori gradi di giudizio, ad oggi non prevedibili, con riguardo allo sviluppo dei rapporti con il Comune di Bologna sulla diversa interpretazione delle competenze delle sanzioni IRAP riferite alla sosta, in quanto variabili non ponderabili.

Risparmi attesi

Nessuno, ma agevolerà l'attività di monitoraggio e controllo in capo alla struttura a ciò deputata.

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L

Tipologia di partecipazione: diretta ed in house providing ad esclusiva partecipazione pubblica

Forma giuridica: società a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 1961

Sede legale: Piazza XX Settembre 6 - 40121 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 00313590374

Stato della società: in attività

Capitale sociale: Euro 157.043,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 33,11%

Durata: 31/12/2041

Settore di attività della partecipata: H.52.21.3 Gestione di stazioni per autobus

Società controllata: controllo analogo congiunto

Esito ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale

La società ha per oggetto esclusivo la gestione, per conto della Città metropolitana e del Comune di Bologna della stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione facenti capo alla città di Bologna. La società gestisce inoltre gli impianti, le attrezzature, i servizi e quant'altro ritenuto utile e complementare al fine predetto o ad altri fini di pubblica utilità.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

Gestione del servizio di interesse generale di gestione del terminale dell'autostazione di Bologna.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 51 del 22/12/2021

Nella Revisione Periodica, adottata in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 51 del 22/12/2021, è stato confermato il

mantenimento della partecipazione, in continuità con i precedenti Piani di Revisione Periodica, con il Piano di Revisione Straordinaria e il Piano Operativo di Razionalizzazione, pur essi approvati dal Consiglio metropolitano rispettivamente con delibera n.37 del 9/12/2020, con delibera n.70 del 17/12/2019, con delibera n. 55 del 12/12/2018, con delibera n. 47 del 27/09/2017 e con delibera n. 44 del 29 luglio 2016. La società svolge un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016. Anche sul bilancio 2021 l'impatto dell'emergenza sanitaria collegata al Covid 19 sul sistema di trasporto è stato particolarmente rilevante. Il susseguirsi di misure adottate per ridurre il rischio di diffusione del virus hanno limitato in misura radicale gli spostamenti e di conseguenza l'utilizzo dei mezzi di trasporto. Nel 2021 si è comunque registrato un netto miglioramento della situazione per tutte le modalità di trasporto rispetto al 2020 ma ancora nettamente inferiore a quello pre-pandemico del 2019.

Il proseguire dell'emergenza sanitaria ha chiaramente provocato impatti economici negativi sulla Società che, pur subendo fortemente la situazione è stata capace di calmiere tali impatti con un'attenta gestione. La Società Autostazione, per erogare comunque un buon servizio all'utenza, è rimasta sempre aperta h 24.

Con riguardo alla richiesta di finanziamento fruttifero ai soci, ai fini della ristrutturazione dell'immobile Autostazione, si rammenta che il finanziamento medesimo è stato erogato dal solo Comune di Bologna; a giugno 2022 è stata erogata la prima rata di Euro 500.000,00 Euro del prestito concesso dal Comune per complessivi 7,5 milioni di Euro.

La Società ha approvato, ad aprile 2022, dopo attenta discussione, l'aumento delle tariffe per il solo indice Istat, ritenendo che, pur non coprendo con l'aumento tutti i costi della gestione caratteristica 2022, - visto il periodo di crisi per tutto il settore – sia già un aumento che richiederà uno sforzo da parte delle Società Vettrici. Non vi sono ulteriori aggiornamenti

Analisi della Partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., la società è stata costituita in data 14 settembre 1961 e la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) è entrata a far parte della compagine sociale sulla base della deliberazione di Consiglio provinciale del 26 dicembre 1968. Nel mese di aprile 2009, in accordo con il Comune di Bologna, si è attivato un percorso istituzionale e giuridico diretto alla omologazione della medesima al modello in house providing e alla trasformazione del modello organizzativo da S.p.A. in S.r.l. esclusivamente per le finalità ed i servizi affidati dalla Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) e dal Comune di Bologna, con capitale sociale esclusivo degli Enti medesimi, previo acquisto delle azioni dei soci privati. La società ha in concessione dal Comune di Bologna (dal 2011 fino al 31.12.2040) in diritto di superficie oneroso l'area di terreno con sovrastante l'Autostazione terminale. Il servizio è regolato da una Convenzione tra la Città Metropolitana e il Comune di Bologna, la cui scadenza è analoga a quella della società ovvero al 31 dicembre 2041. Si precisa che la competenza alla determinazione delle tariffe ai concessionari di trasporto pubblico locale e nazionale è stata attribuita alla Provincia (ora Città metropolitana) in base alla legge regionale 30/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Secondo quanto prevede la citata Convenzione, le decisioni in merito vengono comunque assunte unitamente al Comune di Bologna e approvate dall'Assemblea dei Soci. La convenzione, oltre a stabilire i criteri di determinazione degli elementi del servizio, disciplina l'esercizio del controllo analogo. In data 30 maggio 2018 è stata emanata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti la delibera 56/2018 *“Atto di regolazione recante misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle Autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi”*. In particolare, la *“Misura 4”* dell'Atto di Regolazione prevede che le autostazioni fissino condizioni economiche di accesso all'infrastruttura da parte dei vettori che si basino sullo sfruttamento efficiente della capacità infrastrutturale, sui costi

operativi netti sostenuti, sulla qualità ed efficienza dei servizi erogati e sugli eventuali investimenti non coperti da finanziamenti pubblici o di altri soggetti terzi.

Durante l'Assemblea del 28 febbraio 2019 i Soci hanno deliberato la modifica del regolamento e la revisione delle tariffe, adeguandosi quindi alla normativa vigente. Il nuovo sistema tariffario è applicato annualmente dal 1° maggio 2019 e aggiornato ogni 12 mesi in base a precisa metodologia descritta nella PIA (Prospetto Informativo delle Autostazioni) e tramite apposite rilevazioni affidate a ditte terze sui tempi di utilizzo degli stalli da parte dei mezzi, con l'obiettivo di garantire equità di trattamento dei vettori. Per l'anno 2020, in via del tutto eccezionale, la Società ha deciso di bloccare l'aumento tariffario a fronte degli impatti causati dall'emergenza sanitaria in essere. Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole dell'Assemblea dei Soci, ha deliberato pertanto di non procedere con l'aumento tariffario fino ad aprile 2022, per non aggravare un settore già gravemente colpito dall'emergenza sanitaria in essere. La Società ha approvato, ad aprile 2022, dopo attenta discussione, l'aumento delle tariffe per il solo indice Istat.

Relativamente agli obblighi imposti dal D.Lgs. 175/2016, si segnala che: 1) ai sensi dell'art. 6, co. 1 (le cui modalità di attuazione di tale onere, a partire dall'esercizio 2020, sono stabilite dalla direttiva sulla separazione contabile emanata dal Mef in data 9/09/2019 ai sensi dell'art 15, comma 2 del medesimo decreto), la Società anche in relazione all'esercizio 2021 ha richiamato nella Relazione sulla gestione la disposizione legislativa, dichiarando che non è tenuta ad istituire una contabilità separata analitica in quanto le attività da essa svolte, rispetto alla gestione dell'impianto Autostazione, sono di natura accessoria e complementare all'attività principale, che costituisce oggetto esclusivo della società; 2) ai sensi dell'art. 6 co. 4, Autostazione, in quanto società a controllo pubblico è tenuta annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, a predisporre e pubblicare la Relazione sul Governo Societario che deve contenere: uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2 del citato decreto) e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5). Autostazione ha predisposto un programma di valutazione del rischio aziendale e ha rispettato gli adempimenti prescritti, seguendo le raccomandazioni emanate dal CNDCEC, individuando anche delle soglie di allerta. Per quanto concerne la relazione sul rischio aziendale, con riferimento alla data del 31/12/2021, l'attività di monitoraggio e di verifica del rischio della Società ha rilevato un incremento, nel corso dell'esercizio, di tutti i principali indicatori – sia finanziari che reddituali – di bilancio dopo il decremento avuto nell'anno 2020; si rileva, in particolare, che i principali indici ROI, ROE, ROS hanno rilevato una inversione di tendenza rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2020, anno di inizio della pandemia. Si registra una maggiore redditività, anche grazie all'aumento dei ricavi registrati, portando l'indice riferito al rapporto tra EBITDA e ricavi sopra la soglia di allerta. La società evidenzia che comunque non si è ancora tornati agli indici pre-pandemia, infatti il calo di tali indici nel 2020 e nel 2021 se si confronta con il 2019, sono riconducibili esclusivamente all'emergenza sanitaria che ha bloccato le entrate dell'Autostazione e non ha proporzionalmente diminuito i costi in quanto l'Autostazione è rimasta aperta 24 ore su 24 per garantire il servizio all'utenza. Pertanto, pur superata la soglia di allerta di gran parte degli indici, e come le disposizioni normative permettono, gli Amministratori hanno reputato esistente il presupposto di continuità aziendale alla data del 31 dicembre 2021. Pur continuando il monitoraggio attento e costante sia l'andamento economico che finanziario, gli Amministratori reputano non rappresentativi della reale situazione societaria gli indici del 2021, in quanto permane anche in questa annualità l'influenza negativa dell'emergenza sanitaria riconducibile al Covid 2019. Gli Amministratori proseguono comunque il monitoraggio degli assetti societari con riferimento allo scenario esistente. I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 175/2016, hanno indotto l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di

crisi aziendale relativo alla società, allo stato attuale sia da escludere, tenendo anche conto che, i piani aziendali futuri, che la società ha messo in opera fanno fronte al recupero della continuità aziendale entro il biennio successivo alla chiusura dell'esercizio. Con riferimento agli strumenti integrativi di governo societario si rileva che la Società ha indicato gli strumenti integrativi e, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di *internal audit ulteriori* rispetto a quelli esistenti e dedicati. La Società è dotata oltre che dell'organo di controllo, di un organismo di Vigilanza.; 3) ai sensi dell'art.11, c. 3 l'Assemblea del 21 maggio 2020 ha nominato il nuovo organo amministrativo collegiale, confermando i medesimi compensi ovvero contenuti nell'ambito dei parametri previsti dalla normativa vigente e la relativa delibera è stata trasmessa alla Corte dei Conti competente e al Mef; si precisa che, ai sensi dell'art 11 co. 4 e co. 8 nella scelta degli amministratori Autostazione ha rispettato il principio dell'equilibrio di genere e gli amministratori non sono dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti. La parità di genere è rispettata anche nell'ambito del Collegio Sindacale, sia nella composizione dei Sindaci effettivi che nella composizione dei Sindaci supplenti, rilevando che anch'essi sono stati rinnovati nell'assemblea del 21 maggio 2020 e sono stati confermati i medesimi compensi sempre nel rispetto del principio del contenimento dei costi; 4) Autostazione possiede tutti i requisiti strutturali previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale per la qualificazione di un soggetto in house providing espressamente indicati dall'art. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall'art 16 del D.lgs 175/2016 e lo statuto è adeguato alle altre disposizioni del D.Lgs 176/2016, contenente altresì la previsione relativa ai limiti di fatturato di cui all' art.16. La società ha operato nel rispetto della vigente normativa sui contratti pubblici; 5) con riferimento all'art.25, comma 1, del D.Lgs 175/2016, Autostazione ha effettuato la ricognizione non rilevando eccedenze di personale, come risulta del resto anche dai Budget approvati dai soci.

Si dà atto che la Città Metropolitana ha ricompreso la Società nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica anche con riferimento all'esercizio 2021.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), si richiamano le considerazioni inserite nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016, ovvero che i soci e gli amministratori che si sono succeduti negli anni hanno strettamente monitorato la gestione della società, affrontando nel corso del tempo il problema del disequilibrio della gestione 'caratteristica' (tariffe amministrate insufficienti a coprire il costo del servizio di gestione del terminale), ridimensionando progressivamente il numero (attualmente il C.d.A. è composto da tre componenti) e il compenso degli amministratori, in coerenza all'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 175/2016, che fa salva l'operatività della disposizione della Spending Review, di cui all'art. 4, co. 4, secondo periodo (a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società pubbliche, non può superare l'80% di quello complessivamente sostenuto nell'anno 2013) e con una attenta gestione dei costi e in particolare del costo del personale (attualmente ha 7 dipendenti di cui nessun dirigente). L'attenzione dei soci e del Consiglio di Amministrazione ha garantito negli ultimi anni il mantenimento dell'equilibrio economico della società senza avere ripercussioni sensibili sulla qualità del servizio erogato e ha consentito di dare indirizzi per la ristrutturazione dell'impianto Autostazione. Si dà atto che nell'ultimo quinquennio la società ha chiuso tutti i bilanci in utile ad eccezione dell'esercizio 2020, che si è chiuso con una perdita di Euro 137.757,00, dovuta alle conseguenze della pandemia, iniziata a fine febbraio 2020 e tuttora in corso. La perdita dell'esercizio 2020 è stata comunque coperta con parte della riserva straordinaria che risulta capiente anche per la copertura della perdita prevista per il 2022.

Si precisa che, in attuazione dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016, il socio di maggioranza, il Comune di Bologna, per le società controllate, e nel contempo partecipate dalla Città metropolitana di Bologna, tra cui Autostazione, ha emanato, con delibera di Consiglio comunale PG. n. 405041/2018, l'atto di

indirizzo sul contenimento dei costi di funzionamento (individuate nelle voci di costo del conto economico B6, B7, B8, B9 e B14), che è stato predisposto all'esito di un percorso di condivisione della situazione organizzativa delle predette società interessate dalla norma anche con il coinvolgimento degli uffici competenti della Città metropolitana, dando atto che è stata fornita opportuna comunicazione del documento alla stessa Città metropolitana, oltre che naturalmente alla società per i conseguenti adempimenti. Il socio Comune ha predisposto ulteriori aggiornamenti di tali indirizzi e gli obiettivi sulle spese di funzionamento, in condivisione con il socio di maggioranza, sono stati assunti nel Documento Unico di Programmazione – DUP 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024 mentre è in corso di approvazione il Dup 2023-2025.

Per l'anno 2021 è stato attribuito quale obiettivo specifico relativo alle spese di funzionamento, il contenimento dei costi di funzionamento entro la media dei costi di funzionamento complessivi relativi al triennio 2017-2019, pari a Euro 1.563.386,00 al netto dell'IMU, della TARI e dell'imposta di pubblicità risultanti dai bilanci approvati, degli ammortamenti, degli accantonamenti e del canone di concessione per il diritto di superficie. Nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell'attività che generi maggiori ricavi tale limite potrà essere superato, purché non risulti aumentata l'incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione rispetto alla media dell'incidenza dei costi di funzionamento sul valore della produzione relativi al triennio 2017-2019, pari al 68%. Tale indirizzo poteva essere rivisto e modificato alla luce di eventuali nuovi sviluppi che dovessero emergere nei prossimi mesi riguardo al permanere dell'emergenza sanitaria e all'operazione di ristrutturazione dell'immobile dell'Autostazione.

Tali indirizzi peraltro erano già stati già recepiti dalla società nel budget 2021. Pertanto, la società è riuscita a rispettare l'obiettivo, evidenziando che a causa dell'emergenza sanitaria la gestione caratteristica della società è peggiorata ma l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, possibile solo per l'anno 2021, ha permesso alla società di rientrare nell'obiettivo assegnato.

La rendicontazione di tutti gli obiettivi assegnati dai due soci è contenuta nella Relazione sulla Gestione.

Le spese di funzionamento sono costituite principalmente da costi per servizi e in misura minore dai costi del personale. La voce costi per servizi è passata da Euro 1.030.236,00 del 2017, a Euro 1.167.508,00 del 2018, a Euro 1.123.019,00 del 2019 e a Euro 957.410,00 del 2020 ed a Euro 911.491,00 del 2021 e tale ultima variazione è dovuta principalmente a minori costi di servizio di gestione del terminale. Con riferimento ai costi di personale (che comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi) la società fa presente da tempo di essere in carenza di personale, che è rimasto sempre di sette persone (senza nessun dirigente), pur essendo aumentata l'attività della società. Il costo è rimasto più o meno stabile (Euro 426.913,00 nel 2017 ed Euro 412.602,00 nel 2018, Euro 419.340 nel 2019, Euro 365.363,00 nel 2020 ed Euro 387.562,00 nel 2021 e tale ultima variazione in aumento è da ricondurre all'inserimento a pieno regime di una risorsa che ha sostituito un dipendente che ha lasciato la società per il pensionamento nonché il minor utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dal Fondo di Integrazione Salariale rispetto a quanto avvenuto nell'esercizio precedente. La società anche nel 2021 ha quindi n. 7 dipendenti ai quali si applica il CCNL Commercio, applicando quindi aumenti e Fondi obbligatori in essi contenuti. In via generale, comunque, i costi di produzione sono diminuiti nel 2021 di Euro 17.350,00.

La Società per contenere i costi ha: a) continuato anche nell'anno 2021 a provvedere in autonomia, con i propri dipendenti, alla sanificazione degli uffici, saletta attesa, servizi igienici privati e pubblici e delle pensiline di partenza, fornendo ai dipendenti materiale, protezioni e formazione; b) fatto ricorso alla cassa integrazione fino a maggio 2021; c) diminuito i costi laddove possibile. Si dà atto

che il richiamato punto b) unitamente all'annullamento per l'anno 2021 dei premi di produzione, escluso il premio riferito alla gara per le prestazioni tecniche del RUP, hanno portato ad una diminuzione del costo del personale rispetto al periodo pre pandemia. Per recuperare i crediti e venire incontro alle esigenze di liquidità dei clienti la Società ha: a) accettato il credito da locazione, come previsto dalla normativa, a chi ne ha fatto richiesta; b) emesso piani di rientro per le fatture in sospeso. Pertanto la società non necessita di contenimento di costi di funzionamento in quanto mantiene un'azione virtuosa sul contenimento dei medesimi. Si precisa che in merito al bilancio 2021 il Collegio Sindacale, che svolge anche funzione di revisione legale ha espresso parere positivo senza rilievi o raccomandazioni. L'esercizio 2022 ha visto un miglioramento e una ripresa delle linee nazionali e del turismo; quest'ultimo ha rilevato un blocco pressoché totale nel 2020 e nel 2021; parallelamente sono aumentati anche gli accessi al parcheggio di servizio all'Autostazione. Dal lato costi si registra principalmente l'incremento di costi per forniture legato all'aumento del costo dell'energia elettrica e del gas; nel preconsuntivo 2022 la voce di costo è stimata pari a Euro 456.698,00 rispetto ad una previsione di budget, pari a Euro 301.848,00, ed al dato di preconsuntivo 2021 di Euro 137.596,00. Si dà atto che il preconsuntivo 2022 presenta una previsione di risultato negativo, pari a Euro 125.871,00, migliorando la previsione di budget 2022 pari a Euro 212.466,00. L'attuale riserva straordinaria pari a Euro 513.035,00 è sufficiente per la copertura della prevista perdita.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e Attività ammesse – art. 4

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a).

- Motivazione della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono attività di cui ai commi 6,7,8

La Società gestisce per conto della Città metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna, il servizio relativo alla stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi di linea in concessione facenti capo alla città di Bologna, compresa la gestione degli impianti e delle attrezzature funzionali a tale servizio, e quant'altro ritenuto accessorio al fine predetto o ad altri fini di pubblica utilità. Il servizio è regolamentato dalla Città metropolitana (e dal Comune di Bologna), che determinano, tra l'altro, gli orari di apertura del terminal e le tariffe delle corse ai concessionari di trasporto pubblico.

Pertanto, trattasi di un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. a) che svolge un ruolo fondamentale per il territorio.

- Condizioni art. 20, comma 2

	2019	2020	2021
Numero medio dipendenti	7	7	7
	1 quadro 6 impiegati	1 quadro 6 impiegati	1 quadro 6 impiegati
Numero amministratori	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	3	3	3*
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	3	3	3*

Costo del personale	419.340,00	365.363,00	387.562,00
Compensi amministratori	37.720,00	37.878,00	37.940,00
Compensi componenti organo di controllo	19.864,00	18.928,00	18.928,00

**Nomina assembleare su designazione congiunta di Città metropolitana e Comune di Bologna*

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Pierinelli David	26.5000,00
Conforti Eleonora	*5.500,00
Crosara Riccardo	*5.500,00
Totale	37.500,00

*Il compenso dei due componenti del C.d.A non è comprensivo degli oneri previdenziali

Componenti Collegio Sindacale	Compensi*
Graziosi Sergio	7.800,00
Preti Patrizia	5.200,00
De Luca Isabella	5,200,00
Totale	18.200,00*

*Il compenso dei componenti del Collegio Sindacale non è comprensivo degli oneri previdenziali

Risultati d'esercizio	
2017	118.416,00
2018	188.084,00
2019	51.392,00
2020	-137.757,00
2021	2.715,00

Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2019	2.344.833,00	587,00 di cui 250,00 contributi in conto esercizio	2.345.420,00
2020	1.550.442,00	224.223,00 di cui 133,00 contributi in conto esercizio	1.774.665,00
2021	1.806.588,00	105.882,00 di cui 78.771,00 contributi in conto esercizio*	1.912.470,00

Fatturato medio	2.010.852,00
------------------------	---------------------

**I contributi in conto esercizio al 31/12/2021 sono collegati: alla quota di competenza dell'esercizio del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui alle leggi 160/2019 e 178/2020, per Euro 1.380,00; contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del D.L. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) per l'importo di Euro 40.828,00, del contributo a fondo perduto (c.d. contributo perequativo) previsto dall'art. 1, comma 16 del D.L. 73/2021, per l'importo di Euro 34.211,00 nonché del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e di acquisto DPI, ai sensi dell'art. 32, c. 3, D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), per Euro 2.352,00.*

Per quanto sopra esposto dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20, comma 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio di oltre un milione nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 20 comma 2, lett. d), coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e);
- la Città metropolitana non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Autostazione S.r.l. (art. 20, comma 2, lett. c);
- non si ravvisa la necessità allo stato di aggregare Autostazione S.r.l. ad altre società cui la Città metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei (art. 20, comma 2, lett. g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f).

Pertanto, la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Società indirette

La società, alla data del 31 dicembre 2021, non detiene partecipazioni, come risulta dal bilancio approvato e da quelli precedenti. Tuttavia, al fine del rispetto dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate dagli Enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni) si procederà a monitorare che sia osservata la previsione.

Azioni da intraprendere all'esito della Ricognizione

Nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si conferma il mantenimento della partecipazione in Autostazione Bologna S.r.l., senza interventi di razionalizzazione, in continuità con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, con la Revisione Straordinaria e con il Piano Operativo di Razionalizzazione approvati dal Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente. Le attività della società rientrano nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), trattandosi di un servizio di interesse generale che svolge un ruolo fondamentale per il territorio. Si dovranno continuare a monitorare gli ulteriori eventuali effetti dell'emergenza sanitaria, tuttora in corso, nonché l'aumento dei costi delle materie prime e dei costi dell'energia sulla società derivanti dal conflitto Russo-Ucraino e le eventuali ripercussioni sul bilancio dell'Ente.

BOLOGNAFIERE S.P.A.

Tipologia di partecipazione: diretta mista a maggioranza pubblica

Forma giuridica: società per azioni

Anno di costituzione: 1956

Sede legale: Viale della Fiera, 20 - 40128 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 00312600372

Stato della società: attiva

Capitale sociale: Euro 106.780.000,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 11,29 %

Durata: 31/12/2070

Settore di attività della partecipata: N.82.3 Organizzazione di convegni e fiere

Società controllata: no

Esito ricognizione: mantenimento con effettuazione nel 2022 di interventi sul capitale sociale

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e quindi esemplificativamente, anche per il tramite di società controllate:

- gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi e tutti i servizi ad essi connessi;
- progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
- promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica;
- ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 51 del 22/12/2021

Nella Revisione Periodica, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 51 del 22/12/2021, è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti espressi con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, di cui alle delibere di Consiglio metropolitano n. 37 del 09/12/2020 n. 70 del 17/12/2019 e n. 55 del 12/12/2018, con la Revisione Straordinaria e il Piano Operativo di Razionalizzazione, pur essi approvati dal Consiglio metropolitano rispettivamente con delibera n. 47 del 27/09/2017 e con delibera n. 44 del 29 luglio 2016. L'attività svolta è espressamente prevista dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int. L'esercizio 2021, come per l'intero settore italiano delle attività fieristiche e congressuali, è stato fortemente condizionato dalla sospensione, nel primo semestre, delle attività fieristiche e congressuali in tutto il territorio italiano disposta dalle normative per il contenimento della pandemia da Covid-19 adottate dal Governo, che hanno impedito l'organizzazione di eventi in presenza. La ripartenza delle fiere è stata possibile solo a partire dal 15 giugno 2021 mentre quella dei congressi dal 1° luglio 2021. Il secondo semestre, difatti, è stato caratterizzato da un processo di lento riavvio delle manifestazioni fieristiche e degli eventi, seppure con le limitazioni associate al numero massimo di presenze imposte dalla normativa anti-Covid. I risultati conseguiti nel corso dell'anno riflettono, in larga misura, l'attività svolta nel secondo semestre dell'anno 2021, oltre l'effetto di contributi pubblici ricevuti quale ristoro delle perdite di Margine Operativo Lordo causate dalle restrizioni emanate dalle Autorità Nazionali, Regionali e Comunali a causa della pandemia da Covid 19 negli esercizi 2020 e 2021. BolognaFiere ha presentato ai soci il Piano Industriale 2022-2026, considerato il contesto in cui sta operando, che

punta al consolidamento della propria leadership con un'offerta sempre più diversificata e una ancora maggiore copertura internazionale. Per sostenere l'attuazione del Piano industriale 2022-2026 sono state identificate un panel di misure: aumento di capitale sciale a pagamento ed in natura al fine del rafforzamento patrimoniale della società, cessione di assett non strategici, rimodulazione del debito, emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni, riservato al principale operatore fieristico a livello internazionale, con possibilità per l'emittente e l'obbligazionista di attivare la conversione del prestito esclusivamente qualora la Società risulti quotata. La Città metropolitana, con delibera di Consiglio n. 24 del 2022, ha partecipato all'aumento di capitale sociale a pagamento, esercitando l'esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441 c.c. ma non ha proceduto all'esercizio del diritto di prelazione sull'eventuale inoptato degli altri soci, in relazione alle complessive disponibilità di bilancio dell'Ente, dando atto che l'esercizio del diritto di opzione dell'Ente non è spettato per le azioni di nuova emissione che secondo la deliberazione di aumento di capitale devono essere liberate mediante conferimenti in natura (tali conferimenti non sono stati effettuati dall'Ente). La delibera ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, come risulta dalla delibera medesima, ed è stata pubblicata nella sezione trasparenza dell'Ente. La complessa operazione è stata approvata dall'Assemblea del 19 maggio 2022. Inoltre, si rileva che, in data 7 novembre 2022, si è perfezionato l'aumento di capitale a pagamento per un importo di Euro 18.820.000,00, passando il capitale sociale da Euro 106.780.000,00 a Euro 125.600.000,00, rappresentato da numero 125.600.000 azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna. E' invece in corso di perfezionamento l'aumento di capitale in natura per un massimo di 60 milioni di Euro riservato ai soci Comune di Bologna e Camera di Commercio di Bologna.

Si dà inoltre atto che il prospettato percorso di aggregazione delle società fieristiche di Bologna e Rimini, quest'ultima quotata al mercato telematico azionario della borsa valori di Milano, e della conseguente applicazione della disciplina derogatoria prevista dal Tusp, non se ne fa esplicitamente cenno nel nuovo Piano industriale 2022-2026, che rilancia il polo fieristico attraverso una serie di misure di rafforzamento del sistema e che comunque prevede la volontà di una prossima quotazione in borsa. In ogni caso si ritiene opportuno precisare che finora non sono pervenute comunicazioni formali circa l'avvio dell'ipotizzata operazione di aggregazione di Fiera di Bologna e Fiera di Rimini. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., l'Ente autonomo "Fiere Internazionali di Bologna" è stato trasformato in S.p.A. in data 19/09/2002, in attuazione della legge regionale Emilia-Romagna del 25 febbraio 2000, n. 12, ed in conformità alla legge quadro nazionale 11 gennaio 2001, n. 7, ora abrogata, a seguito dell'entrata in vigore della legge 62/2005 (deliberazione Consiglio provinciale n. 22 del 06/03/2002). Pertanto, il settore fieristico risulta totalmente liberalizzato e deregolamentato per volontà espressa del legislatore statale. La società da più di un decennio opera in un mercato globale e non solo Europeo e all'interno di uno scenario produttivo sempre più ampio, articolato e competitivo.

Si ricorda che il Consiglio Metropolitano, con delibera n.11 del 22 marzo 2017 – non ha partecipato all'aumento di capitale sociale da Euro 93.780.000,00 fino ad Euro 113.780.000,00, e pertanto non ha esercitato il connesso diritto di opzione, tenuto conto delle complessive disponibilità di bilancio dell'Ente, in relazione alle priorità di investimento già esplicitate negli atti programmatici dell'Ente, non sottoscrivendo quindi alcuna nuova azione; ciò pur condividendo l'operazione prospettata per sostenere il progetto di rilancio e sviluppo del quartiere fieristico e dell'importanza che la società, perseguendo fini di interesse generale per lo sviluppo economico del territorio, venga gestita in modo economicamente sostenibile, anche al fine di rafforzare ulteriormente l'operatività futura della medesima. Si dà atto che a seguito della conclusione della predetta procedura di aumento, il capitale sociale

attuale è pari a Euro 106.780.000,00 e conseguentemente la partecipazione della Città metropolitana di Bologna è scesa dal 12,85% all'11,29%, mantenendo sempre il medesimo numero di azioni. La Città metropolitana, come già rilevato, ha invece partecipato, con delibera del Consiglio metropolitano n. 24 del 18 maggio 2022 (*avente ad oggetto “Aumento e sottoscrizione di capitale sociale per acquisto nuove azioni, attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del c.c. e di una delega ai sensi dell'art. 2420 ter c.c., con conseguenti modifiche statutarie. Proposta al consiglio metropolitano*) all'articolata e complessa operazione straordinaria che ha coinvolto BolognaFiere S.p.A., approvata dall'Assemblea straordinaria del 19 maggio 2022. A seguito del perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale sociale a pagamento, ammontante a Euro 125.600.000,00, la partecipazione al capitale sociale della Città metropolitana è passata dall'11,29%, corrispondente a Euro 12.051.931,00, all'11,40%, corrispondente a Euro 14.312.324,00, con un aumento di Euro 2.260.393,00. L'aumento di capitale in denaro e quello in natura in corso di realizzazione consentirà di incrementare la solidità finanziarie e patrimoniale della Società, anche agevolando i rapporti con gli istituti di credito.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), Testo Unico: si consideri che i risultati 2016, 2017, 2018 e 2019 rilevano tutti una chiusura positiva dell'esercizio fino al 2020, che ha rilevato invece una pesante perdita per Euro 32 milioni e 362 mila per effetto della nota emergenza sanitaria e non per *mala gestio*, perdita che è stata riportata a nuovo. Il Gruppo ha invece chiuso ugualmente in perdita ma in misura superiore per Euro 46 milioni e 502 mila. Analogamente nel 2021 si rileva una ulteriore perdita per la Capogruppo di Euro 9.137.708,00, inferiore a quella del 2020, mentre il bilancio del Gruppo BolognaFiere, che ha già effettuato il passaggio ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, si è chiuso con un utile di Euro 134 mila, in sostanziale pareggio. Si precisa sin da subito che, con riferimento alla previsione negativa dell'esercizio 2020, non si applica l'art 21 del D.Lgs 175/2016, in attuazione del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 (recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, e quindi gli Enti pubblici partecipanti alla società non hanno accantonato, ai sensi di tale articolo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo del Bilancio consolidato in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 175/2016 l'accantonamento non è stato effettuato con riferimento all'esercizio 2021 in quanto il bilancio consolidato rileva un utile.

L'emergenza sanitaria ha determinato un drastico calo dei ricavi in quanto si è resa necessaria la cancellazione e la riprogrammazione completa delle attività dell'anno 2020 mentre nel 2021 i risultati conseguiti nel corso dell'anno riflettono, in larga misura, l'attività svolta nel secondo semestre dell'anno in virtù delle restrizioni emanate dalle Autorità Nazionali, Regionali e Comunali derivanti dalla pandemia da Covid 19. Infatti, il valore della produzione complessivo di BolognaFiere S.p.A., nel 2021, è stato pari a 47,7 milioni di Euro in aumento rispetto al 2020 di 32,1 milioni di Euro (+210,4%), ma inferiore a quello precovid del 2019, che ammonta invece a Euro 64,9 milioni di Euro. L'aumento del valore della produzione 2021 rispetto al 2020 deriva per effetto: i) del miglioramento della crisi epidemiologica derivante dalla pandemia da Covid 19, che solamente nel secondo semestre 2021 ha reso possibile lo svolgimento degli eventi fieristici e congressuali cancellati sia nell'anno 2020 che nel primo semestre 2021, in virtù dei provvedimenti adottati dalle Autorità Regionali e Nazionali; 2) dei contributi in conto esercizio ricevuti da BolognaFiere S.p.A. dagli Enti Statali a sostegno del settore fieristico e congressuale in virtù dell'ingente perdita di fatturato e della perdita di Margine Operativo Lordo che l'emergenza Covid 19 e i provvedimenti restrittivi emanati dalle Autorità Regionali e Nazionali hanno causato alla Società nel 2020 e nel primo semestre 2021. Le manifestazioni

realizzate nel quartiere fieristico di Bologna nel secondo semestre 2021 hanno gradualmente e solo in parte recuperato in termini di fatturato, superfici, presenze espositive e visitatori i livelli raggiunti prima della pandemia Covid 19 e dell'emergenza sanitaria. Inoltre ciò purtroppo non è stato compensato da un'altrettanta riduzione dei costi a causa degli importanti costi fissi legati all'infrastrutture e alla struttura in generale (tra cui interventi di manutenzione ordinaria, ammortamenti, costi per il personale, oneri diversi di gestione) e dei costi per servizi relativi all'attivazione del quartiere e al suo allestimento, commerciali e promozionali relativi alle manifestazioni in calendario 2020 e 2021, che non è stato possibile sospendere o bloccare, essendo intervenuta la sospensione delle attività oppure relativi manifestazioni in calendario nel 2021 sospese e riprogrammate negli anni successivi, che non è stato possibile sospendere e rinviare al futuro in quanto non utilizzabili economicamente e da sostenere nuovamente in relazione alle successive edizioni in presenza nonché costi di attivazione delle piattaforme digitali per realizzare eventi "in rete" per mantenere il collegamento tra le manifestazioni, le aziende espositrici ed i visitatori, in attesa di poter organizzare nuovamente gli eventi in presenza. Il secondo semestre 2021 è stato, pertanto, caratterizzato da grande sforzo organizzativo da parte del Gruppo Bologna Fiere che ha determinato un processo di riprogrammazione e di riavvio delle manifestazioni fieristiche e degli eventi congressuali, seppure con limitazioni associate al numero massimo di presenze imposte dalle normative anti-Covid.. Si rileva, inoltre, che, in assenza di attività fieristiche nel corso del primo semestre 2021, sono continuati gli sviluppi iniziati nell'anno 2020, con l'inizio del diffondersi della pandemia da Covid 19, di alcuni impieghi alternativi dei padiglioni del quartiere fieristico di Bologna, delle relative strutture ed attrezzature e dei connessi servizi di quartiere, come in alcuni padiglioni di aule per licei e scuole tecniche di secondo grado, lezioni per corsi universitari, master post-laurea della Bologna Business School. È proseguito inoltre l'utilizzato per l'intera stagione 2021 - 2022 del campionato di basket di serie A e per le partite di Eurocup (il secondo torneo del basket europeo), la Segafredo Virtus Arena, sulla base di un accordo pluriennale con la società sportiva e nella prospettiva a medio termine della costruzione della nuova struttura polifunzionale da destinare permanentemente a tale destinazione a nord del quartiere fieristico. Si dà atto che i contributi in conto esercizio ammontano a complessivi 16 milioni e 43 mila Euro, mentre gli altri ricavi e proventi hanno toccato il milione e 455 mila Euro.

I costi totali della produzione, che riflettono in generale l'andamento delle attività e del valore della produzione, sono pari nel 2021 a 53 milioni e 911 mila Euro, a fronte di Euro di 45 milioni e 259 mila Euro nel 2020 ed di Euro 71 milioni e 229 mila Euro nel 2019. Tra i costi per servizi rientrano gli "emolumenti ad organi statutari", esposti complessivamente per Euro 191.828,00, a fronte di Euro 160.694,00 del 2020 ed Euro 195.940,00 nel 2019. Con l'assemblea del 24 giugno 2020, oltre al rinnovo del C.d.A., composto da 9 membri, è stato rinnovato anche il Collegio Sindacale, composto da tre componenti effettivi e da due supplenti ai quali sono stati confermati i medesimi compensi, come da tradizione consolidata. Si precisa che l'incremento del costo degli emolumenti degli organi statutari rilevato nel 2021 rispetto al 2020 è solo apparente in quanto nel corso di tale esercizio vi è stata una riduzione dei compensi volontaria del Consiglio di Amministrazione uscente per gli ultimi mesi residui di mandato, in periodo di lock down e di sospensione delle attività fieristiche; il costo è infatti coerente con quello del 2019, come del resto è stato già rilevato nella precedente ricognizione. Con particolare riferimento ai costi per il personale, ammontanti a Euro 7.785.520,00 (Euro 9.647.354,00 nel 2020 ed Euro 16.123.511,00 nel 2019), si precisa che la media dei dipendenti del 2021 è di 201 unità contro una forza media 2020 di 203 unità e di una forza media del 2019 di 222 unità .Tale decremento riflette, anche se solo parzialmente, gli effetti della sospensione delle attività fieristiche e congressuali per la prima metà dell'esercizio 2021, con il ricorso alle forme di ammortizzatori sociali attivate anche per il settore fieristico dalla "normativa emergenziale" (a fronte del blocco dei licenziamenti) come il Fondo di Integrazione Salariale (FIS).

A ciò si aggiungono gli effetti:

- dell'attivazione negli esercizi precedenti di politiche di incentivazione all'esodo su base esclusivamente volontaria ed a forme giuridiche di pensionamento previste dalla legge, previa accordi sindacali;
- della sottoscrizione da parte di BolognaFiere S.p.A. con il Ministero del Lavoro e le principali organizzazioni sindacali un Contratto di Espansione, come previsto dagli art. 24 e art. 41 del D.Lgs n. 148 del 14 settembre 2015 e ss.mm.ii, che ha consentito, alla data del 30 novembre 2021, l'uscita anticipata di 28 lavoratori delle società del Gruppo BolognaFiere che si trovavano a cinque anni dalla pensione;
- dell'adozione di protocolli Covid-19 per garantire la sicurezza del lavoro nei locali e negli uffici aziendali e la programmazione del lavoro con ricorso allo smart working per garantire il minimo delle presenze necessarie per esigenze di servizio negli uffici in condizioni di distanziamento e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

In tale contesto di incertezza, le limitazioni dovute all'emergenza pandemica legata al covid 19 si riflettono altresì negli indicatori patrimoniali, economici e finanziari della società, seppur con un netto miglioramento principalmente negli indicatori di redditività, dovuto in larga parte all'iscrizione nel presente esercizio dei contributi pubblici ricevuti quale ristoro delle perdite di Margine Operativo Lordo derivanti dalle restrizioni emanate dalle Autorità Nazionali, Regionali e Comunali a causa della pandemia da Covid 19 negli esercizi 2020 e 2021. Al fine di mitigare gli impatti economici, patrimoniali e finanziari, la società medesima si è attivata per fronteggiare gli effetti negativi del Coronavirus ed evitare quindi un suo ulteriore appesantimento avviando la richiesta di alcune tra le misure di sostegno economico previste dai provvedimenti governativi che si sono succeduti (tra cui finanziamenti con garanzia da parte della SACE S.p.A., finanziamenti con garanzia da parte del Fondo centrale di garanzia PMI) oltre alla richiesta/fruizione dei contributi pubblici previsti (anche nella forma di crediti d'imposta) e a fondo perduto previsti dai vari Decreti Ristori e Sostegni..

Nonostante le politiche di contenimento dei costi, sia variabili che fissi, messe in atto fin dallo scorso anno, non è stato possibile generare abbastanza proventi per coprire attraverso l'attività caratteristica tutti i costi e contenere l'indebitamento bancario, resosi necessario per garantire la continuità aziendale e la copertura degli investimenti iniziati prima della pandemia per mantenere il proprio posizionamento competitivo.

Si dà atto che nel Piano industriale 2022-2026 sono previste azioni di saving finalizzate all'ottimizzazione dei costi diretti delle singole commesse nonché alla riduzione dei costi fissi di struttura e la centralizzazione di alcune funzioni (es. accorpamento del team lavoro con conseguente maggiore efficienza). La società ha chiarito che nel periodo di piano i costi fissi passano da 28,5 milioni di Euro (media 2018-2019) a 26,2 milioni di Euro previsti a fine piano, con una diminuzione in valore assoluto di 2,3 milioni di Euro, nonostante la crescita del volume di affari della società e di conseguenza l'incidenza dei costi fissi sul totale dei ricavi migliora significativamente, passando dal 42,5% (media 2018-2019) al 33% del 2026. Per quanto riguarda invece i costi variabili delle manifestazioni, grazie all'ottimizzazione degli stessi ed all'incremento stimato dei ricavi, la loro incidenza passa dal 47% (media 2018-2019) al 44,7 % nel 2026. Inoltre, si precisa che è previsto un adeguamento della struttura organizzativa nel suo complesso, a livello di processi, competenze e strumenti, in linea con la dimensione e la complessità del Gruppo e in coerenza con l'obiettivo di crescita e sviluppo; in questo quadro la Capogruppo avrà sempre più il ruolo di indirizzo strategico, coordinamento e controllo, concentrando presso di sé tutte le competenze trasversali (funzioni staff/ supporto al business).

Ad aumentare l'incertezza a febbraio 2022, si sono aggiunti gli effetti derivanti dal conflitto Russo-Ucraino e in particolare l'aumento del costo delle materie prime, dei costi di energia e del gas con

impennata dell'inflazione. Anche alla luce dell'impatto di tali elementi la società non è riuscita a formulare previsioni di chiusura del 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della sua autonomia gestionale e relativa esclusiva responsabilità per il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, riconosciuta dal Codice Civile, di una società che opera in un mercato concorrenziale, sta pertanto, monitorando l'evolversi dell'andamento dei mercati di riferimento, mantenendo al contempo un'attenzione proattiva e costante al contenimento di tutti i costi e all'individuazione di iniziative che possano ulteriormente tutelare la redditività ed i flussi di cassa attesi nei prossimi esercizi.

Anche l'Ente comunque mantiene sempre alta l'attenzione al fine delle eventuali ripercussioni sul proprio bilancio.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e Attività ammesse – art. 4

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, comma 7). L'attività svolta rappresenta una deroga concessa dal decreto 175/2016 in quanto si tratta di attività commerciali.

- Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8

La partecipazione nella Fiera, consentita in virtù della deroga concessa dall'art. 4, comma 7, del decreto, rappresenta comunque uno strumento di promozione sociale, economica e turistica fondamentale per l'area metropolitana e per le imprese e costituisce volano per i processi di internazionalizzazione e pertanto la presenza dell'Ente nella società si traduce come mezzo di valorizzazione anche della comunità di riferimento. Ne deriva che il suo sviluppo comporta evidenti benefici per tutto il sistema territoriale bolognese. Pertanto, la partecipazione è connessa alle finalità istituzionali dell'Ente.

- Condizioni art. 20, comma 2

	2019	2020	2021
	222	203	101
Numero medio dipendenti	5 dirigenti 25 quadri 185 impiegati 3 operai 4 dipendenti a t. det.	5 dirigenti 24 quadri 172 impiegati 2 dipendenti a t. det.	6 dirigenti 21 quadri 72 impiegati 2 dipendenti a t. det.
Numero amministratori	9	9	9
di cui nominati dall'Ente	0	1*	1*
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	0	0	0
Costo del personale	16.123.511,00	9.647.354,00	7.785.520,00
Compensi amministratori	158.027,00	123.064,00	154.972,00**
Compensi componenti organo di controllo	37.914,00	37.630,00	36.856,00

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Calzolari Giampiero (Presidente)	91.800,00
Palmieri Marco	6.264,00
Santagata Giulio	7.656,00
Celso Luigi De Scrilli	11.600,00
Gabellini Patrizia	7.656,00
Renzi Amilcare	5.568,00
Baraldi Franco	6.300,00
Migliori Maurizia	7.656,00
Conti Maria Angela	6.864,00
Totale	151.364,00

***La differenza tra il dato complessivo dei compensi del C.d.A esposto in bilancio e quello indicato quale somma di ciascun componente del C.d.A si riferisce ai costi sostenuti per missioni amministratori (in particolare Presidente)*

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Venturini Antonio (Presidente)	16.055,95
Fiore Roberto Franco	10.400,00
Baesi Daniela	10.400,00
Totale	36.855,95

Risultati d'esercizio			
2017			5.745.523,00
2018			5.401.017,00
2019			6.662.207,00
2020			-32.362.092,00
2021			-9.137.708,00
Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2019	63.300.696,00	1.565.050,00 di cui 131.537,00 contributi in conto esercizio	64.865.746,00
2020	13.727.089,00	881.157,00 di cui 425.283,00 contributi in	15.370.335,00

		conto esercizio	
2021	30.550.038,00	17.499.251,00 di cui 16.043.832,00 contributi in conto esercizio*	47.999.289,00
fatturato medio			42.745.123,3

**Nella nota integrativa si rileva solo l'importo complessivo dei contributi in conto esercizio al 31/12/20121, pari a Euro 16.043.832,00 voce che "accoglie gli importi assegnati e versati o utilizzati da BolognaFiere a valere sulle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework e soprattutto i contributi assegnati ed erogati dal Ministero del Turismo destinati al ristoro delle perdite del settore delle fiere e congressi a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19, per i quali lo Stato Italiano ha chiesto e ottenuto dalla Commissione europea il nulla osta al superamento dei vincoli "de minimis" e "Temporary Framework" in virtù dell'articolo 107 paragrafo 2, lettera b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*

Per quanto sopra esposto dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2 lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore ad 1 milione di Euro nel rispetto dei limiti previsti dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2 lett. d);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dalla Città metropolitana o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c);
- non si ravvisa la necessità di aggregare BolognaFiere ad altre società cui la Città metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei (art. 20, comma 2, lett. g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) mentre sono stati previsti interventi da parte dei soci in attuazione del piano industriale 2022-2026 per rafforzare il sistema fieristico, volano per il sistema delle imprese, del territorio e dell'occupazione

Pertanto, la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Controllo congiunto

Come è stato già precisato nei precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, si conferma che la Città metropolitana non detiene nella società un controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. che presuppone un controllo "solitario" con un'influenza nell'ambito dell'Assemblea ordinaria, né un formale controllo condiviso in base a quanto previsto dall'art. 2, lett. b) del D.Lgs.175/2016. Si precisa che l'assenza di controllo congiunto è dovuta agli elementi di seguito dettagliati: con riguardo alle decisioni di competenza assembleare, l'art. 15 dello statuto prevede che l'assemblea ordinaria deliberi, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art 2368 C.C e quindi non sono dunque previsti dei casi in cui risulti necessario il consenso unanime di determinati Enti pubblici soci per l'assunzione delle decisioni dell'assemblea ordinaria. Al riguardo si precisa che anche quando è richiesta la maggioranza assoluta del capitale sociale sono comunque possibili combinazioni di voto differenti, che non richiedono necessariamente il concorso di volontà di determinati enti pubblici soci, in cui potrebbe essere determinante anche l'apporto decisionale della volontà dei soci privati, anche tenuto conto che non vi sono pattuizioni parasociali tra le pubbliche amministrazioni socie per concordare il voto in Assemblea. Inoltre, non c'è l'obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla

gestione in modo associato e congiunto: non ci sono norme che dettino quest'obbligo espressamente (come invece sarebbe necessario per configurare una sorta di consorzio forzoso tra Enti equiordinati). Un eventuale controllo condiviso potrebbe comunque essere acquisito attraverso la sottoscrizione di accordi/patti parasociali con altri soci pubblici anche se vi sono degli elementi contrari a tale direzione. Infatti, la definizione di un controllo pubblico si scontra con l'attività svolta da BolognaFiere che opera in un mercato globale e non solo europeo, all'interno di uno scenario produttivo sempre più ampio, articolato e competitivo, ovvero in un settore liberalizzato, con una forte vocazione commerciale, anche con profili di internazionalità; un eventuale controllo porrebbe in tal modo la società all'interno di vincoli non adeguati alla propria *mission*, intesa sia in senso societario sia in senso di ripercussione positiva sulla comunità. Il controllo pubblico tra più soci dovrebbe basarsi su un patto parasociale che presuppone la volontà di partecipanti ad una comune definizione di determinati oggetti assembleari, ma ciò non costituisce interesse dei soci pubblici di BolognaFiere, non essendo necessariamente omogenei gli orientamenti e gli interessi specifici dei singoli soci pubblici (due enti locali, un ente territoriale regolatore ed un ente rappresentativo di categorie commerciali ed industriali). Allo stesso tempo, l'interesse pubblico che le singole amministrazioni sono tenute a perseguire non verrebbe di per sé compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche che ogni socio potrebbe legittimamente adottare in relazione all'interesse locale o regionale di cui è portatore. D'altro canto, l'autonomia degli Enti territoriali, costituzionalmente garantita ed ulteriormente rinforzata dalla riforma del titolo V del 2001, non può sfumare per effetto della partecipazione ad una società di diritto comune, né sarebbe corretto ritenere che i soci pubblici siano portatori di un univoco interesse pubblico. Si richiama inoltre l'art.9, comma 5, del Tusp che prevede che la conclusione, la modifica e lo scioglimento di patti parasociali siano espressamente deliberati dall'organo consiliare; pertanto, ne consegue che la situazione di "controllo pubblico" non si può automaticamente desumere solamente da "comportamenti concludenti" o comunque da un "coordinamento di fatto".

In ogni caso, la qualificazione di una società come "priva di controllo pubblico" non implicherebbe, automaticamente, la mancata considerazione dei riflessi da essa generati e/o generabili sul bilancio degli Enti soci nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, né comporterebbe, quindi, una "irregolarità della gestione finanziaria" dell'Ente/i stesso/i.

Tale valutazione dovrà tenere anche conto degli obiettivi della società derivanti dal Piano industriale 2022-2026. Tale Piano industriale, come rilevato, non contiene esplicitamente tra gli obiettivi l'operazione di aggregazione con la società fieristica di Rimini, società quotata (né d'altra parte sono pervenute comunicazioni formali circa l'avvio dell'operazione di aggregazione in questione) ma evidenzia la volontà di una prossima quotazione in borsa, tenuto conto dell'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni, la cui conversione è prevista con la quotazione in borsa. Inoltre, dall'esame della dottrina e della giurisprudenza amministrativa prevalenti (CdS, sez. V, n. 578/2019, TAR Marche n. 82 dell'11/11/2019, TAR Emilia-Romagna, n. 858 del 28/12/2020) e delle sentenze della Corte a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (nn. 16 e 25 del 2019) si desume che l'orientamento dominante, nell'interpretazione del combinato disposto delle norme di cui alla lett. b) e lett. m) dell'art. 2 T.U. Società a partecipazione pubblica, esclude il controllo congiunto laddove non esista un accordo formalizzato – nelle forme stabilite dalla legge - tra gli Enti pubblici soci per vincolare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche.

Conclusivamente, anche nelle more di un auspicato intervento legislativo in merito, la posizione del socio Città metropolitana di Bologna è nel senso di confermare i risultati dall'analisi compiuta finora nei Piani di razionalizzazione adottati relativamente alla classificazione di BolognaFiere tra le società non a controllo pubblico; conseguentemente, tale esito conduce a escludere dal Piano le numerose società indirettamente partecipate da BolognaFiere medesima, ai sensi dall'art 2, comma 1, lett "g" del Tusp, che fa riferimento ad una partecipazione detenuta per il tramite di una società a controllo

monocratico senza alcun richiamo alla più ampia categoria delle società a controllo pubblico, né alla nozione di controllo, definiti rispettivamente alla lett. “b” ed “m” del medesimo art. 2, comma 1. Con particolare riferimento agli interventi di razionalizzazione relativi alla riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 5, chiesti alla società, a fronte dei rilievi della Corte dei Conti, Sezione Emilia Romagna, di cui alla deliberazione n. 67/2018 e comunque connessi alla identificazione del controllo congiunto da parte dei soci pubblici sulla società, si evidenzia che, a seguito della formale richiesta inviata dal Sindaco, nella doppia veste di Sindaco metropolitano e del Comune di Bologna, di cui al PG. 7305/2019 non si è avuto alcun formale riscontro. A riguardo si rileva che in data 24 giugno 2020, nell’ambito del mutato contesto derivante dalle conseguenze economiche negative determinate dall’emergenza sanitaria da Covid 19, è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione, confermando la composizione numerica di 9 componenti.

Società indirette

Le partecipazioni che la società detiene alla data del 31 dicembre 2021 o che dovesse detenere in futuro non costituiscono per la Città metropolitana di Bologna “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art.2, lett. g) del Testo Unico e quindi non vengono prese in considerazione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si conferma il mantenimento della partecipazione in BolognaFiere, in continuità con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, con la Revisione Straordinaria e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, approvati dal Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente. L'attività svolta è espressamente prevista dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int.

Si dovranno monitorare gli ulteriori ed eventuali effetti del Covid 19 e di quelli derivanti dalla guerra Russia - Ucraina (aumento dei costi dell’ energia, del gas, della materie prima con impennata inflazione) e le eventuali ripercussioni sul bilancio dell’Ente nonché gli esiti delle operazioni di carattere straordinario approvate nell’Assemblea del 19 maggio 2022.

CAAB – CENTRO AGRO ALIMENTARE BOLOGNA S.P.A.

Tipologia di partecipazione: diretta mista a maggioranza pubblica

Forma giuridica: società per azioni

Anno di costituzione: 1990

Sede legale: Via Paolo Canali n.1 - 40127 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 02538910379

Stato della società: attiva

Capitale sociale: Euro 51.941.1871,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 1,54%

Durata: 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: G.46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

Società controllata: no

Esito ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto lo sviluppo e gestione del mercato Agro-alimentare all'ingrosso, di interesse generale di Bologna, nonché di altri mercati Agro-alimentari all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e condizionamento.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 51 del 22/12/2021

Nelle Revisioni Periodiche, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvate dal Consiglio metropolitano con delibere n. 37 del 9/12/2020, n. 70 del 17/12/2019 e n. 55 del 12/12/2018, è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti espressi con la Revisione Straordinaria, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 47 del 27/09/2017 e con il Piano Operativo di Razionalizzazione di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 44 del 29 luglio 2016. L'attività svolta dalla società, producendo un servizio di interesse generale, rientra nel novero delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int. Anche l'esercizio 2021 è stata caratterizzato dal proseguimento dell'emergenza sanitaria da Covid 19. Il mercato ortofrutticolo di Bologna, gestito dalla Società, è un anello fondamentale nella filiera della distribuzione alimentare ed è sempre stato operativo in quanto servizio essenziale al sistema economico-produttivo primario. Nel 2021 la Società ha espletato le procedure pubbliche per l'affidamento in concessione delle aree disdettate dagli operatori a causa degli effetti della pandemia e, alla data di redazione del bilancio 2021, tutte le aree risultano integralmente occupate. Inoltre, a partire dal mese di febbraio 2022 si rileva il conflitto Russo-Ucraino che ha rimarcato la situazione di incertezza dell'economia e del mercato di riferimento. Tale conflitto ha causato gravi difficoltà finanziarie alle imprese insediate. Entrambe le dinamiche internazionali hanno inciso negativamente sul rilancio del Parco FICO EATALY WORD, che pur avendo ripreso le attività al pubblico, ha ulteriormente rimandato la distribuzione di proventi agli investitori, generando una situazione di tensione finanziaria sulla società. Per fronteggiare tale situazione la società sta proseguendo nella sua politica di sostegno del core business e di diversificazione delle attività caratteristiche nelle aree del energie rinnovabili, dello sviluppo immobiliare e dell'attività di advisory e consulenza internazionale. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016, la società è stata costituita l'11 giugno 1990 e la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) ha partecipato con deliberazione del Consiglio provinciale PG 7144 del 19/03/1990.

La società fu costituita in forma consortile e mista, prevedendo la partecipazione minoritaria al capitale sociale anche di soggetti privati e in particolare delle associazioni di categoria del settore, nel rispetto delle disposizioni della Legge 28 Febbraio 1986 n° 41 e quindi per beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dalla medesima legge per la realizzazione di Centri Agroalimentari.

La gestione del Centro Agroalimentare, e di tutti i servizi necessari al suo funzionamento, è svolta da CAAB, in qualità di Ente gestore individuato dal Comune di Bologna in base alle disposizioni della Legge R.E.R. n.1/1998. La società è soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Bologna ex art. 2497 bis c.c., che detiene l'80,04% del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria del 25 luglio 2018 ha approvato la trasformazione della forma sociale da Società consortile in Società per azioni, dopo aver acquisito il parere favorevole della Regione.

Rispetto agli obblighi previsti dal D.Lgs 175/2016 si segnala in particolare che: 1) ai sensi dell' art 6, co 1, inerente la contabilità separata (le cui modalità di attuazione di tale onere, a partire dall'esercizio 2020, sono stabilite dalla direttiva sulla separazione contabile emanata dal MEF in data 9/09/2019 ai sensi dell'art 15, comma 2 del medesimo decreto) la società non ha messo ancora a punto

l'adempimento ma sta lavorando in tal senso e si prevede l'implementazione nel bilancio 2022; 2) CAAB, in quanto società a controllo pubblico, è tenuta - ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.Lgs. citato - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul Governo Societario, la quale deve contenere: uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.); l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5). In conformità alle richiamate disposizioni normative, infatti l'organo amministrativo della società ha predisposto il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ed ha proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale con riferimento alla data del 31.12.2021. Tutti gli indicatori non rientrano nei limiti di allerta per prevenire l'insorgere del rischio di crisi aziendale. La Società, inoltre, monitora periodicamente la situazione finanziaria ed economica e la continuità aziendale controllando la programmazione (budget annuale e piano triennale) e analizzandone gli eventuali scostamenti. Dall'analisi congiunta degli indicatori per la valutazione e la prevenzione del rischio di crisi aziendale e degli indici di bilancio analizzati, appare evidente come la società abbia, in tutti gli anni di analisi, una buona solidità aziendale, data da un buon equilibrio tra gli investimenti durevoli e le risorse finanziarie disponibili, un buon grado di solvibilità e una redditività sempre positiva e non sussistono indicatori di crisi aziendale. I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 hanno indotto quindi l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla società sia da escludere. Sono stati indicati gli strumenti integrativi di governo societario e in considerazione della dimensione della società, della struttura organizzativa e dell'attività svolta, il C.d.A non ha ritenuto necessario la creazione di un ufficio interno di controllo che collabori con l'organo di controllo statutario e, ha comunque motivato la scelta di non adottarne altri; 3) lo statuto è adeguato alle altre previsioni normative del decreto in questione; 4) con riguardo all'art 25, comma 1 del medesimo decreto, è stata effettuata la verifica ma non sono risultate eccedenze, come risulta peraltro dai budget e dai consuntivi

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f) si consideri che la società ha mostrato fino al 2019 un positivo andamento gestionale con situazioni di bilancio che si sono contraddistinte da un costante risultato favorevole d'esercizio. Il bilancio approvato al 31/12/20 si è chiuso invece con una significativa perdita di Euro 21.425.955,00, che è stata coperta attraverso l'utilizzo delle riserve per complessivi Euro 19.907.706,00, rinviando a nuovo la perdita per la parte residua di Euro 1.518.249,00. La Città metropolitana ha accantonato sul proprio bilancio, in apposito fondo vincolato, una quota di competenza per la parte di perdita non coperta ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 175/2016, effettuata prima della modifica introdotta in attuazione del decreto legge 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, già richiamato. La perdita è interamente imputabile alle svalutazioni effettuate sulle immobilizzazioni materiali. Il bilancio 2021 è tornato invece utile, e ha dato comunque conferma dell'efficacia e della correttezza dei provvedimenti messi in atto, come testimoniato dalle performance operative e dall'attività caratteristica che risulta consolidata, portando alla piena occupazione delle aree mercatali. Con riferimento ai costi si rileva che presentano un significativo decremento, passando da Euro 16.795.024,00 del 2020 a Euro 5.837.901,00 del 2021, con una variazione di Euro 10.957.123,00. Rilevano una diminuzione: 1) le spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, che passano da Euro 14.151,00 nel 2020 a Euro 11.721,00 del 2021; 2) le spese per servizi che passano da Euro 1.758.450,00 nel 2020 a Euro 1.678.862,00 del 2021. La variazione in diminuzione delle spese per servizi di Euro 79.588,00 è il risultato di una serie di differenze di diverso segno dovute principalmente a: per Euro 109.789,00 in diminuzione per minori consulenze; per Euro 44.412,00 in diminuzione, per spese necessarie alla gestione ordinaria (trasporti,

generali ecc.); per Euro 34.955,00 in diminuzione per il contenimento dei costi di smaltimento rifiuti a seguito della maggior differenziazione dei rifiuti; per Euro 115.166,00 in aumento per maggiori spese per utenze, a seguito di una perdita nella condotta idrica.

Tra le spese per servizi si rilevano gli emolumenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di Revisione.

Con riferimento alle spese di personale si rileva che passano da euro 1.081.015,00 del 2020 a Euro 1.094.493,00 del 2021 e attengono a stipendi e oneri accessori relativi al personale impiegato nell'azienda: rispetto al precedente esercizio si rileva un aumento di Euro 13.478,00 dovuto principalmente a una nuova assunzione a tempo determinato per sostituzione maternità con termine al 17/12/2021. Nel 2021 erano previste ulteriori 2 nuove assunzioni che sono state posticipate al prossimo anno. L'organico al 31/12/2021 consta di 17 unità. Con riferimento all'art. 25, comma 1 del D.Lgs 175/2016, CAAB ha effettuato la ricognizione non rilevando eccedenze di personale come si rileva dalla documentazione di bilancio

L'Assemblea del 21 luglio 2021 ha nominato il nuovo organo amministrativo. In occasione di tale rinnovo per il 2021-2023, è stata riproposta dal Comune di Bologna, in accordo con la Città metropolitana, l'opzione collegiale, condivisa anche dagli altri soci, nel rispetto della parità di genere. Sono stati confermati i medesimi compensi per complessivi Euro 43.000,00, che sono stati fissati con delibera del 23-05-2018. La giustificazione della scelta collegiale è collegata a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi ed è in continuità con le giustificazioni addotte nel precedente rinnovo. La collegialità consente infatti una migliore istruttoria delle decisioni, garantendo un confronto ed un contraddittorio al proprio interno e, nel contempo, garantisce competenze e professionalità diversificate per una più efficace ed efficiente gestione. Tale scelta è volta ad assicurare che le decisioni di carattere gestionale, proprie dell'organo amministrativo, siano prese in contraddittorio con almeno un componente nominato in assemblea dalle minoranze in seno alla società. Essendo CAAB S.p.A. la società di gestione di un servizio pubblico rilevante per il territorio, si è ritenuto opportuno consentire a tutte le componenti dell'azionariato diverse dal Comune di esprimersi nella gestione stessa attraverso un componente da esse designato. La decisione impatta molto modestamente sui costi della società in quanto il dato storico e oggettivo dimostra chiaramente l'esiguità delle spese legate ai compensi degli amministratori, che sono coerenti con le disposizioni previste dal D.Lgs. 175/2016. Si dà atto che, in attuazione degli artt. 5, comma 4, e 15 del D.Lgs. 175/2016, è stato inviato l'estratto della relativa delibera alla Corte dei Conti sezioni competente e al MEF. Il Collegio Sindacale si è insediato nell'Assemblea dei Soci del 20 maggio 2020. Anche il compenso dei sindaci è rimasto invariato nel rispetto del principio del contenimento dei costi. I compensi ai membri del Collegio Sindacale ammontano ad Euro 28.000,00 così come deliberato dall'assemblea tenutasi il 20-05-2020, a cui si aggiungono Euro 6.055,00 di compenso per l'attività di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

In attuazione dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 il socio di maggioranza, il Comune di Bologna, per le società controllate, e allo stesso tempo partecipate dalla Città metropolitana di Bologna, tra cui CAAB, ha emanato, con delibera di Consiglio comunale PG. n. 405041/2018 l'atto di indirizzo sul contenimento dei costi di funzionamento, che è stato predisposto all'esito di un percorso di condivisione della situazione organizzativa delle già menzionate società interessate dalla norma anche con il coinvolgimento degli uffici competenti della Città metropolitana, dando atto che è stata fornita opportuna comunicazione del documento alla stessa Città metropolitana, in atti al PG. 55118 del 10/10/2018 oltre che, naturalmente, alla società per i conseguenti adempimenti. Il socio Comune ha predisposto ulteriori aggiornamenti di tali indirizzi, di cui alle delibere di Consiglio comunale PG. 436480 del 2 ottobre 2019 e PG n. 535398 del 17 dicembre 2020, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 di cui l'atto di indirizzo costituisce uno dei capitoli, dando atto che è stata data

opportuna comunicazione di tali documenti alla stessa Città metropolitana. L'obiettivo specifico assegnato è il seguente: per il 2021 CAAB non potrà superare il livello medio dei costi del triennio 2017-2019 pari a Euro 3.722.141,00, al netto dei rimborsi degli operatori di mercato, delle plusvalenze immobiliari, dei costi relativi all'IMU e alla TARI risultanti dai bilanci approvati e con la specificazione che non saranno altresì considerati nell'ambito dei costi di funzionamento i costi di natura eccezionale sostenuti a fronte dell'intervenuta emergenza sanitaria, nonché ulteriori costi di natura non ricorrente, purché debitamente motivati e identificati. Nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell'attività tale limite tuttavia potrà essere superato, purché non risulti aumentata l'incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione risultanti dalla media del triennio 2017-2019 pari a 87%.

Gli obiettivi attribuiti a Caab, in condivisione con il socio di maggioranza, sono contenuti nei Dup della Città metropolitana 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024 e 2023-2025 in corso di approvazione. L'obiettivo relativo alle spese di funzionamento assegnato per il 2021 è stato rendicontato dalla società già in sede di Budget 2021, anche considerando le spese straordinarie legate all'emergenza sanitaria e che pertanto risultano rispettati gli indirizzi impartiti alla società. La rendicontazione a consuntivo, sempre rispettosa dell'obiettivo, è contenuta nella Relazione sul Governo Societario 2021. L'Obiettivo in questione è stato raggiunto in quanto le spese di funzionamento ammontano a 3,6 milioni, con un'incidenza pari all'83% sul valore della produzione. Pertanto, non si rileva la necessità di un contenimento dei costi di funzionamento.

Contestualmente all'approvazione del bilancio 2021, è stato approvato il budget 2022 unitamente al piano assunzionale, che è stato approvato dall'Assemblea del 13 luglio 2022. La proposta di budget presentata riporta a confronto i dati di consuntivo 2021. Nella relazione di budget si rileva come il budget 2022 si presenti in continuità con i principi e i criteri degli esercizi precedenti ed evidenzia un utile netto di Euro 127.648,00 a fronte di un utile di Euro 242.837,00 del 2021.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a).

- Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8

La gestione del Centro Agroalimentare e di tutti i servizi necessari al suo funzionamento è svolta da CAAB., in qualità di Ente gestore individuato dal Comune di Bologna. Infatti la Legge regionale E.R. 19 gennaio 1998, n. 1, "Disciplina del commercio nei centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso" prevede che la gestione dei Centri agroalimentari sia assicurata dagli enti istitutori dei centri secondo una delle forme di cui all'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 o dall'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, leggi entrambe abrogate con l'adozione del Testo Unico Enti locali (D.Lgs. 267/2000). Si precisa che la legge regionale non è stata oggetto di modificazioni relativamente a tale disposizione; se ne deduce che la Regione Emilia-Romagna consideri tutt'ora il servizio di cui trattasi nel novero dei servizi pubblici locali; ciò peraltro è stato confermato con nota del 20 aprile 2018 dalla stessa Regione in occasione dei necessari chiarimenti interpretativi per comprendere gli ambiti di sviluppo strutturali della società.

Inoltre, si tratta di una infrastruttura a cui si collega la realizzazione del "Progetto F.I.CO." volto alla valorizzazione e allo sviluppo economico del territorio. L'attività svolta produce pertanto un servizio di interesse generale, che rientra nella previsione di cui all'art. 4 comma 2, lett. a) del Testo Unico.

- Condizioni art. 20, comma 2

	2019	2020	2021
Numero medio dipendenti	19	17	17,63
	1 dirigente 4 quadri 14 impiegati	1 dirigente 3 quadri 13 impiegati	1 dirigente 4 quadri 12,63 impiegati
Numero amministratori	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	0	0	0
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	0	0	0
Costo del personale	1.185.019,00	1.081.015,00	1.094.493,00
Compensi amministratori	49.880,00	43.000,00	43.000,00*
Compensi componenti organo di controllo	35.417,00	35.528,00	34.055,00**

*Il dato rilevato dei compensi degli organi sociali è comprensivo di oneri previdenziali

**Il compenso del Collegio Sindacale è pari a Euro a cui vanno aggiunti Euro 6.055,00 complessivi di compenso per l'attività di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Segrè Andrea	35.000,00
Di Pisa Valentino	4.000,00
Roversi Sara	4.000,00
Totale	43.000,00
Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Conti Maria Angela	14.595,00
Ferrol Mario	9.730,00
De Leo Domenico	9.730,00
Totale	34.055,00

Risultati d'esercizio	
2017	483.987,00
2018	634.172,00
2019	581.068,00
2020	-21.425.955,00
2021	242.837,00

Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2019	4.302.924,00	2.919.972,00 di cui 232.934,00 contributi in conto esercizio	7.222.896,00
2020	4.333.037,00	1.888.014,00 di cui 171.549,00 contributi in conto esercizio	6.221.051,00
2021	4.036.964,00	2.117.042,00 di cui 205.616,00 contributi in conto esercizio	6.154.006,00
Fatturato medio			6.532.651,00

**Nell'ambito dei contributi in conto esercizio al 31/12/2021 figurano: LR 47/95 Contributo 2015 - competenza 2021 (3/5) per Euro 84.000,00; LR 47/95 Contributo 2014 - competenza 2020 (1/5) per Euro 59.558,33; Credito d'imposta sanificazione e acquisto DPI art.125 DL 34-2020 (aliquota 28,2970%) per Euro 6.207,00; Credito di Imposta Art Bonus 2020 Fondazione Teatro Comunale per Euro 6.500,00; Credito d'imposta R&S 202 per Euro 13.109,68; Credito d'imposta beni strumentali per Euro 1.304,09; Credito d'imposta pubblicità per Euro 870,00. Relativamente ai contributi Regione E.R. L.R. 47/95, si precisa che la Regione paga annualmente in base delle spese ammissibili SAL e detti acconti vengono registrati a Debito VS. la Regione fino alla conclusione del progetto che richiede più annualità. A conclusione del progetto oggetto del contributo, il totale viene girocontato a ricavo per contributo in conto esercizio per 5 annualità. L'esiguo ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20, comma 2.*

Per quanto sopra esposto dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio nel rispetto degli importi previsti dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2 lett. d);
- la Città metropolitana non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da CAAB (art. 20, comma 2, lett. c);
- non si ravvisa la necessità, allo stato, di aggregare CAAB ad altre società cui la Città metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei (art. 20, comma 2, lett.g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f).

Pertanto, la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Società indirette

La partecipazione che la società detiene alla data 31 dicembre 2021 o che dovesse detenere in futuro non costituiscono per la Città metropolitana di Bologna "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g) del Testo Unico e, quindi, non vengono prese in considerazione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs.

175/2016, si conferma il mantenimento della partecipazione in CAAB S.p.A. senza interventi di razionalizzazione, in continuità con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, con la Revisione Straordinaria e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, approvati con delibere di Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, in quanto l'attività svolta, producendo un servizio di interesse generale, rientra nel novero delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016. Si dovranno monitorare gli effetti dell'emergenza sanitaria, tuttora in corso, sulla società e gli incrementi dei costi delle materie prime e dell'energia derivanti dal conflitto Russo-Ucraino e le eventuali ripercussioni sul bilancio dell'Ente nonché gli effetti delle eventuali decisioni di carattere straordinario.

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. in liquidazione

Tipologia di partecipazione: diretta ed in house providing ad esclusiva partecipazione pubblica

Forma giuridica: società per azioni

Anno di costituzione: 1964

Sede legale: Piazza della Costituzione, 5/c - 40128 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 00387110372

Stato della società: inattiva

Capitale sociale: Euro 1.800.000,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 32,83%

Durata: 31/12/2030

Settore di attività della partecipata: M.74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca

Società controllata: controllo analogo congiunto

Esito della ricognizione: società in liquidazione dal 25 settembre 2018

Oggetto sociale

La società, che svolgeva attività strumentali a favore dei soci, è in liquidazione dal 25 settembre 2018. Non è più operativa, residuando la sola attività di gestione dell'impianto fotovoltaico, fino alla cessione dello stesso nell'ambito delle operazioni di liquidazione.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 51 de 22/12/2021

Nella Revisione Periodica, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 51 del 22/12/2021, in continuità con le precedenti Revisioni Periodiche di cui alle delibere di Consiglio metropolitano n. 37 del 09/12/2020, n. 70 del 17/12/2019, n. 55 del 12/12/2018, sono stati recepiti gli orientamenti espressi con la Revisione Straordinaria, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 47 del 27/09/2017 e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 44 del 29 luglio 2016; nelle richiamate delibere è stata prevista la dismissione della partecipazione in quanto non sono stati individuati possibili ambiti di collaborazione con la società, al fine dell'affidamento di servizi rientranti nella vocazione di società strumentale e in considerazione del fatto che i servizi tecnici forniti dalla società risultavano comunque essere acquisibili sul libero mercato. A seguito del perfezionamento della cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico a BolognaFiere S.p.A., in quanto attività estranea a quella strumentale svolta dalla società, e della cessione ad Ervet S.p.A del ramo di azienda relativo ai servizi tecnici, con il trasferimento dei relativi dipendenti, avvenuto in data 24/09/2018, in attuazione della legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018, la società è stata sciolta anticipatamente ed è stata posta

in liquidazione a far data dal 25 settembre 2018, con la conseguente nomina del liquidatore, come stabilito dall'Assemblea straordinaria del 31 luglio 2018, in esecuzione in particolare dei Piani di Revisione Straordinaria deliberati dai soci e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 175/2016.

Si dà atto che, a far data dall'avvio della liquidazione, la società non è più operativa, fatta salva l'attività di gestione degli impianti fotovoltaici ancora di proprietà della stessa, ed è priva di personale dipendente, come è stato previamente evidenziato, che è stato trasferito con la cessione del ramo d'azienda ad Ervet S.p.A. Il patrimonio di Finanziaria Bologna Metropolitana in liquidazione risulta inoltre costituito anche da tre immobili ad uso autorimessa e da un terreno di importanti dimensioni che non si prestano ad una facile e pronta liquidazione per la loro natura a cui si aggiungono progetti e realizzazioni plastiche relativi al compimento di grandi opere (quali il Fiera District) che hanno contraddistinto la ultra quarantennale attività della società. Negli ultimi due anni e fino a tutto il 31 marzo 2022 a causa della nota pandemia da Covid 19 e delle conseguenti restrizioni, le operazioni di liquidazione hanno subito un inevitabile rallentamento che hanno determinato il prolungamento del periodo di completamento delle operazioni di liquidazione. Inoltre agli effetti della pandemia si sono aggiunte le difficoltà generate dal perdurare del conflitto Russo-Ucraino e dell'acuirsi della crisi energetica, che rallentano il ritorno alla normalità delle attività e crea ripercussioni sulle economie europee e del mondo, con rallentamenti nei processi di investimento degli operatori nazionali e comunitari-

Relativamente alla dismissione degli impianti fotovoltaici, si rileva che anche la trattativa di vendita dell'impianto fotovoltaico con l'Università di Bologna si è prolungata per aspetti legati alla classificazione catastale degli impianti, alla definizione del corrispettivo di vendita, all'inquadramento giuridico di cessione degli impianti e al suo regime fiscale; da ultimo, nonostante i vari tentativi del liquidatore di rispettare la data ipotetica stabilita per la conclusione della cessione (metà 2021) dei relativi impianti al Socio Università degli Studi di Bologna, le attività di verifica e analisi della documentazione da parte dell'Università medesima si è protratta fino alla fine del 2021, con una richiesta di parere al GSE circa il riconoscimento dei contributi in caso di modifica della destinazione d'uso degli impianti fotovoltaici. È stata acquisita, a maggio 2022, la risposta dal GSE, con parere favorevole al riconoscimento di tutti gli incentivi mentre, con delibera n. 593 del 26 luglio 2022 del C.d.A. dell'Università, si è stabilito, tra l'altro, l'acquisto dei n. 4 impianti fotovoltaici al prezzo di Euro 1.636.363,64 in esenzione Iva. Nel frattempo proseguono le interlocuzioni con l'Università finalizzate a definire la documentazione utile alla cessione degli impianti e si sono tenuti diversi incontri con il notaio incaricato di redigere l'atto di cessione degli impianti medesimi, che dovrebbe perfezionarsi entro il 2022. Il liquidatore ha informato i soci della dilatazione dei tempi di perfezionamento della cessione.

Con riguardo alla cessione dei terreni e dei garage, dopo un primo tentativo di cessione scaduto a marzo 2020 relativamente ai terreni e ai garage non andato a buon fine, si è esperita una nuova procedura di gara alla fine di settembre 2020, apportando, prudenzialmente, per tutti gli immobili oggetto d'asta una riduzione del prezzo base pari al 10%, procedura che, purtroppo, anche questa volta non è andata a buon fine. A seguito dell'aggiornamento della perizia dei predetti beni in conseguenza della delibera di Consiglio comunale, di cui al PG 179683/2021, relativa ad una modifica del POC, con valori ed effetti di PUA in variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica sull'area Bertalia-Lazzaretto (variante della destinazione di costruzione di studentati sull'area Bertalia - Lazzaretto), tenuto conto di diverse manifestazioni di interesse per la destinazione a studentato, ed essendo quindi modificata la destinazione d'uso del terreno, il liquidatore ha ritenuto opportuno conferire un incarico per l'aggiornamento della perizia, ritenendo che tale nuova perizia potesse essere la base d'asta per la nuova procedura di alienazione dei beni rimasti invenduti. Infatti, in data 4/11/2021, è avvenuta la pubblicazione sul sito istituzionale del socio Comune di Bologna degli avvisi d'asta relativi ai predetti

beni, con scadenza il 7/12/2021. Anche questo tentativo di vendita purtroppo non è andato a buon fine. Alla luce dell'esito negativo dell'ultima gara, il liquidatore si è concentrato come procedere con la vendita privata diretta del terreno e dei garage, analizzando gli aspetti della procedura di selezione del Commissionario a cui eventualmente affidare l'incarico. Nel frattempo sono avvenuti alcuni contatti con i vari soggetti interessati all'area del terreno Bertalia-Lazzaretto, fra cui un interlocutore ha formulato una manifestazione di interesse non vincolante e in merito si sono tenuti diversi incontri in video collegamento per approfondire alcuni aspetti tecnici. Il Liquidatore evidenzia che dalle interlocuzioni è emerso che il recente conflitto in Ucraina, sta generando una distorsione delle componenti di costruzione a livello nazionale: i costruttori lamentano un aumento del 25/30% dei costi e pertanto anche gli investimenti subiscono gioco forza delle diminuzioni di quotazioni. Al momento proseguono le interlocuzioni. E' altresì nelle intenzioni del liquidatore rivolgersi ad esperti del settore per valutare se le offerte pervenute sono congrue e in linea con il valore attuale del lotto in vendita.

Con riferimento ai plastici ed ai materiali ad essi afferenti (progetti, documentazione fotografica ed altro) di proprietà di Finanziaria Bologna Metropolitana, stante la stima effettuata da Nomisma e la volontà manifestata dai Soci di non cedere tali beni sul libero mercato, si è ritenuto opportuno formalizzare le procedure per temporanea custodia di tali beni. Per i plastici detenuti dall'Università di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna, sono stati sottoscritti contratti di comodato gratuito. Quanto ai plastici detenuti dal Comune di Bologna, tramite la Fondazione per l'Innovazione Urbana, è stato sottoscritto il contratto di comodato dalla predetta Fondazione, a cui è seguito un sopralluogo per avere contezza del materiale esistente. Il liquidatore ha manifestato l'intenzione di procedere con un incarico ad un estimatore per quantificarne il valore. Sia la Città metropolitana che la Camera di Commercio di Bologna non detengono beni in custodia. Durante l'Assemblea del 31 marzo 2021, tutti i soci che hanno in custodia i beni plastici hanno manifestato l'interesse all'acquisizione mediante decurtazione del relativo valore del riparto finale degli utili.

Il liquidatore ha proseguito l'attività di recupero crediti in essere nei confronti dei soci, con esito positivo della totalità degli importi, ad eccezione di un'unica posizione ancora in stallo ancora da definire con il Comune di Bologna per maggiori oneri tecnici derivanti da attività svolte relative alla progettazione delle opere di urbanizzazione del comparto Bertalia-Lazzaretto, attività svolte negli anni 2010-2012. Sono in corso le interlocuzioni con il Comune di Bologna.

A seguito dell'informazione da parte di ARTER, di cui il liquidatore è affittuaria dal 2018, del trasferimento di uffici ad altra sede e della necessità di liberare i locali anche della documentazione di FBM conservati nei locali di Piazza della Costituzione, il liquidatore ha provveduto al trasloco e all'attività di archiviazione della documentazione da conservare ai fini civilistici e fiscali ed ha ritenuto opportuno trasferire la sede di FBM presso lo studio del consulente fiscale della società.

Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016, la società è stata costituita in data 19 febbraio 1964 mentre, con delibera dell'Assemblea straordinaria del 3 aprile 2008 (in attuazione della deliberazione di Consiglio provinciale n. 8 del 18 marzo 2008), i soci hanno adottato il modello organizzativo dell'in house providing e nella medesima data hanno sottoscritto una Convenzione Quadro, di durata pari a quella della società, volta a determinare le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo e di verifica necessari a garantire il controllo sulla società analogo a quello esercitato da ciascun ente sulle proprie strutture interne. Lo svolgimento delle attività nei confronti di uno o più soci e i relativi rapporti erano disciplinati da una specifica convenzione operativa, nell'ambito della già menzionata Convenzione Quadro, sottoscritta tra tutti i soci che definiva anche i principi generali cui doveva ispirarsi l'attività della società. Dal 25 settembre 2018 la società è in liquidazione e non è più operativa non avendo attività da svolgere ad eccezione di quella

relativa alla gestione dell'impianto fotovoltaico, fino alla cessione dello stesso nell'ambito delle operazioni di liquidazione, come già rilevato. Non ha dipendenti. Si precisa che il bilancio relativo all'esercizio 2021, che rappresenta il terzo esercizio in liquidazione, si è chiuso con un modesto utile di Euro 6.747,00, a fronte di un risultato ante imposte negativo per Euro 65.940,00 rispetto alla perdita ante imposte di Euro 77.492,00 prevista per il 2021 nella stima preventiva dei proventi di liquidazione della procedura di liquidazione, effettuata in occasione della predisposizione del bilancio iniziale di liquidazione; come illustrato dal liquidatore nella sua relazione al bilancio il miglioramento del risultato è in larga parte ascrivibile ai maggiori proventi derivanti dalla gestione degli impianti fotovoltaici che hanno più che compensato gli ammortamenti dei medesimi impianti inizialmente non stimati. Si precisa che a fronte dell'utile 2021 il bilancio relativo all'esercizio 2020 si è chiuso invece con una perdita complessiva di Euro 905.056,00 derivata principalmente dalle svalutazioni delle immobilizzazioni di Euro 739.433,00 riconducibili al minor presunto valore di terreni e fabbricati oggetto di due aste andate deserte. Tale perdita, come quelle precedenti, su proposta del liquidatore, sono state coperte mediante utilizzo delle Riserve-disponibili -e pertanto, l'Ente non ha proceduto agli accantonamenti previsti ai sensi dell'art 21 del ciato D.Lgs 175/2016. Si dà atto che il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 7.930.016,00 (Euro 7.923.268,00 nel precedente esercizio). Con riferimento alla disposizione dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, il liquidatore ha precisato che, essendo la società in liquidazione, vengono meno gli strumenti cardine relativi alla valutazione del rischio di crisi aziendale quali: valutazione della continuità aziendale e valutazione dello stato di crisi.

Con riferimento all'integrazione di strumenti integrativi di governo societario, di cui all'art 6, comma 3, del D.Lgs 175/2016, la società ha dato conto di quelli adottati e ha motivato la scelta di non adottarne ulteriori.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4

Fino alla cessione del ramo d'azienda produceva beni o servizi strumentali agli Enti soci (art. 4, comma 2, lett.d.). La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

- Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8

Non sono stati individuati possibili ambiti di collaborazione con la società, al fine dell'affidamento di servizi rientranti nella vocazione di società strumentale anche in considerazione del fatto che i servizi tecnici forniti dalla società risultano comunque essere acquisibili sul libero mercato.

- Condizioni art. 20, comma 2

	2019	2020	2021
Numero medio dipendenti	0	0	0
	0	0	0
Numero amministratori	1 Liquidatore	1 Liquidatore	1 Liquidatore
di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Costo del personale	0	0	0

Compensi amministratori e del liquidatore	45.000,00 Liquidatore	20.000,00 Liquidatore	20.000,00 Liquidatore
Compensi componenti organo di controllo	18.876,00	18.876,00	18.550,00

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Ricci Antonella – Liquidatore	20.000,00
Totale	20.000,00

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Ricci Alessandro	7.950,00
Marmocchi Mara	5.300,00
De Luca Maria Isabella	5.300,00
Totale	18.550,00

Risultati d'esercizio	
2017	160.038,00
2018	-846.678,00
2019	-180.559,00
2020	-905.056,00
2021	6.747,00

Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2019	74.262,00	263.217,00 di cui 261.613,00 contributi in conto esercizio	337.479,00
2020	47.819,00	350.503,00 di cui 267.480,00 contributi in conto esercizio	353.322,00
2021	136.080,00	257.032,00 di cui 231.425,00 contributi in conto esercizio	393.112,00
Fatturato medio			361.304,00

** I contributi in conto esercizio al 31/12/2021 si riferiscono a contributi dal GSE- Gestore dei Servizi Energetici- per impianto fotovoltaico. Sono integrativi dei ricavi della gestione caratteristica.*

Per quanto sopra esposto, dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a);
- allo stato non ha dipendenti o ha un numero di amministratori (liquidatore) superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio non rispettoso dei limiti previsti dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies) e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2 lett. d);
- essendo in liquidazione e non svolgendo alcuna attività, non vi sono partecipazioni della Città metropolitana in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. (art. 20, comma 2, lett. c);
- allo stato è stata effettuata la cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico e del ramo di azienda relativo ai servizi tecnici (art. 20, comma 2, lett. g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f).

Pertanto, la società si trova in diverse condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, essendo entrata in liquidazione a far data dal 25 settembre 2018.

Società indirette

La società, alla data del 31 dicembre 2021, non detiene partecipazioni, come risulta dai bilanci approvati.

Azioni da intraprendere

Verificare che il procedimento di liquidazione avvenga nel rispetto dei criteri stabiliti nell' Assemblea del 31 luglio 2018. I criteri in base ai quali si dovrà svolgere il procedimento di liquidazione sono: la realizzazione al meglio dell'attività, il pagamento di tutti i creditori sociali e la distribuzione ai soci dell'eventuale residuo attivo, il tutto nel più scrupoloso rispetto delle norme di legge e nel rispetto dei principi e delle disposizioni di legge in materia.

Previsione dei tempi di chiusura della liquidazione

Il liquidatore informa che, pur essendo terminato lo stato di emergenza Covid, vi sono ulteriori momenti di difficoltà generati dal perdurare del conflitto Russo-Ucraino e dall'acuirsi della crisi energetica, che rallentano il ritorno alla normalità delle attività e crea ripercussioni sulle economie Europee e del mondo, con rallentamenti nei processi di investimento degli operatori nazionali e comunitari.

Pertanto, il liquidatore dichiara che le attività di chiusura della procedura di liquidazione ora sono subordinate anche a questi nuovi eventi, oltre alle tempistiche relative:

- alla cessione degli impianti del fotovoltaico con rogito entro il 31/12/2022 a definizione delle attività già in corso;
 - alla dismissione del terreno e delle autorimesse;
 - alla definizione delle attività di recupero crediti,
- ipotizzando la chiusura di liquidazione a dicembre 2023.

Risparmi attesi

Nessuno, ma l'effetto di tale azione di razionalizzazione sul bilancio della Città metropolitana riguarderà i proventi da dismissione e agevolerà l'attività di monitoraggio e controllo in capo alla struttura a ciò deputata.

GAL DELL'APPENNINO BOLOGNESE S.C. A R.L.
ESCLUSA DALLA DISPOSIZIONI ART. 20 AI SENSI DEL COMMA 6 BIS DELL' ART. 26
DEL D.LGS. 175/2016

Tipologia di partecipazione: diretta mista a maggioranza privata

Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 2002

Sede legale: Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 02323051207

Stato della società: attiva

Capitale sociale: Euro 68.893,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 11,427%.

Durata: al 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: M.70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione

Società controllata: no

Esito ricognizione: mantenimento della partecipazione

Oggetto sociale

La società non ha scopo di lucro e indirizza le proprie iniziative su base territoriale a sostegno e alla promozione dello sviluppo economico e sociale.

Essa può operare nei seguenti ambiti:

- redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
- animazione e promozione territoriale e dello sviluppo locale, compresi servizi di terziario avanzato nel campo del marketing territoriale, informazione e comunicazione;
- ideazione, programmazione, gestione, finanziamento e rendicontazione di programmi e progetti di sviluppo territoriale, comprese le iniziative di cooperazione interterritoriale e transnazionale;
- gestione del ciclo della progettazione e della programmazione di fondi pubblici e privati destinati allo sviluppo territoriale.

La società potrà realizzare la propria attività in forma diretta e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con soggetti di natura privata.

La società può operare nell'ambito territoriale dei regolamenti comunitari in genere, delle leggi nazionali, regionali e di ogni altro organismo atti alla realizzazione dello scopo sociale, sia a livello nazionale, che comunitario che extracomunitario.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 51 del 22/12/2021

La formulazione normativa contenuta nella legge di bilancio 2019, comma 724, introduce il comma 6 bis all'art. 26 del D.Lgs. 175/2016, che statuisce che le disposizioni dell'articolo 20 del predetto decreto non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, ovvero alle società costituite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e di Gruppi di Azione Locale Leader. Pertanto, come già rilevato nella precedente Revisione Periodica, si è proceduto e si procederà con il GAL dell'Appennino Bolognese Soc. Cons. a r. l. a valutare la sussistenza dei requisiti del Testo Unico solo con riferimento all'art. 4, comma 1, mentre verrà esclusa, nel rispetto delle nuove disposizioni di legge, la valutazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 176/2016. Si evidenzia che il GAL continuerà la propria attività dedicata alla piena attuazione del PAL 2014-2020 (riferito alla nominale programmazione comunitaria), evidenziando che l'Unione Europea ha prorogato di due anni l'attuale programmazione 2014 – 2020 del Piano di Sviluppo Rurale, destinando al GAL Appennino Bolognese

ulteriori risorse per Euro 2.938.300,00, concludendo di fatto la programmazione a giugno 2025.

Analisi della partecipazione.

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016, il G.A.L. dell'Appennino Bolognese è una società mista a maggioranza privata che non ha scopo di lucro. È un soggetto specializzato che gestisce risorse assegnate dal PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di promuovere sul territorio nuove opportunità di sviluppo economico e sociale sostenibile. In data 26/10/2015, il GAL ha presentato alla Regione la domanda di partecipazione al bando di selezione dei Gruppi di Azioni Locali e delle strategie Leader per il periodo di programmazione 2014-2020. Si dà atto che con determinazione della Regione Emilia Romagna n. 926 del 26/01/2016 il GAL dell'Appennino Bolognese, insieme ad altri 5 G.A.L. della regione, ha superato tale selezione, risultando ammissibile e assegnatario di risorse pubbliche per attivare investimenti sul territorio dell'Appennino Bolognese. I temi fondamentali del Piano riguardano il turismo sostenibile e valorizzazione delle filiere agroalimentari locali attraverso la valorizzazione degli itinerari turistici che verranno qualificati attraverso convenzioni con gli Enti locali e che vedranno coinvolte le realtà imprenditoriali attraverso l'adesione alla Carta dell'Accoglienza nonché sostenute attraverso bandi di finanziamento per la qualificazione delle imprese private locali e con la promo- commercializzazione delle eccellenze locali sui mercati extralocali. Il territorio è attualmente organizzato in sei grandi itinerari turistici. Il Piano di Azione 2014-2020 è stato elaborato in sintonia con le attività della Città metropolitana di Bologna riferite al territorio appenninico.

Il GAL sta attuando gli interventi previsti nel proprio Piano di Azione Locale 2014-2020 ed opera in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali. Per contrastare la pandemia Covid-19, nel mese di marzo 2020, sono stati prorogati i bandi in pubblicazione. Sono state inoltre prorogate le scadenze di fine lavori dei beneficiari dei bandi e delle convenzioni. Nel corso del 2021, lo stato di attuazione del Piano è rappresentato da un impegno di risorse di circa il 92% delle risorse pubbliche totali. La società si è comunque contraddistinta, negli ultimi cinque esercizi, per un costante risultato positivo di bilancio. La Società ha trasmesso il conto economico previsionale 2022 mettendo a confronto il previsionale al 31/12/2022 e il consuntivo al 31/12/2021, da cui si evince, analogamente al 2021, una chiusura dell'esercizio in corso positiva. I bilanci del GAL rispecchiano le attività condotte nell'esercizio di riferimento per l'attuazione del suddetto Piano. Si precisa che il Piano di Azione Locale LEADER, approvato dalla Regione Emilia-Romagna, in attuazione della programmazione comunitaria 2014/2020, definisce infatti sia i contributi da erogare e sia i costi di funzionamento della struttura ed alcuni costi non sono peraltro rendicontabili.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale e pertanto l'attività svolta rientra nell'ambito dell'art. 4, comma 6, del Testo Unico.

- Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8

La società, che non ha scopo di lucro, ha il fine di realizzare obiettivi comuni e condivisi tra soci pubblici e privati, attraverso la gestione e l'utilizzo di finanziamenti comunitari, per la promozione socioeconomica dell'area metropolitana. Come già evidenziato, gli ambiti tematici su cui il GAL si propone di operare nella Programmazione 2014-2020, sono primariamente "il Turismo sostenibile e in raccordo ad esso, lo sviluppo e l'innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali". Il Piano di Azione locale 2014-2020, che attua le strategie di sviluppo locale, è stato elaborato in sintonia con le attività della Città metropolitana di Bologna tese alla costruzione del Piano Strate-

gico e riferite al territorio appenninico. La partecipazione è connessa al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, pertanto, si prevede il mantenimento della partecipazione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Si conferma il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art 4, comma 6, del D.Lgs 175/2016 ma ai sensi del successivo art. 26, comma 6 bis, il GAL è escluso dall'applicazione dell'art 20 relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.

Tipologia di partecipazione: diretta mista a maggioranza pubblica

Forma giuridica: società per azioni

Anno di costituzione: 1971

Sede legale: Palazzina Doganale - 40010 Bentivoglio (Bo)

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 00372790378

Stato della società: in attività

Capitale sociale: Euro 22.436.766,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 17,56%

Durata: 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: H.52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)

Società controllata: no

Esito ricognizione: mantenimento, allo stato, senza interventi di razionalizzazione ma con verifiche e approfondimenti in tal senso

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione, attraverso tutte le operazioni conseguentemente necessarie (acquisti, costruzioni, vendite, permuta, locazioni, ecc.), dell'Interporto di Bologna, ovvero di un complesso organico di strutture e servizi integrato e finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto.

Rientrano nell'oggetto sociale la progettazione e la realizzazione di tutti gli immobili ed impianti accessori e complementari all'Interporto – ivi compresi quelli relativi alla custodia delle merci, ai servizi direzionali, amministrativi e tecnici – necessari al suo funzionamento ed al servizio degli interessi generali e delle singole categorie di utenti.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente. Le attività sono svolte nei confronti e a beneficio di determinati soggetti privati/imprese.

Stato di attuazione della Revisione Periodica adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 51 del 22/12/2021

Come è stato precisato nel precedente provvedimento di Revisione, a differenza del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate, approvato dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 2015, in cui era prevista la dismissione della partecipazione, nel Piano di Revisione Straordinaria e nei provvedimenti di Revisione Periodica riferiti alla situazione di bilancio al 31/12/2017, al 31/12/2018, al 31/12/2019 e al 31/12/2020 in cui è stato invece previsto il mantenimento sulla base dell'art. 4, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 175/2016 in quanto, in data 31 maggio 2017, il Sindaco metropolitano ha istituito il Tavolo Interistituzionale per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per "Il polo funzionale di Interporto Bologna". Le tematiche che l'accordo territoriale dovrà disciplinare sono le seguenti:

- sviluppo dell'intermodalità delle merci e potenziamento della piattaforma ferroviaria;

- miglioramento dell'accessibilità pubblica e privata delle merci e delle persone;
- prospettive di sviluppo e ampliamento del Polo;
- potenziamento delle relazioni con il territorio metropolitano, in particolare con altre piattaforme intermodali regionali;
- sostenibilità e qualificazione ambientale (qualificazione APEA e misure di decarbonizzazione) del Polo;
- potenziamento e valorizzazione dei servizi interni del Polo.

Si è sottolineato che l'Accordo costituiva un fatto nuovo amministrativo di innegabile rilievo rispetto alla situazione esistente nel 2013 e nel 2015. L'interesse al mantenimento della partecipazione in Interporto è stata collegata, da un lato, al Tavolo Tecnico Interistituzionale per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per il Polo funzionale Interporto di Bologna nonché al programma degli interventi previsti nell'Accordo Territoriale tuttora in corso di discussione fra gli interessati, dall'altro, da una rinnovata valutazione degli sviluppi di Interporto, maturata dall'amministrazione del Comune di Bologna di recente insediamento (il cui Sindaco è per legge anche Sindaco metropolitano) con delibera di Giunta, PG 503838 del 9/11/2021, che, a differenza della precedente amministrazione, ha manifestato l'interesse al mantenimento di una proprietà pubblica, per garantire un presidio pubblico in un'infrastruttura importante come Interporto, anche a garanzia dell'etica e della sicurezza sul lavoro; il raggiungimento di tale obiettivo è connesso ad una complessa operazione di riassetto societario, di modifica dell'oggetto sociale e di riconversione delle attività, supponendo un possibile trasferimento delle azioni ad altri Enti pubblici operanti in un ambito territoriale di area vasta che annoverino, tra le proprie funzioni istituzionali il trasporto delle merci, l'intermodalità e la mobilità sostenibile nell'area interportuale nonché il possibile accordo congiunto tra quelli che saranno in futuro i soci pubblici al fine di consolidare il controllo. A tal fine è stata proposta la costituzione un gruppo di lavoro, allargato ai soci pubblici e alla società Interporto stessa, per approfondire tutti gli aspetti richiesti. Si dà atto che nel 2021 non vi sono state variazioni rilevanti sul versante Accordo Territoriale, che è, ancora in fase di discussione e che, al momento della redazione della presente relazione, non ha ancora trovato la condivisione di tutti i soggetti interessati e non si è dato pertanto luogo all'approvazione e alla relativa sottoscrizione del medesimo. Nel frattempo, si è costituito il gruppo di lavoro sopracitato, anche con la partecipazione della Città metropolitana, che sta effettuando le opportune verifiche e gli approfondimenti necessari, che dovranno essere esaminati sia alla luce della compatibilità con la sostenibilità economica e organizzativa della società nel breve, nel medio e nel lungo termine e sia in coerenza con i piani e gli accordi adottati o in corso di adozione da parte della Città metropolitana medesima in merito al Polo Logistico Interporto. Inoltre si rileva che tenendo anche conto dell'importanza o delle condizioni lavorative del personale impiegato nel mondo della logistica e dei trasporti, a fine novembre 2021, il Sindaco Metropolitano ha ufficialmente presentato la Carta metropolitana per la logistica etica che è stata poi successivamente siglata a gennaio 2022 mentre il 7 giugno 2022 è stato sottoscritto in Interporto Bologna il "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra la Prefettura di Bologna e Interporto Bologna SpA". Contemporaneamente il socio Camera di Commercio di Bologna, in data 4 gennaio 2022, ha reso noto che la Giunta camerale ha confermato la volontà di dismettere la partecipazione costituita da n. 52561 azioni ordinarie, corrispondenti al 5,90% del capitale sociale ed ha chiesto alla società, non riuscendo a cedere le azioni sul mercato (i tentativi effettuati non sono andati a buon fine), la liquidazione in denaro, attivando la procedura di cui all'art 24, comma 5, del D.Lgs 175/2016; tale procedura allo stato attuale è ancora in corso di perfezionamento. Si dà atto inoltre che vi è stata una variazione nella compagine di Interporto, rilevando al 30/11/2022 che il terzo azionista, dopo il Comune di Bologna e la Città metropolitana, è diventato il gruppo bancario Intesa

San Paolo con una partecipazione del 17,21%, avendo acquistato le azioni dal socio Unicredit. A luglio 2021, il C.d.A. ha presentato ai soci il nuovo Piano Strategico quinquennale 2022-2026 che è incentrato su uno specifico obiettivo: la trasformazione della Società in un'impresa di servizi a valore aggiunto alle merci e alle persone, ed è in corso un ulteriore aggiornamento reso necessario dal continuo modificarsi degli scenari socio-economici di riferimento, resi ancora fortemente incerti dagli ultimi colpi di coda della pandemia e del protrarsi della guerra russo-ucraina e dal conseguente aumento dei costi delle materie prime e dell'energia nonché dei relativi effetti sui servizi e sul programma di investimenti della società.. Inoltre l'infrastruttura ferroviaria è attualmente oggetto di un importante programma di investimenti a cura di Interporto di Bologna S.p.A. finanziato da risorse proprie con l'importante contributo del MIT-Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Alla luce delle verifiche e degli approfondimenti in corso, potrà prendere forma un possibile nuovo assetto della Società Interporto, oltre che pervenire ad una precisazione della sua *mission* anche maggiormente conforme alle previsioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica . Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in adempimento del D.Lgs. 175/2016, la società è stata costituita in data 22 giugno 1971 con atto a ministero notaio Giovanni De Socio, rep. 42224/3443 e la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) ha partecipato alla costituzione della società con atto del Consiglio provinciale PG 3443 del 06/02/1970.

La partecipazione della Provincia, ora Città metropolitana, alla società Interporto era connessa agli obiettivi originari della creazione dell'infrastruttura, oggetto dell'attività della società, consistenti nel liberare la città dal trasporto delle merci non compatibile con le attività e la struttura urbana, aumentare la competitività delle imprese di trasporto e di logistica per offrire servizi più qualificati al sistema produttivo, promuovere il trasporto ferroviario ricorrendo all'intermodalità.

La società ha contribuito a promuovere una logistica intesa come motore di sviluppo del sistema economico locale e regionale e a sviluppare l'intermodalità come scelta responsabile per un modello di crescita attento alla sostenibilità ambientale. Peraltro, l'Ente ha contribuito sin dagli anni '70, con notevoli risorse allo sviluppo dell'infrastruttura realizzata dalla società Interporto. Nel Piano territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna (delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30/03/04 e successive modifiche (fino al 12/04/2017) l'Interporto è stato classificato come "Polo funzionale della logistica Intermodale".

L'Interporto è quindi una società di servizi che opera su tre mercati:1) il comparto immobiliare logistico, in qualità di sviluppatore di aree destinate ad attività di logistica; 2) la gestione dei servizi ferroviari di terminal intermodali in aree di proprietà di RFI, in collaborazione con Terminal Italia, società del gruppo FS; 3) la produzione di servizi condominiali e di facility management and maintenance offerti alle società insediate in Interporto. Alla società partecipano tre soci pubblici: Città metropolitana (17,56%), Comune di Bologna (35,10%) e Camera di Commercio di Bologna (5,90% ora decisa a dismettere la partecipazione) e la rimanente parte di soci privati sono prevalentemente banche. Tuttavia, come è stato rilevato nel precedente Piano, si deve evidenziare che, nonostante gli sforzi compiuti in questi anni, la capacità complessiva dei servizi Ferroviari e dei servizi condominiali e di *facility management and maintenance* offerti alle società insediate in Interporto di generare margini sufficienti a garantire la sostenibilità economica non è stata ancora pienamente raggiunta. Si dà comunque atto che il 2021 si è caratterizzato per il significativo rilancio del segmento ferroviario, con un aumento del traffico +18,3% di treni e di carri rispetto al 2020, un dato che non si registrava dal 2012. Parallelamente, sono cresciuti complessivamente i servizi ferroviari gestiti dalla Società. Particolarmente importante il consolidamento delle relazioni sulle direttrici Bologna-Bari e Bologna-Zeebrugge a cui si sono aggiunti nel corso dell'anno i nuovi servizi Bologna -_Colonia e Bologna

Rotterdam. I ricavi del segmento sono di conseguenza in crescita del +5,7%, ma soprattutto è tornato positivo il MOL, dopo alcuni anni di valori negativi, dovuti alle difficoltà di avvio dei servizi HTO. In prospettiva all'ulteriore sviluppo del business ferroviario contribuirà in maniera significativa l'assegnazione del finanziamento di 4,6 milioni di Euro del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims ex MIT) a cui si aggiungono 3,4 milioni di autofinanziamento per un totale di 8 milioni che la società in accordo con RTI- Rete ferroviaria italiana investirà nell'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria del terminal container. Un intervento che si attendeva da anni e che rappresenta un primo importante passo verso il pieno rilancio della competitività della piattaforma ferroviaria bolognese.

Nel corso del 2021 il management di Interporto Bologna S.p.A., di concerto con il Consiglio di Amministrazione, ha ultimato la stesura del Piano Strategico 2022-2026. Obiettivo del Piano quello di delineare le condizioni necessarie a garantire la sostenibilità economica della Società nel lungo periodo, a fronte di un delicato e complesso periodo di transizione. Tale percorso parte dal presupposto che in futuro Interporto Bologna S.p.A. non potrà basare il proprio equilibrio di bilancio soltanto sulle vendite immobiliari e sul conseguente margine da esse prodotto, ma dovrà poter contare in misura sempre maggiore sia sui ricavi sia sui margini di contribuzione delle attività facenti capo al segmento ferroviario e del facility management. Un percorso necessariamente graduale, nell'ambito del quale lo stesso segmento immobiliare subirà una progressiva trasformazione dettata dalla necessità di fondarsi non soltanto sulla compra vendita di terreni relativi alla nuova area di sviluppo nell'ambito del IV PPE, ma anche sulla costituzione di una quota di immobili di proprietà, in grado di produrre una rendita annuale in progressiva crescita. Il Piano 2022- 2026 tiene conto della situazione di stallo dell'iter approvativo dell'Accordo Territoriale di sviluppo immobiliare dell'infrastruttura nel c.d. IV PPE. In relazione a ciò, il Consiglio di Amministrazione ha condiviso che lo sviluppo su base quinquennale di Interporto Bologna faccia riferimento a due possibili scenari: scenario che comprende il IV PPE da sostanzarsi con la sottoscrizione dell'accordo territoriale con la Città metropolitana ed i Comuni di Argelato, Bentivoglio e San Giorgio di Piano e successivamente dell'Accordo di Programma e scenario che non comprende il IV PPE. Lo scenario che comprende il IV PPE risulta di maggior valore per la Società e apre una nuova fase di sviluppo ad ampio respiro che permette di completare il percorso di "cambio pelle" che la Società ha avviato negli ultimi anni. L'Interporto è una società mista a maggioranza pubblica ma non a controllo pubblico. Si consideri che nessuno dei soci detiene una partecipazione di controllo monocratico ai sensi dell'art. 2359 c.c., né sussiste un controllo congiunto in base a quanto previsto dall'art. 2, lett. b), D.Lgs. n. 175/2016 e né sussistono patti parasociali che garantiscono il voto unanime su determinate e significative decisioni. Ad oggi non si riscontrano orientamenti comuni in merito alle scelte strategiche, come si evince dal fatto che la stessa decisione di dismissione, a suo tempo effettuata dal Comune di Bologna e dalla CCIAA di Bologna non è stata confermata dalla Città metropolitana, quale Ente territoriale di area vasta e in ragione che l'interporto, quale polo intermodale logistico, si sviluppa su un territorio che comprende l'area metropolitana bolognese e anche oltre la medesima. Inoltre, mentre la Camera di Commercio ha confermato la decisione di dismissione che non è stata invece convalidata dal socio Comune di Bologna. Allo stato, tenuto conto della posizione assunta dalla Camera di Commercio, occorre verificare il nuovo assetto dei soci pubblici, al fine di eventualmente consolidare e formalizzare il controllo pubblico sulla società. In tema di controllo congiunto si richiama la Giurisprudenza amministrativa e contabile indicata con riferimento a BolognaFiere S.p.A.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), si consideri che la società ha chiuso in perdita n. 2 esercizi su 5 ovvero l'esercizio 2019 e l'esercizio 2020 mentre l'esercizio 2021 è tornato in utile. L'esercizio 2019 ha chiuso con una rilevante perdita che trova giustificazione in primo luogo dalla

perdita straordinaria pari a 3,1 milioni di Euro provocata dai risultati non in linea con le aspettative del progetto Mercitalia Fast., con l'esercizio del diritto di recesso dal contratto con Mercitalia Logistics a far data dal 07/11/2019. L'entità della perdita del 2019 trova inoltre giustificazione nella posticipazione della vendita di 6.700 mq. di terreno, inizialmente programmata nel 2019, e rinviata a gennaio 2020 per responsabilità dell'acquirente; la perdita del 2020, di minore entità, trova giustificazione nella mancanza di margine sufficiente a coprire anche gli oneri finanziari e le imposte. Entrambe le perdite sono state coperte con le riserve disponibili di patrimonio netto. Il 2021 si inserisce in una fase molto incerta dell'economia europea e nazionale, non ancora uscita dalle conseguenze negative della pandemia da COVID-19 a cui sono andati sovrapponendosi l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e di altre materie prime derivanti, dal 24 febbraio 2022, dalla guerra russo-ucraina che ha contribuito ad accrescere il grado di incertezza del quadro internazionale.

In tale contesto, l'Interporto di Bologna, non si è mai fermato, continuando le sue attività, assicurando, in particolare, la prestazione dei servizi alle aziende insediate nell'infrastruttura nonché i servizi connessi al settore del trasporto ferroviario. Il valore della produzione 2021 è stato pari a Euro 23.381.581,00 contro Euro 25.605.473,00 del precedente esercizio, facendo registrare un decremento di Euro 2.223.892,00 rispetto al 2020, principalmente per la vendita di minor superficie di terreni (32.700 mq. nel 2021 contro 66.000 nel 2020); si tratta di un decremento previsto, dato il prossimo esaurimento delle aree disponibili. Nel 2019, situazione pre-covid; invece, il valore della produzione era stato pari a Euro 26.754.778,00. In termini di fatturato nel 2021 si registra un incremento di ricavi per tutto il comparto servizi, sia ferroviari e intermodali (circa +5,7%), sia di altri servizi (vendita carburante, servizi condominiali e facility management).

I costi di produzione del 2021 ammontano invece a Euro 23.316.247,00 a fronte di Euro 25.528.073,00 del 2020 ed Euro 28.358.791,00 nel 2019. I costi 2021 si decrementano di Euro 2,2 milioni rispetto all'anno precedente, principalmente per effetto dei minori costi legati alla vendita degli ultimi terreni del III Piano particolareggiato.

Tra le voci di costo più rilevanti si richiamano i costi per servizi e i costi di personale.

I costi per servizi, che passano da Euro 16.073.089,00 del 2019 a Euro 15.020.271,00 del 2020 ed a Euro 13.454.632,00 del 2021, rilevando una significativa riduzione nel triennio considerato.

La voce costi per servizi è formata dalle seguenti componenti: costi per servizi attività immobiliare, costi per servizi attività di Hub, costi per servizi attività ferroviarie ed intermodali e costi per servizi amministrativi, tecnici e commerciali. I costi per servizi attività immobiliare passano da Euro 3.156.529,00 del 2020 a Euro 1.568.342,00 del 2021; i costi per servizi attività di hub passano da Euro 4.021.767,00 a Euro 4.706.794,00 (tali costi si incrementano rispetto all'esercizio precedente in coerenza con l'incremento dei ricavi); costi per servizi attività ferroviari e intermodali passano da Euro 6.425.476,00 a Euro 5.974.388,00; i costi per acquisto di servizi amministrativi, tecnici e commerciali passano da Euro 1.416.499,00 a Euro 1.205.108,00.

Con riferimento ai costi per acquisto di servizi amministrativi, tecnici e commerciali a carico della Società si rileva in particolare che si decrementano complessivamente i costi per prestazioni tecniche e professionali per Euro 182.058,00 ed i costi generali per Euro 60.711,00 mentre si incrementano i costi commerciali e marketing per Euro 33.661,00. Si precisa che le principali voci di costo che compongono i costi generali sono: utenze e manutenzioni per Euro 136.977,00, assicurazioni per Euro 181.678,00, oneri bancari per Euro 118.020,00, altri oneri per Euro 83.313,00. I costi generali sono comunque oggetto di un'attenta e continua revisione e monitoraggio da parte dell'organo amministrativo.

Con riguardo ai costi di personale, nel 2021 ammontano a Euro 1.715.191,00; nel 2020 a Euro 1.591.887,00 ed Euro 1.600.941,00 nel 2019. Si precisa che il numero medio del personale nel 2021 è di 22 unità (24 nel 2020 e 25 nel 2019), confermando il programma di riduzione del personale. Nel

corso del 2021 hanno cessato l'attività n. 3 lavoratori e hanno iniziato l'attività n. 1 lavoratore. Si precisa che l'incremento del costo del personale nel 2021 è dovuto al costo straordinario relativo all'uscita del dipendente che era impiegato al distributore carburanti. E' avvenuta una transazione in sede conciliativa col dipendente che ha regolato la sua uscita e, all'interno di questa conciliazione, l'azienda ha corrisposto una buonuscita al dipendente stesso. Inoltre, c'è stato anche un adeguamento salari legato al rinnovo del CCNL logistica a livello nazionale.

Nonostante il protrarsi dello stato di emergenza legato alla crisi pandemica, la Società ha raggiunto anche nel 2021 un ulteriore miglioramento della propria Posizione Finanziaria Netta che registra un saldo positivo di circa Euro 8,5 milioni di Euro in miglioramento di Euro 1,7 milioni rispetto allo scorso esercizio. La società continua nell'azione di riduzione e razionalizzazione dei costi, in particolar modo quelli fissi. Un percorso di razionalizzazione dei costi, come noto, era stato avviato dalla società già nel 2015, con l'integrazione fra GSI ed Interporto, continuato nel 2016 e nel 2017 anche con il perfezionamento della procedura di fusione per incorporazione della Servizi Real Estate S.r.l.e da ultimo con la liquidazione del Consorzio IB Innovation. L'impegno della società volto alla razionalizzazione della struttura e dei suoi costi trova conferma anche nel Piano industriale 2019-2021 e in quello 2022-2026. Il risultato dell'esercizio 2021 denota quindi un importante sforzo di razionalizzazione dei costi, di diversificazione dei ricavi e rafforzamento della solidità finanziaria. Con riferimento all'impatto derivante sul bilancio dalla guerra attualmente in corso, pur non comportando un rischio per la continuità aziendale, influenzano sia l'andamento dei ricavi dell'esercizio 2022, ma soprattutto la marginalità dei servizi di trasporto merci ferroviari ed intermodali dato l'aumento dei costi per materie prime e per le spese energetiche: la società monitora costantemente la situazione dal punto di vista economico che finanziario, al fine di valutare al meglio le azioni da mettere in campo affinché gli effetti negativi siano contenuti il più possibile. Le previsioni di chiusura del bilancio 2022 non sono positive.

Con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021 è venuto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, rinnovato con l'approvazione del bilancio 2020 per un solo esercizio, come già rilevato, ai sensi dell'art. 17.4, e si è proceduto al suo rinnovo quale organo collegiale, composto da tre componenti, per tre esercizi. Sono stati confermati i medesimi compensi approvati nel 2021 (si veda schema indicato successivamente ove sono riportate le condizioni art. 20D.lgs 175/2016) che peraltro erano stati deliberati inizialmente dall'Assemblea del 29 giugno 2015 e confermati nelle successive assemblee che hanno provveduto alla nomina dell'organo sempre nell'ottica di un contenimento dei costi. Non essendo una società a controllo pubblico non è stata trasmessa la delibera alla Corte dei Conti e al MEF, come già rilevato.

Per quanto sopra esposto si rileva che la società sta proseguendo nelle azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento mentre i soci pubblici stanno effettuando i necessari approfondimenti per interventi volti ad una complessiva operazione di riassetto societario.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e Attività ammesse – art. 4

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 2, lett. b).

- Motivazione della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono attività di cui ai commi 6,7,8

L'interesse al mantenimento della partecipazione è collegato, da un lato, al Tavolo Tecnico Inter-istituzionale per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per il Polo -logistico Interporto di Bologna nonché al programma degli interventi previsti nell'Accordo Territoriale tuttora in corso di discussione fra gli interessati, dall'altro, da una rinnovata valutazione degli sviluppi di Interporto, maturata

dall'amministrazione del Comune di Bologna (il cui Sindaco è per legge anche Sindaco metropolitano), che, a differenza della precedente, ha manifestato l'interesse al mantenimento di una proprietà pubblica, per garantire un presidio pubblico in un'infrastruttura importante come Interporto, anche a garanzia dell'etica e della sicurezza sul lavoro; il raggiungimento di tale obiettivo è connesso ad una complessa operazione di riassetto societario, di modifica dell'oggetto sociale e di riconversione delle attività. A tal fine è stata proposta la costituzione un gruppo di lavoro, allargato ai diversi Enti soci e alla società Interporto stessa, per approfondire tutti gli aspetti richiesti, a cui partecipa anche la Città metropolitana. Tenendo anche conto dell'importanza o delle condizioni lavorative del personale impiegato nel mondo della logistica e dei trasporti, a fine novembre 2021, il Sindaco Metropolitano ha ufficialmente presentato la Carta metropolitana per la logistica etica che è stata poi successivamente siglata a gennaio 2022. Tra i principi su cui si fonda vi è, in particolare, il tema della sicurezza sul lavoro, che prevede, quali linee di intervento, quelle della formazione continua, della scelta degli appaltatori nelle ditte di facchinaggio, passando per il rispetto dei contratti e della corretta applicazione della normativa sulla salute e sicurezza, non trascurando i sistemi innovativi e di welfare.

- Condizioni art. 20, comma 2

	2019	2020	2021
Numero medio dipendenti	25	24	22
	1 dirigenti 5 quadri 18 impiegati 1 operaio	1 dirigenti 5 quadri 18 impiegati	1 dirigente 6 quadri 15 impiegati
Numero amministratori	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	0	0	3*
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	0	0	3*
Costo del personale	1.600.941,00	1.591.887,00	1.715.191,00
Compensi amministratori	114.912,00	114.400,00	114.400,00**
Compensi componenti organo di controllo	45.306,00	39.272,00	36.459,00**

**Nomina Assembleare su designazione congiunta Città metropolitana e Comune di Bologna*

***Il dato rilevato dei compensi degli organi sociali è comprensivo di oneri previdenziali*

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Spinedi Marco	72.800,00
Mengoli Claudio	20.800,00
Stefani Daniela	20.800,00
Totale	114.400,00

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Preti Patrizia	14.815,40

Mele Tommaso	10.942,18.
Sapori Daniela	10.701,16
Totale	36.458,74

Risultati d'esercizio	
2017	262.595,00
2018	853.888,00
2019	-1.348.770,00
2020	-29.261,00
2021	42.318,00

Fatturato

Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2019	21.989.646,00	1.491.968,00 di cui 415.184,00 contributi in conto esercizio	23.481.614,00
2020	28.752.016,00	3.102.217,00 di cui 386.805,00 contributi in conto esercizio	31.854.233,00
2021	24.520.803,00	3.217.601,00 di cui 295.710,00 contributi in conto esercizio *	27.738.404,00
Fatturato medio			27.691.417,00

**I contributi in conto esercizio al 31/12/2021 si riferiscono alle provvidenze erogate da Gestore Servizi Elettrici S.r.l a fronte della produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici. Il contributo spettante per l'impianto integrato è di € 0,397 per Kwhp per una durata di 20 anni. L'esiguo ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20, comma 2.*

Per quanto sopra esposto, dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2 lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio di oltre 1 milione nel rispetto dei limiti previsti dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2 lett. d);
- la Città metropolitana non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Interporto (art. 20, comma 2, lett. c);

- non si ravvisa la necessità allo stato di aggregare Interporto ad altre società cui la Città Metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei (art. 20, comma 2 lett.g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f), visto che la società sta proseguendo nelle azioni di razionalizzazione dei medesimi mentre i soci pubblici attraverso il Gruppo di lavoro stanno effettuando le verifiche e gli approfondimenti necessari relativi ad interventi volti ad una complessiva operazione di riassetto societario.

Pertanto la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Società indirette

Le partecipazioni che la società detiene alla data del 31/12/2021 o che dovesse detenere in futuro non costituiscono per la Città metropolitana di Bologna "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g) del Testo Unico e quindi non vengono prese in considerazione, come previamente rilevato.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Si conferma il mantenimento della partecipazione in Interporto Bologna S.p.A., in continuità con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica e con la Revisione Straordinaria. L'attività svolta viene, anche in tale provvedimento, ricondotta nell'ambito della previsione di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 175/2016.

Gli esiti dell'elaborazione dell'Accordo Territoriale, ancora in corso di definizione, saranno oggetto di valutazione da parte dell'Ente, il quale dovrà altresì tener conto: 1) della procedura dismissione di n. 6151 azioni di Interporto da parte del socio Camera di Commercio; 2) della volontà dell'amministrazione comunale che ha manifestato l'interesse al mantenimento di una proprietà pubblica in un'infrastruttura importante come Interporto attraverso una complessa operazione di riassetto societario, di modifica dell'oggetto sociale e di riconversione delle attività..

La realizzazione di tali nuovi scenari comporterà, altresì, la necessità di verificarne gli effetti sull'Interporto e sulla Città metropolitana. In particolare, gli effetti sull'Interporto dovranno essere esaminati alla luce della compatibilità del rinnovamento con la sostenibilità economica e organizzativa della società nel breve, nel medio e nel lungo termine. Gli effetti sulla Città metropolitana dovranno essere analizzati, invece alla luce della compatibilità con i piani e gli accordi adottati o in corso di adozione da parte della Città metropolitana medesima in merito al Polo logistico Interporto, nonché accertando la piena coerenza con le disposizioni del Testo Unico partecipate. Pertanto, si tratta di mantenimento con conferma dell'impegno della partecipazione della Città metropolitana al Gruppo di lavoro, che sta operando per la verifica di un possibile rinnovamento della società, in collaborazione con il socio Comune di Bologna e con Interporto stesso, che dovrà tenere conto degli effetti e delle variabili sopra precisate.

LEPIDA S.C.P.A.

Tipologia di Partecipazione: diretta ed in house providing ad esclusiva partecipazione pubblica

Forma giuridica: società consortile per azioni

Anno di costituzione: 2007

Anno trasformazione da S.p.A in S.c.p.A: 1° gennaio 2019

Sede legale: Via della Liberazione n. 15 – 40128 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 02770891204

Stato della società: attiva

Capitale sociale: Euro **69.881.000,00** interamente versato.

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 0,0014%

Durata della società: 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: 620200 Attività di consulenza informatica

Società controllata: controllo analogo congiunto

Esito ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale

A favore degli enti pubblici soci:

- realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; servizi di "datacenter & cloud" e servizi previsti dal "modello di amministrazione digitale";
- gestione del Servizio “Numero Unico Europeo di Emergenza – NUE 112” e delle relative componenti tecniche.

A favore dei cittadini servizi:

- accesso ai servizi della sanità regionale mediante piattaforme informatiche.

Attività affidate dalla Città Metropolitana di Bologna

La Città metropolitana ha attualmente affidato a Lepida i seguenti servizi:

- Data center;
- Nuovo data center Garsia;
- Manutenzione della sottorete in fibra ottica “MAN Lepida città di Bologna”;
- Utilizzo rete Erretre;
- Contratto Oracle;
- Connettività rete “LEPIDA”
- GDPR 679/2016
- Collegamento rete Villa Smeraldi
- Firewall as a service
- Gestione apparato Centro Stella delle scuole
- AdriER

I servizi affidati sono regolati da affidamenti di incarichi/convenzioni nell’ambito della programmazione annuale e pluriennale dell’attività della società. Il controllo sui contratti di servizio e sulla qualità dei servizi erogati è esercitato dalle strutture competenti per materia che hanno sottoscritto i relativi contratti.

Stato di attuazione della Revisione Periodica, adottata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 51 del 22/12/2021

Nella Revisione Periodica, in attuazione dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n.51 del 22/12/2021, è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti espressi con le precedenti Revisioni Ordinarie di cui alle delibere di Consiglio metropolitano n.37 del 9/12/2020, n. 70 del 17/12/2019 e n. 55 del 12/12/2018, con la Revisione Straordinaria, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 47 del 27/09/2017 e con il Piano Operativo di Razionalizzazione di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 44 del 29 luglio 2016. Le attività svolte dalla società, nell'interesse esclusivo dei soci, rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016. L’attività svolta dalla società nei confronti dell’Ente si inquadra tra quelle indicate nella lettera d) dell’art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo. Nel corso 2021 è proseguito lo stato di emergenza conseguente alla diffusione della pandemia da nuovo coronavirus (Covid-19) iniziato nel 2020; tale fenomeno ha limitato notevolmente i comportamenti umani, causando localmente il rallentamento o l'interruzione di certe attività economiche e commerciali. Per la Società tale epidemia ha avuto un impatto sulle modalità organizzative del lavoro, ma non ha implicato un effetto negativo sulle attività aziendali. Infatti, la società ha dato corso alle attività di cui ai contratti in essere senza soluzione di continuità e pertanto tali attività sono procedute secondo le tempistiche previste dalle convenzioni e in stretto contatto con la committenza. La

Società, pertanto, si è progressivamente adeguata al fenomeno, al fine di individuare tempestivamente (e dove possibile prevenirne) i potenziali impatti sull'esercizio. Nel 2021 la Società è stata chiamata a supportare l'attività degli Enti soci potenziando servizi di rete, data center, e supporto alle attività informative sanitarie e degli strumenti del FSE e potenziamento del rilascio delle identità digitali e in quanto società consortile, per statuto ha operato in assenza di scopo di lucro. Agli effetti derivanti dalla pandemia da Covid 19 agli inizi del 2022 si sono aggiunte le problematiche derivanti dal conflitto, tuttora in corso, Russo- Ucraino (aumento dei costi energetici, del gas, della materia prime con impennata dell'inflazione). La società ha provveduto a informare i soci nelle sedute del CPI- Comitato permanente di indirizzo, luogo dove si esercita il controllo analogo, e per i servizi di data center ha messo a disposizione dei soci un cruscotto, dove è possibile visualizzare l'impatto del maggior costo dell'energia sui servizi acquisiti. In ogni caso, eventuali costi eccedenti rispetto all'impegno adottato dai soci saranno oggetto di conguaglio e non avranno influenza sull'atteso pareggio. Nel mese di marzo 2022, sempre a seguito del conflitto in Ucraina, è stato aumentato il livello di allerta relativo al rischio di attacchi informatici.

Nell'Assemblea straordinaria del 15 settembre 2021 è stato approvato l'aggiornamento dell'Articolo 6.4 dello Statuto relativo al rinnovo della delega all'organo amministrativo dell'aumento del capitale sociale in previsione dei conferimenti individuati nel Piano industriale 2021-2023, evidenziando che la previsione è stata confermata nel Piano industriale 2022-2024 e nel Piano 2023-2025 in corso di approvazione ma, principalmente, a causa della gestione dell'emergenza Covid, si è reso necessario uno spostamento temporale delle azioni previste. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti di razionalizzazione, la società è stata costituita, ai sensi dell'art.10 della legge Regione Emilia-Romagna n. 11/2004 (Sviluppo regionale della società dell'Informazione) in data 01 agosto 2007, con atto del notaio Federico Stame, Rep.50749/19094. È una Società a totale ed esclusivo capitale pubblico. Società strumentale in house providing partecipata, oltre che dalla Regione E.R., con la quale realizza la parte più importante della propria attività, anche da Province, Comuni ed altri Enti dell'ambito regionale per un totale complessivo attuale di 446 soci. La Regione esercita attività di direzione e coordinamento sulla società.

La Provincia di Bologna, ora Città metropolitana, ha aderito alla società con atto del Consiglio provinciale n. 56 del 6 settembre 2010 e detiene analogamente agli altri Enti locali n. 1 (una) azione corrispondente allo 0,0014% del capitale sociale.

Lepida S.p.A., è lo strumento operativo, promosso dalla Regione Emilia - Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici, ai sensi di quanto previsto dalla citata L.R. 11/2004. La rete Lepida è stata realizzata al fine di garantire alle Pubbliche amministrazioni la connettività a banda larga, consentendo l'erogazione di servizi informatici ed è in grado di supportare la realizzazione di servizi innovativi, in quanto è oggetto di continua evoluzione in termini architetture e prestazionali. Si rammenta che l'Assemblea straordinaria dei soci del 12 ottobre 2018 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Cup 2000 Sc.p.A. in Lepida S.p.A., con contestuale trasformazione dell'incorporante da Società per azioni in società consortile per azioni e conseguente aumento del capitale sociale da Euro 65.526.000,00 a Euro 69.881.000,00, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale. Lepida, infatti, costituisce lo "strumento organizzativo specializzato" preposto allo svolgimento, secondo criteri di economicità ed efficienza, dei servizi di interesse generale e alla produzione di beni e servizi, come descritti nell'oggetto sociale, funzionali al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci.

Si dà atto che la società possiede tutti i requisiti strutturali previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale per la qualificazione di un soggetto in house providing espressamente indicati dall'art. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall'art 16 del D.lgs 175/2016. Lepida è, conseguentemente, sottoposta ad un controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna e dagli altri enti pubblici, entrati in società nel corso del tempo, sulle proprie strutture organizzative. Tale controllo analogo avviene, in maniera congiunta, per il tramite del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento degli enti soci, il cui funzionamento è regolato da apposita Convenzione Quadro tra i Soci, approvata anche dal Consiglio metropolitano con delibera n. 14 del 27 febbraio 2019. Il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento (CPI) è composto complessivamente da 31 membri, di cui l'Area Metropolitana di Bologna ne indica 2, che sono identificati rispettivamente nel Comune di Bologna, quale Comune di maggiore dimensione, in rappresentanza di se stesso, e nella Città metropolitana, in rappresentanza di 54 Comuni, 7 Unioni e se stessa. Si precisa inoltre che il CPI nelle azioni di controllo opera anche tramite sottocommissioni tecniche di valutazione (CTV) ed amministrative (CTA), partecipate anche da delegati della Città metropolitana. Inoltre la Regione Emilia-Romagna ha introdotto un Modello amministrativo di controllo analogo sulle sue società affidatarie in house, definito con DGR 840/2018 e da ultimo aggiornato con DGR 10694/2020; tale modello prevede che la Regione Emilia-Romagna, tramite le proprie strutture, ponga in essere un'attività di verifica e controllo su Lepida ScpA e sulle altre società affidatarie in-house, al termine della quale la Regione è in grado di certificare la corrispondenza dell'azione della società alla normativa vigente. Le risultanze di tali controlli sono comunicate a tutti i Soci ed oggetto di discussione e valutazione nelle sedute del CPI.

Rispetto agli obblighi imposti dal D.Lgs 175/016 si rileva che: 1) ai sensi dell'art. 6, c. 1 (le cui modalità di attuazione di tale onere, applicato a partire dall'esercizio 2020, sono stabilite dalla direttiva sulla separazione contabile emanata dal MEF in data 9/09/2019 ai sensi dell'art 15, comma 2 del medesimo decreto), la società ha indagato sulla presenza di attività svolte protette da diritti speciali o esclusivi e ha ritenuto che non sia soggetta all'applicazione del suddetto onere. L'analisi è stata rivolta in particolare a tutte quelle azioni che rientrano nell'ambito delle telecomunicazioni ed è stato verificato, anche sulla base di disposizioni normative, che debba escludersi che tale previsione possa trovare applicazione nell'ambito della concorrenza dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Nel dettaglio le motivazioni di esclusione sono riportate nelle Relazione sulla gestione; 2) in quanto società a controllo pubblico, è tenuta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e a pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio, la Relazione sul Governo Societario che deve contenere: uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, comma 2 del citato decreto) e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5). L'organo amministrativo della società ha predisposto il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che si sostanzia nel monitoraggio dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali. I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 175/2016 hanno indotto l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere. Nella Relazione sul Governo Societario si rileva che deve essere comunque mantenuto un focus di attenzione sul cash flow, anche mediante un sollecito di attenzione verso gli enti soci relativamente al rispetto delle scadenze di pagamento e di autorizzazione all'emissione fatture. In riferimento a quanto prescritto dall'art. 6, comma 3, del richiamato D.Lgs. 175/2016, sono stati indicati gli strumenti integrativi di governo societario, valutando l'adeguatezza degli strumenti già adottati. La società, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non ha ritenuto necessario dotarsi di un ufficio di controllo interno, motivando la scelta di non adottare ulteriori strumenti integrativi; 3) la società ha adeguato lo statuto alle altre disposizioni del D.Lgs 176/2016,

contenente anche la previsione relativa ai limiti di fatturato di cui all' art.16, c. 3 ed ha operato nel rispetto della vigente normativa sui contratti pubblici; 4) con riferimento all'art.25, comma 1, del D.Lgs 175/2016, Lepida ha effettuato la ricognizione non rilevando eccedenze di personale, come risulta del resto anche dai Budget e dai Consuntivi.

Si dà atto che la Città Metropolitana ha ricompreso la società nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica anche con riferimento all'esercizio 2021.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f),

Si consideri che il bilancio 2021 è il terzo bilancio positivo di Lepida dopo la fusione per incorporazione di Cup in Lepida medesima e operando come società consortile, ha esercitato in assenza di scopo di lucro, tendendo a uniformare i costi delle prestazioni per i soci, stabilendo l'obiettivo del pareggio di bilancio, raggiunto anche mediante conguaglio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate. La società persegue un trend positivo dei valori economici e chiude l'esercizio 2021 con un risultato netto positivo, registrando un utile aziendale netto pari a Euro 536.895,00 a valle del conguaglio consortile complessivo di Euro 2.871.115,00 e con il valore della produzione che si attesta su Euro 68.184.400 (60.583.006,00 nel 2020). Sia il Collegio Sindacale che la società di Revisione, sui rispettivi tre bilanci, approvati dopo la fusione, si sono espressi positivamente senza rilievi e/o raccomandazioni. Lepida svolge prevalentemente attività strumentali per i propri Enti Soci. Lepida ha prestato la propria attività per oltre l'80% nei confronti dei propri soci con una ripartizione dei ricavi che registra la seguente suddivisione percentuale: il 45,1% da Regione, il 46,8% dagli altri Enti soci e l'8,1% dagli altri soggetti terzi. Gli indicatori di redditività sono tutti positivi e dimostrano la capacità della società di produrre reddito e di generare risorse, anche se influenzata dagli obiettivi della gestione consortile. Lepida ha operato altresì nel sostanziale equilibrio finanziario, riuscendo, come nei precedenti esercizi, a far fronte ai fabbisogni finanziari sostanzialmente con mezzi propri, riducendo al minimo il ricorso al capitale di credito.

Al fine di razionalizzare il processo di definizione e controllo degli obiettivi del TUEL e del TUSP, evitando l'attribuzione alla società di indirizzi diversificati da parte dei numerosi soci pubblici, l'istruttoria per la definizione degli obiettivi TUEL (art. 147 quater) e TUSP (art. 19) è stata svolta all'interno della cornice definita dal DEFR della Regione, nell'ambito del CTA (di supporto al CPI) e successivamente approvati dal CPI, luogo in cui si esercita il controllo analogo, nonché dalla Giunta regionale. Si ricorda che il monitoraggio del raggiungimento di tali obiettivi è esercitato dalla Regione, nell'ambito dei controlli svolti dalla struttura di vigilanza; gli esiti del controllo sono portati al CTA e successivamente al CPI. L'esito di tale verifica e la relativa rendicontazione al 30 giugno degli obiettivi sono riportati nella relazione semestrale sulla gestione e sottoposti all'approvazione del CPI entro settembre. Analogamente l'esito dei controlli sulla rendicontazione al 31 dicembre viene sottoposto all'approvazione del CPI contestualmente all'approvazione del bilancio e vengono riportati nella Relazione sul Governo Societario analogamente ai nuovi obiettivi assegnati, come peraltro risulta nella relativa documentazione dell'esercizio 2021.

Si dà atto che nella Relazione sul Governo societario relativa al bilancio 2021 si riscontra la rendicontazione degli obiettivi Tuel e Tusp assegnati alla società nel 2021 e condivisi nel Comitato Permanente di indirizzo e di Coordinamento dove viene esercitato il controllo analogo. La Società, nel corso dell'anno, ha operato attivamente nella direzione del raggiungimento degli obiettivi 2021 assegnati. Con riguardo al complesso delle spese di funzionamento, in particolare è stato assegnato - con decorrenza dal 2021 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o dei soci che congiuntamente la controllano - il seguente "obiettivo": per ciascun esercizio, a consuntivo, l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" (da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "oneri

diversi di gestione” e con i “costi per il personale” assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) sul “valore della produzione”, non dovrà superare l’analoga incidenza media aritmetica percentuale (delle medesime “spese/quote, rispetto al “valore della produzione”) degli ultimi cinque bilanci di esercizio precedenti, approvati all’inizio del medesimo esercizio. Nel resoconto si rileva che la media aritmetica dell’incidenza delle spese funzionamento degli ultimi 5 anni è pari 93,41% e l’incidenza 2021 è pari all’ 89,74% (Costi della produzione - Oneri diversi di gestione/Valore della Produzione), con raggiungimento dell’obiettivo. Sono inoltre riportati i valori per determinare l’incidenza percentuale del complesso spese di funzionamento

Sono altresì riportati gli obiettivi assegnati sulla base del TUEL e fissati per il 2021 nonché il relativo grado di raggiungimento. Si dà atto che gli obiettivi sono stati raggiunti.

Gli obiettivi sono recepiti dalla Società con delibera del C.d.A e pubblicati sul sito - sezione Società Trasparente. Gli obiettivi finora condivisi dall’Ente nel CPI sono stati riportati rispettivamente nel DUP 2021-2023, nel DUP 2022-2024 e nel DUP 2023-2025 in corso di approvazione.

Il C.d.A. del 17/07/2022 ha approvato la relazione semestrale al 30/06/2022 dove è stata inserita anche la rendicontazione, sempre al 30/06, del raggiungimento degli obiettivi assegnati dai Soci per il 2022, ai sensi dell’art. 147 quater del TUEL ma non del Tusp ai sensi dell’art 19, che è invece un obiettivo annuale. La relazione semestrale, oltre ad essere approvata dal Comitato Permanente di Indirizzo (CPI), luogo in cui si esercita il controllo analogo congiunto, è stata inviata ai soci.

Relativamente alle previsioni di chiusura dell’esercizio, contenute nella predetta relazione semestrale, salvo quanto evidenziato relativamente all’impatto dei costi derivanti dall’energia elettrica, che in ogni caso tali costi eccedenti rispetto all’impegno adottato dai Soci saranno oggetto di congruaggio e non avranno influenza sull’atteso pareggio di bilancio, e non evidenziando significative variazioni rispetto ai dati previsionali, vengono confermati i dati previsionali di Budget 2022 e il risultato positivo di sostanziale pareggio, anche alla luce dei nuovi servizi con RER afferenti alle aree Big data, Gestione delle postazioni di lavoro, Supporto degli Enti Locali su PNRR.

Con riferimento ai costi degli organi societari, si è già evidenziato, nella precedente ricognizione, che i membri del C.d.A. e del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti, hanno rassegnato le dimissioni con effetto dal 01.01.2019, per consentire nuove nomine della società post fusione. Con l’approvazione del bilancio al 31/12/2021 è scaduto il mandato di tali organi ed è stata confermata la necessità già evidenziata nel 2019, di procedere con un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti nel rispetto della parità di genere. Relativamente al compenso del C.d.A. si rileva che i vincoli normativi sul compenso al Presidente del CDA sono: Art. 4 del DL. 95/2012 modificato dall’art. 16 del DL 90/2014 limite dell’80% del costo annuale corrisposto nel 2013 e art. 3 della LR 26/2007, limite del 60% del compenso di un Consigliere Regionale che comportano come compenso per il Presidente il valore massimo di Euro 35.160,00 annui, che è la cifra risultante dal minimo tra i due vincoli sopra riportati. Per i due consiglieri il compenso, così come quelli dei mandati precedenti, è rimasto inalterato, pari a Euro 2.500,00 e comunque i medesimi hanno rinunciato a tale compenso. Con l’approvazione del bilancio al 31/12/2021, come si è accennato, è scaduto anche il Collegio Sindacale e si è proceduto al suo rinnovo sempre nel rispetto della parità di genere. Con riferimento, invece, al compenso del Collegio Sindacale, prosegue in continuità con lo scorso mandato (Euro 15.000,00 per il Presidente ed Euro 10.000,00 per gli altri due Sindaci effettivi). Inoltre, si aggiunge che la società ha già approvato il Piano industriale 2022-2024 che rileva, in particolare un risultato positivo per tutto il triennio e a fronte dei ricavi di Euro 79.047.943,00 nel 2022, Euro 82.030.468,00 nel 2023 ed Euro 72.878.577,00 nel 2024 sono previsti costi operativi per 69,3 milioni nel 2022, 72,3 milioni nel 2023 e 62,2 milioni nel 2024, comprensivi di costi diretti esterni, costi del personale e costi generali. Il Piano industriale è aggiornato annualmente. È in corso di approvazione il Piano industriale 2023-2025.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d).

- Motivazione della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono attività di cui ai commi 6, 7 e 8

La società consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni ed è pertanto, a fronte dell'importanza e dell'adeguatezza dei servizi strumentali resi dalla società, è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana di Bologna. Infatti, per la Città metropolitana, la società svolge le attività/servizi che rientrano nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. d), come si evince dai servizi indicati nel punto "Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna".

- Condizioni art. 20, comma 2

	2019	2020	2021
	597	611	622
Numero medio dipendenti	13 dirigenti 40 quadri 544 impiegati	12 dirigenti 43 quadri 556 impiegati	12 dirigenti 44 quadri 566 impiegati
Numero amministratori	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	0	0	0
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	0	0	0
Costo del personale	26.052.400,00	26.411.866,00	
Compensi amministratori	35.160,00	40.786,00	35.160,00
Compensi componenti organo di controllo	29.952,00	36.600,00	35.000,00

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Peri Alfredo	35.160,00
Lucchi Francesca (rinuncia al compenso)	00,00
Santoro Antonio (rinuncia al compenso)	00,00
Totale	35.160,00

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Saccani Alessandro	15.000,00
Venturini Elisa	10.000,00
Masi Antonella	10.000,00

Totale	35.000,00
---------------	------------------

Risultati d'esercizio	
2017	309.150,00
2018	538.915,00
2019	88.539,00
2020	61.229,00
2021	536.895,00

Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2019	60.196.814,00	469.298,00 di cui 155.731,00 contributi in conto esercizio	60.666.112,00
2020	59.092.773,00	760.412,00 di cui 289.361,00 contributi in conto esercizio	59.853.185,00
2021	64.061.744,00	853.669,00 di cui 321.406,00 contributi in conto esercizio	64.915.413,00
Fatturato medio			61.811.570,00

**La voce contributi in conto esercizio al 31/12/2021 si riferisce alle rendicontazioni dei progetti Europei. L'ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20 co. 2*

Per quanto sopra esposto, dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20, comma 2, lett. d);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 20, comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies (art. 20, comma 2, lett. d);
- sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale che non consentono di applicare il disposto dell'art. 20, comma 2, lett. e), TUSP, si evidenzia come essa non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- la Città metropolitana non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida S.c.p.A. (art. 20, comma 2, lett. c);
- la possibilità di aggregare Lepida ad altre società operanti in settori omogenei del territorio è stata presa in considerazione dalla Regione Emilia-Romagna, quale socio di maggioranza assoluta di Lepida, e l'Assemblea straordinaria dei soci del 12 ottobre 2018 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Cup 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. con contestale trasformazione

dell'incorporante da Società per azioni in società consortile per azioni, come previsto infatti dalla legge regionale n.1/2018 (art. 20, comma 2, lett. g);

- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (20, comma 2, lett. f).

Pertanto, la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Società indirette

La società alla data del 31 dicembre 2021, non detiene partecipazioni societarie, come risulta dai bilanci approvati ed è stato previsto all'art. 2.4 dell'attuale statuto sociale l'esplicito divieto di partecipazione ad altre società, in coerenza con l'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016. Si procederà a monitorare che sia osservata tale previsione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Nell'ambito della Revisione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si conferma il mantenimento della partecipazione in Lepida S.c.p.A. senza interventi di razionalizzazione, in continuità con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, con la Revisione Straordinaria e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, approvati con delibere di Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente. Le attività svolte dalla società, nell'interesse esclusivo dei soci, rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie e, quindi, della Città metropolitana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, del D.Lgs. 175/2016, in quanto consentono la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge regionale 11/2004 e succ. mod. e int. Le attività svolte dalla società rientrano nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016.

SRM – RETI E MOBILITA' S.R.L.

Tipologia di partecipazione: diretta ed in house providing ad esclusiva partecipazione pubblica

Forma giuridica: società a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 2003

Sede legale: Via Calzoni 1/3 40127 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 02379841204

Stato della società: attiva

Capitale sociale: Euro 9.871.300,00 interamente versato.

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 38,37%

Durata: 31/12/2100

Settore di attività della partecipata: H.52.21.9 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

Società controllata: controllo analogo congiunto

Esito ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto l'esercizio, anche mediante locazione od affitto di azienda, delle seguenti attività:

(a.1) la gestione e lo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale di proprietà funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;

(b.1) la pianificazione e il reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali.

Inoltre, la Società, previa convenzioni con gli Enti locali svolge anche le seguenti attività:

(a.2) la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

- (b.2) la progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazioni e controllo;
- (c.2) la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, dall'individuazione e predisposizione del capitolato, dell'avviso di gara, dello schema di contratto di servizio e della procedura di gara fino alla nomina della commissione giudicatrice e alla stipulazione del contratto di servizio;
- (d.2) il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale;
- (e.2) la promozione di iniziative per ampliare la diffusione e valorizzazione del trasporto pubblico nonché lo svolgimento di attività di informazione e marketing nei confronti dell'utenza;
- (f.2) lo svolgimento di funzioni in materia di autoservizi di noleggio di autobus con conducente e in particolare la gestione delle sezioni del Registro Regionale delle imprese esercenti tali attività di trasporto e il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle stesse attività, come definiti dalla l. 11 agosto 2003, n. 218 e successivi provvedimenti regionali e provinciali;
- (g.2) ogni altra attività inerente il servizio di trasporto pubblico locale con esclusione della programmazione e gestione dei servizi autofilotranviari e della gestione diretta di sosta e parcheggi.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

Le attività affidate sono le seguenti:

- 1) funzioni amministrative inerenti al servizio trasporto pubblico locale, nonché gestione procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e controllo del relativo contratto per tutta la durata della società;
- 2) funzioni amministrative inerenti all'attività di verifica della sicurezza delle fermate e percorsi del servizio di Tpl sul bacino provinciale nonché gestione del registro provinciale delle imprese nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- 3) funzioni amministrative inerenti al Coordinamento del Monitoraggio del PUMS

Stato di attuazione della Revisione Periodica, adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 51 del 22/12/2021

Nella Revisione Periodica, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n.51 del 22/12/2021, è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti espressi con le precedenti Revisioni Periodiche, di cui alla delibera n. 37 del 9/12/2020, delibera n. 70 del 17/12/2019, delibera n. 55 del 12/12/2018, con la Revisione Straordinaria, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 47 del 27/09/2017 e con il Piano Operativo di Razionalizzazione di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n 44 del 29 luglio 2016. L'attività svolta dalla società rientra nell'ambito dell'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016. Sono proseguite le gestioni dei contratti di servizio in essere per i servizi di TPL, la convenzione per il Coordinamento e il monitoraggio del PUMS come anche lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti all'attività di verifica della sicurezza delle fermate e percorsi del servizio di Tpl sul bacino provinciale nonché la gestione del registro provinciale delle imprese nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. L'evento della pandemia da Covid 19 non ha mostrato situazioni di particolari criticità con effetti rilevanti sulla gestione societaria e sul bilancio della SRM. Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti di razionalizzazione in adempimento del D.Lgs. 175/2016, la società è stata costituita in data 4 agosto 2003, quale società beneficiaria derivante dalla scissione parziale di ATC S.p.A., trasformata in S.r.l. nel 2011 in attuazione alle disposizioni della

L.R. n. 10/2008. Con delibera assembleare del 31/05/2006 è stato adottato il modello organizzativo dell'in house providing ed è pertanto società strumentale in house della Città metropolitana di Bologna (quota 38,37%) e del Comune di Bologna (quota 61,63%). Tra i soci è stata sottoscritta una Convenzione nel 2003 (deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 18 marzo 2003) per l'affidamento alla società delle funzioni di cui agli artt. 19, 32, 33 e 34 della L.R. 2 ottobre 1998/30 che individua le funzioni di Agenzia locale per la mobilità da attribuire a SRM. Tale Convenzione è stata completamente rivisitata nel marzo 2014 (deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 17/03/2014), al fine di definire le modalità per l'esercizio congiunto e coordinato del controllo da parte dei soci sulla società. La società, che ha la proprietà dei beni strumentali destinati al servizio di trasporto pubblico di competenza metropolitano e comunale, esercita per conto dei due Enti, le funzioni di Agenzia locale per la mobilità ai sensi dell'art.19 della legge regionale 30/1998 e succ. mod. e int. Compito dell'Agenzia, secondo la LR 30/98, è l'attuazione delle decisioni degli enti locali e delle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore.

Secondo quanto dispone l'art 19 della legge regionale Emilia Romagna 2/10/1998 n. 30, SRM riceve contributi dalla Regione per l'esercizio di tale funzione, contributi che la società utilizza quasi per intero per la gestione dei contratti di servizio sottoscritti con gli operatori dei servizi pubblici locali, nell'interesse dell'utenza e nel rispetto degli indirizzi degli enti locali deleganti, con l'obiettivo di favorire l'uso del trasporto collettivo e la sostenibilità della mobilità nel suo complesso. Tali contributi regionali riversati ai gestori del servizio di trasporto pubblico locale affluiscono nella voce "costi per servizi" (Voce B7 del conto economico) che si attesta, pertanto, su valori elevati. Soltanto una quota residuale di tali contributi viene trattenuta dalla società, nella misura massima pari allo 0,72% dei contributi ricevuti (percentuale fissata dalla Regione Emilia-Romagna), tenuto conto del bacino di Bologna. Quindi la società costituisce il veicolo (della Regione Emilia-Romagna, degli Enti soci e degli altri comuni) per l'erogazione dei contributi/corrispettivi ai gestori del Tpl in quanto controparte contrattuale e percepisce, dal gestore principale un canone di affitto d'azienda, per l'utilizzo di beni strumentali al servizio del Tpl (patrimonio immobiliare). Conseguentemente, è fondamentale l'attenzione al massimo contenimento dei costi della società, al fine di massimizzare l'utilizzo dei contributi regionali per lo svolgimento dei servizi, sia per ottimizzare il supporto funzionale che la società può costituire per i soci. L'art. 25 dello statuto prevede la costituzione da parte dei soci di un Comitato di Coordinamento con finalità di confronto, consultazione e controllo analogo congiunto in merito alle attività della società. Il comitato delibera all'unanimità. Alle sedute del Comitato, oltre ai rappresentanti degli Enti soci o loro delegati, è presente l'Amministratore unico. Non è previsto il riconoscimento di alcun compenso ai partecipanti.

Relativamente agli obblighi imposti dal D.Lgs. 175/2016, si rileva in particolare che: 1) ai sensi dell'art.6, co 1, del D.Lgs 175/2016 (le cui modalità di attuazione di tale onere, applicato a partire dall'esercizio 2020, sono stabilite dalla direttiva sulla separazione contabile emanata dal MEF in data 9/09/2019 ai sensi dell'art 15, comma 2) la società ha richiamato in nota integrativa la disposizione legislativa, dichiarando che SRM non è tenuta ad adottare tali sistemi di contabilità separata in quanto non svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi; 2) ai sensi dell'art. 6 co. 2 e co. 4 SRM, in quanto società a controllo pubblico, è tenuta a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul Governo Societario, contenente: uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. cit.); l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5). La società ha presentato tale relazione allegata al bilancio di esercizio. In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'Amministratore Unico della società ha predisposto il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e l'attività di monitoraggio e di verifica del rischio in questione con

riferimento alla data del 31/12/2021, condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 175/2016, che hanno indotto l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società, allo stato attuale sia da escludere. In particolare, nella predetta Relazione si rileva che il rischio di crisi aziendale non sussiste in quanto la Società ha principalmente come ricavi tipici i contributi della Regione Emilia - Romagna e degli altri enti locali per l'attuazione dei contratti di servizio e delle convenzioni integrative relativi ai servizi affidati dagli Enti. Alla pari dei ricavi, i costi sono per la maggior parte legati al riversamento ai gestori dei servizi dei contributi ricevuti, al netto di una trattenuta sui contributi regionali a copertura parziale delle spese di funzionamento della Società. Con riferimento, invece, agli strumenti integrativi di governo societario sono stati elencati nella Relazione. Data la dimensione della società, l'Amministratore Unico non ritiene necessario la creazione di un ufficio interno di controllo che collabori con l'organo di controllo statutario, che si relaziona già direttamente con tutti gli uffici interessati. La società ritiene che con la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, introdotto ai sensi del DLgs 231/2001 e la nomina del referente interno si possano ritenere assolte anche le funzioni di ufficio di controllo interno. SRM ha comunque motivato la scelta di non adottare ulteriori strumenti integrativi. La SRM conduce quotidianamente le attività che le sono state affidate; 3) lo Statuto di SRM è adeguato a quanto previsto dall'art. 11 co. 9, e dall'art.16, co 3; quest'ultimo contempla che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Lo statuto è comunque adeguato anche alle altre disposizioni contenute nel decreto in questione e la società ha operato nel rispetto della vigente normativa sui contratti pubblici; 4) SRM possiede tutti i requisiti strutturali previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale per la qualificazione di un soggetto in house providing espressamente indicati dall'art. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall'art 16 del D.lgs 175/2016; 5) con riferimento all'art.25, comma 1, del D.Lgs 175/2016, SRM ha effettuato la ricognizione non rilevando eccedenze di personale, come risulta del resto anche dai Budget e dai Consuntivi. Si dà atto che la Città Metropolitana ha ricompreso la Società nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica anche con riferimento all'esercizio 2021.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), si consideri che la società mostra un positivo andamento gestionale con situazione di bilancio in attivo nel quinquennio. Il bilancio al 31 dicembre 2021 si è chiuso con un utile di Euro 136.636,00, a fronte di un risultato di budget di Euro 27.118,00, approvato nell'Assemblea del 9 aprile 2021. L'utile di esercizio 2021 evidenzia una situazione di concreto miglioramento rispetto al budget 2021 e rispetto agli esercizi precedenti, dovuto in larga parte alla gestione degli accantonamenti relativi all'IMU dei depositi di via Ferrarese e via Due Madonne, dato il mancato ricorso in cassazione dell'Agenzie delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale. Cessata la materia a contendere, è stato stornato interamente il fondo rischi pari a circa 1 milione di Euro. Al contempo, analogamente a quanto accaduto al deposito di via Ferrarese, nel 2021 la società ha ricevuto un avviso di accertamento relativo al deposito autobus di via Due Madonne a seguito della nuova determinazione del classamento da E3 a D7 e variazione di rendita catastale effettuate dall'Agenzia delle Entrate, ufficio provinciale del territorio di Bologna, avverso il quale SRM ha presentato ricorso il 10/09/2021. A titolo prudenziale la società, in linea con quanto disposto negli esercizi passati ha accantonato 1,05 milioni di Euro a fondo rischi. Si conferma comunque, la sostanziale stabilità dell'equilibrio economico della società, precisando che il contributo del risultato della gestione finanziaria non è stato determinante per il raggiungimento del risultato 2021; si evidenzia che il saldo delle partite finanziarie comunque non presenta una situazione particolarmente favorevole a causa di un rendimento minimo dei conti bancari, nonché del conto corrente di corrispondenza con TPER/TBP sul conguaglio relativo all'affitto del ramo d'azienda. Al

netto delle vicende legate agli accantonamenti, la commissione che la società è autorizzata a trattenere sui contributi per servizi minimi erogati dalla Regione e le altre entrate proprie della società risultano in grado di coprire i costi di funzionamento della società stessa. Il tema del contenimento dei costi costituisce comunque un costante obiettivo perseguito dai soci e dalla società. A tal proposito si ricorda che l'Assemblea, sulla base di una previsione statutaria, procede annualmente all'approvazione del budget e alla rideterminazione della commissione trattenuta dalla società, dando direttive in merito alla misura della commissione medesima che deve essere strettamente necessaria a garantire il raggiungimento del pareggio di bilancio. I costi di amministrazione sono stati ridotti in modo consistente nel 2011, con la trasformazione della società da società per azioni a società a responsabilità limitata e la nomina dell'Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, con l'adeguamento del compenso nella misura prevista dall'art. 4, comma 4 del D.L. 95 del 2012. Con l'approvazione del bilancio al 31/12 2021 è scaduto l'organo amministrativo, rinnovato per un solo esercizio nel 2020, ai sensi dell'art 18 dello statuto, ed è stato confermato l'organo monocratico nonché l'attuale compenso che è pertanto in linea con le previsioni normative vigenti e previamente rilevate. Si precisa che in merito al bilancio 2021 il Collegio sindacale, che svolge anche funzione di revisione legale, ha espresso parere positivo senza rilievi o raccomandazioni.

Si precisa che, in attuazione dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016, il socio di maggioranza (Comune di Bologna), per le società controllate, e allo stesso tempo partecipate dalla Città metropolitana di Bologna, tra cui SRM, ha emanato, con delibera di Consiglio comunale PG. n. 405041/2018 l'atto di indirizzo sul contenimento dei costi di funzionamento (individuate nelle voci di costo del conto economico B6, B7, B8, B9 e B14), che è stato predisposto all'esito di un percorso di condivisione della situazione organizzativa delle già menzionate società interessate dalla norma anche con il coinvolgimento degli uffici competenti della Città metropolitana, dando atto che è stata fornita opportuna comunicazione del documento alla stessa Città metropolitana, in atti al PG. 55118 del 10/10/2018, oltre che naturalmente alla società per i conseguenti adempimenti. Il Comune ha predisposto ulteriori aggiornamenti di tali indirizzi. Gli obiettivi sulle spese di funzionamento, in condivisione con il socio di maggioranza, sono stati assunti nel Documento Unico di Programmazione – DUP 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024 mentre è in corso di approvazione il DUP 2023-2025. L'obiettivo relativo alle spese di funzionamento assegnato per il 2021 è stato il seguente: l'ammontare complessivo dei costi, non potrà superare la media dei costi di funzionamento del triennio 2017-2019, pari a Euro 1.143.184,00, al netto dei contributi girati ai gestori del TPL, del costo del personale per progetti europei e dei costi relativi all' IMU e della TARI registrati a bilancio. Nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell'attività tale limite potrà essere superato, purché non risulti aumentata l'incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione risultanti dalla media degli esercizi 2017-2019, pari all'89%. Come risulta nella Relazione sul Governo societario, allegata al bilancio 2021, i costi di funzionamento netti sono calcolati sulla base del totale dei costi da cui sono sottratti i costi sostenuti per il TPL, il CCNL, l'accantonamento per fondo rischi e i costi del personale interamente finanziato da progetti europei. Essi sono inferiori al valore limite fissato, come sopra rilevato, pari a Euro 1.143.184,00 e sono stati quantificati in Euro 1.101.13,00. Nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell'attività il limite prefissato non è stato superato e comunque, in percentuale, le spese di funzionamento incidono per l'83,24% sul valore della produzione, quindi al di sotto dell'89%. Con particolare riferimento, ai ricavi si evidenzia che complessivamente crescono rispetto al 2020 di 3.604.045,00 milioni principalmente per l'aumento dei contributi regionali, che, come già rilevato, sono riversati ai gestori del servizio di trasporto pubblico e affluiscono nella voce Costi per servizi e solo una piccola parte viene trattenuta dalla società. Anche per il 2021 i costi che incidono di più sono i costi per servizi esposti per Euro 117.527.800,00, di cui è già stata evidenziata la motivazione ed i

costi di personale. Con particolare riferimento ai costi di personale, si precisa che le spese di personale passano da Euro 688.679,00 del 2020, di cui 58.986 ,00 per personale EU a Euro 707.735,00 per il 2021, di cui 62.534,00 per personale EU. Si registra quindi un incremento delle spese di personale rispetto al 2020 di Euro 19.056,00 anche per l'effetto dell'attuazione delle previsioni del piano di assunzioni 2021, che ha visto due stabilizzazioni con un cambio di livello e il riconoscimento del sistema premiante e per effetto degli indici di rivalutazione del TFR che incidono per Euro 11.954,00. Sono inoltre aumentate le spese di tipo previdenziale (INPS INAIL,Fondi vari). La società non richiede pertanto il contenimento dei costi di funzionamento.

L'Assemblea del 9 aprile 2022 ha approvato il budget 2022 che presenta un risultato d'esercizio in utile dopo le imposte di Euro di 27.118,00 mentre il preconsuntivo 2022 una previsione di utile pari a Euro 131.531,00 in miglioramento.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblic

- Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d).

- Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8

La società svolge funzioni di Agenzia per la mobilità. Le attività affidate dalla Città metropolitana rientrano tra quelle descritte dall'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016. Il mantenimento di questa partecipazione risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana di Bologna.

- Condizioni art. 20, comma 2

	2019	2020	2021
	11	11	11
Numero medio dipendenti	1 dirigente 1 quadro 9 impiegati	1 dirigente 1 quadro 9 impiegati	1 dirigente 1 quadro 9 impiegati
Numero amministratori	1	1	1*
di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Costo del personale	660.942,00	688.679,00	707.735,00
Compensi amministratori	41.600,00	41.600,00	41.600,00
Compensi componenti organo di controllo	42.640,00	42.640,00	42.050,00

*Nomina Assembleare su designazione congiunta di Città metropolitana e Comune di Bologna

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Amelia Luca - Amministratore Unico	41.600,00

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
--------------------------------------	-----------------

Landi Pietro (Presidente fino al 28/06/2021)	8.733,15
Corsini Enrico (fino al 28/05/2021)	6.168,77
Graziosi Sergio (Presidente dal 28/06/2021)	8.750,56
Diegoli Poalo (dal 28/06/2021)	6.114,16
Conti Maria Angela	12.283,44
Totale	42.050,08

Risultati d'esercizio	
2017	20.224,00
2018	832,00
2019	20.192,00
2020	30.610,00
2021	136.636,00

Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2019	573.472,00	102.074.826	102.648.298,00
2020	605.371,00	114.387.020,00	114.992.391,00
2021	718.195,00	118.904.589,00	119.622.784,00
Fatturato medio			112.421.158,00

**La motivazione dell'assenza della specificazione dell'importo dei contributi nell'ambito della scheda del fatturato tra gli "altri ricavi e proventi" è contenuta nel paragrafo "Analisi della partecipazione".*

Per quanto sopra esposto dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20, comma 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20 lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato superiore ad 1 milione nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20 lette. e);
- la Città metropolitana non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da SRM S.r.l. (art. 20, comma 2, lett. c);
- non si ravvisa la necessità allo stato di aggregare SRM S.r.l. ad altre società cui la Città metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei (art 20 lett. g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f).

Pertanto, la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Società indirette

La società, alla data del 31 dicembre 2021, non detiene partecipazioni, come risulta dai bilanci approvati. Tuttavia, al fine del rispetto dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d, controllate dagli Enti locali di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni) si procederà a monitorare che sia osservata la previsione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si conferma il mantenimento della partecipazione in SRM S.r.l. senza interventi di razionalizzazione, in continuità con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, con la Revisione Straordinaria e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, approvati con delibere di Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Il mantenimento risulta indispensabile in quanto la società svolge attività strumentali a favore degli Enti soci o allo svolgimento delle loro funzioni e, quindi, anche della Città metropolitana, ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016.

TPER S.P.A.

Tipologia di partecipazione: diretta mista a maggioranza pubblica

Forma giuridica: società per azioni con emissione di strumenti finanziari quotati nel mercato regolamentato di Dublino

Anno di costituzione: 2012

Sede legale: Via Saliceto, 3 – 40128 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 03182161202

Stato della società: attiva

Capitale sociale: Euro 68.492.702,00 interamente versato

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 18,79%.

Durata: 31/12/2050

Settore di attività della partecipata: H.49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Società controllata: no

Esito ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, dell'attività inerente alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità e, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, ed ogni altro veicolo, nonché l'esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducente.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

Per la Città metropolitana di Bologna gestisce il servizio pubblico di trasporto passeggeri a seguito dell'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica da parte dell'Agenzia della Mobilità S.R.M. da marzo 2011 per anni 9. La Città metropolitana ha adottato gli indirizzi per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di linea del bacino bolognese con delibera del Consiglio metropolitano n. 44 del 25 settembre 2019, dando mandato alla SRM per la proroga dell'attuale contratto di servizio relativo al TPL fino alla data del 31 agosto 2024.

La società svolge il servizio urbano nelle città di Bologna, Ferrara e Imola e il servizio suburbano ed extraurbano nel territorio della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Ferrara. SRM S.r.l. è il gestore del contratto di TPL per conto della Città Metropolitana ed ha il compito di controllare il contratto di servizio.

Stato di attuazione della Revisione Periodica, adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016,

approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 51 del 22/12/2021

Nella Revisione Periodica, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 51 del 22/12/2021, è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti espressi dai precedenti provvedimenti di Revisione Periodica di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 37 del 9/12/2020, delibera n. 70 del 17/12/2019 e delibera n. 55 del 12/12/2018, con la Revisione Straordinaria, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 47 del 27/09/2017 e con il Piano Operativo di Razionalizzazione, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 44 del 29 luglio 2016. L'attività della società rientra nell'ambito di quelle consentite ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 ed è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. A seguito dell'Assemblea straordinaria dei soci del 25/7/2017, in data 15/09/2017, la società ha perfezionato un prestito obbligazionario per un ammontare di 95 milioni di Euro quotato alla Borsa di Dublino. Da tale data la società risulta quotata ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs 175/2016 che legittima la partecipazione delle pubbliche Amministrazioni in società quotate, purché detenute al 31 dicembre 2015. Si dà atto che il 2021 è il primo anno in cui l'azienda presenta un bilancio integrato, raccogliendo in un unico documento sia le informazioni economico-finanziarie, definite secondo le norme e i principi di riferimento, sia le dichiarazioni non finanziarie (DNF) e gli aspetti collegati ai temi della sostenibilità. L'impegno di TPER in questi temi, perseguito da anni da parte della Società, è inoltre ulteriormente dimostrato dall'espresso inserimento in Statuto – approvato in sede di Assemblea Straordinaria – del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e, in particolare, di mobilità sostenibile. In uno scenario ancora caratterizzato dalla sfida pandemica, che ha prodotto e sta producendo in tutto il settore della mobilità significative conseguenze sia dal punto di vista economico che in riferimento all'organizzazione del servizio e agli obiettivi aziendali, si aprono oggi anche prospettive di grave incertezza internazionale e crescenti tensioni culminate, nel febbraio 2022, con il conflitto Russo - Ucraino. Da ciò è derivato in particolare un forte aumento dei prezzi nel settore energetico, che ha trascinato l'inflazione, già a partire dall'estate 2021, ha imposto ed impone la necessità di sviluppare iniziative di breve e lungo periodo per garantire la diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento e contrastare l'aumento dei costi. Il 2021 ancora fortemente interessato dalla situazione pandemica e dagli incrementi dei prezzi delle materie prime, dei carburanti e dell'energia, registra comunque risultati economici positivi grazie alla stabilità aziendale, alla sana e prudente gestione intrapresa e resa stabile negli anni, alle competenze sviluppate in azienda per gestire ed attuare programmi a lungo termine, oltre che ai ristori previsti dalle norme adottate in questi anni, alle disponibilità di finanziamento e cofinanziamento previste dalle politiche pubbliche. Con riferimento agli investimenti per il futuro, TPER ha approvato un ambizioso piano di interventi per il periodo 2022-2024 per un valore già definito per oltre 220 milioni di Euro. Con riferimento ai costi di funzionamento, si rileva in particolare che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021 è scaduto il mandato del C.d.A., nominato nel 2020 per un solo esercizio. Conseguentemente, si è provveduto al relativo rinnovo per tre esercizi, lasciando invariato, come da tradizione consolidata, il relativo compenso.

Non vi sono ulteriori aggiornamenti.

Analisi della Partecipazione

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti di razionalizzazione in adempimento al D.Lgs. 175/2016, la Società nasce il 1° febbraio 2012 dalla fusione del ramo relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di Atc S.p.A. e del ramo relativo alla gestione dei servizi ferroviari di trasporto di Fer S.r.l., approvata con delibere di tutti gli Enti coinvolti. Nessuno dei soci detiene il controllo ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

TPER si posiziona tra i principali operatori di trasporto passeggeri in Italia ed è la più grande azienda dell'Emilia-Romagna per numeri e volumi di servizio nel settore del trasporto pubblico di persone. Le aree di attività della Società coprono diversi segmenti del settore del trasporto, da quello delle autolinee, a quello filoviario, a quello ferroviario di passeggeri. TPER gestisce il Tpl su gomma nei bacini provinciali di Bologna e Ferrara ed il trasporto passeggeri in ambito ferroviario regionale, in partnership con Trenitalia, sulla base di specifici contratti di servizio, stipulati a seguito di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica. Si dà atto che dal 1° gennaio 2020 è nata la nuova società per la gestione del servizio Trasporto Ferroviario Regionale in cui TPER detiene un controllo congiunto con Trenitalia. In questi ambiti, attraverso i piani di sviluppo previsti, TPER ha l'obiettivo di valorizzare l'ottica intermodale nell'approccio al trasporto pubblico locale. L'insieme delle attività svolte è costituito da servizi di interesse generale e sono gestite direttamente attraverso società controllate e partecipate, essendo TPER strutturata in forma di Gruppo. TPER ricopre anche il ruolo di soggetto attuatore dei più importanti interventi di sviluppo della mobilità nel territorio metropolitano bolognese. TPER, a seguito della predetta quotazione, rientra nel novero degli enti c.d. "di interesse pubblico" e in tale qualità risponde alla specifica normativa e regolazione di riferimento. La società rimane esclusa anche dall'ambito di applicazione dell'art. 147 quater del Tuel e degli artt. 10 e ss. del Regolamento sul sistema di controlli interni dell'Ente e, pertanto, non sono stati definiti obiettivi anche concernenti i costi di funzionamento nel Documento Unico di programmazione dell'Ente (DUP), anche se è confermata l'attività di monitoraggio sull'andamento gestionale della partecipata.

La Società mostra un positivo andamento gestionale con situazione di bilancio che si contraddistingue da un costante risultato positivo d'esercizio. Tper ha chiuso il bilancio 2021 con un utile di Euro 5.119.009,00 e l'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo ai soci per Euro 2.500.00,00. Al socio Città metropolitana è spettato l'importo di Euro 470.597,45, pari al 18,79% del totale, tenuto conto della propria partecipazione al capitale sociale.. Sia il Collegio Sindacale che la società di Revisione hanno espresso parere positivo sul bilancio senza rilevati e/o raccomandazioni. Per quanto riguarda i dati di preconsuntivo del corrente anno, al momento sono in corso analisi e stime che tengono conto della situazione attuale, sia di contesto regolatorio e di finanziamento, sia di andamento delle vendite e della domanda nei principali servizi svolti. Si evidenzia comunque che le previsioni fatte internamente dall'Azienda mostrano per il 2022 una condizione di sostanziale equilibrio, considerando l'insieme delle diverse attività e delle partite straordinarie.

La società è inclusa nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di consolidamento dell'Ente.

Sussistenza requisiti Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

- **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4**

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a).

- **Motivazione della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono attività di cui ai commi 6,7,8**

L'attività svolta dalla società è ricompresa nella "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale", rientrando pertanto nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a) del Testo Unico ed è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La società, avendo concluso la procedura relativa all'emissione di un prestito obbligazionario quotato nel mercato regolamentato di Dublino, che è andata a buon fine a settembre 2017, ha assunto la qualificazione di quotata. Essendo quotata, deve essere valutata in base alle previsioni previste in merito dal Testo Unico e, in particolare, in base all'art. 26, comma 3, che legittima ex lege la partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società quotate, purché detenute al 31/12/2015.

- **Condizioni art. 20, comma 2**

	2019	2020	2021
	2583	2179	2030
Numero medio dipendenti	12 dirigenti 53 quadri 292 impiegati 2.000 operai 226 apprendisti	12 dirigenti 48 quadri 261 impiegati 1590 operai 268 apprendisti	11 dirigenti 43 quadri 225 impiegati 1489 operai 262 apprendisti
Numero amministratori	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Numero componenti organo di controllo	3	3	3
di cui nominati dall'Ente	1	1	1
Costo del personale	117.917.352,00	93.719.102,00	89.159.493,00
Compensi amministratori	128.000,00	128.000,00	128.000,00
Compensi componenti organo di controllo	91.520,00	91.520,00	92.000,00

Componenti Consiglio di Amministrazione	Compensi
Gualtieri Giuseppina	112.000,00
Tanari Maria Elisabetta (12/07/ 2021- 31/12/2021)	7.555,00
Neri Giovanni (1/01/2021 - 31/12/2021)	0,00
Badia Francesco (1/01/2021- 12/07/2021)	8.531,00
Totale	128.086,00

Componenti Collegio Sindacale	Compensi
Corsini Enrico (12/07/2021 - 31/12/2021)	18.731,00
Ceroni Fabio (1/02/2021 - 31/12/2021)	26.000,00
Preti Patrizia (1/01/2021 – 31/12/2021)	26.000,00
Graziosi Sergio (1/01/2021 -12/07/2021)	20.897,00
Totale	91.628,00

Risultati d'esercizio	
2017	8.226.966,00
2018	8.280.182,00
2019	5.213.314,00
2020	3.180.942,00

2021	5.119.009,00
------	--------------

Fatturato			
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Totali
2019	261.049.129,00	9.819.815,00	270.868.943,00
2020	161.016.915,00	41.362.792,00	202.379.707,00
2021	167.072.543,00	46.780.338,00	213.852.881,00
Fatturato medio			229.033.844,00

Per quanto sopra esposto dai dati sintetici si rileva che:

- la partecipazione societaria rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2 lett. b);
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. d);
- la Città metropolitana non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Tper (art. 20, comma 2, lett. c);
- non si ravvisa la necessità, allo stato, di aggregare Tper ad altre società cui la Città metropolitana partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei ma l'argomento è comunque oggetto di riflessione (art. 20, comma 2, lett. g);
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f);

Pertanto, la società non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Ulteriori informazioni

Distribuzione di utili nel 2021

Società indirette

Le partecipazioni che la società detiene alla data 31 dicembre 2021 o che dovesse detenere in futuro non costituiscono per la Città metropolitana di Bologna “partecipazioni indirette” ai sensi dell'art.2, lett. g) del Testo Unico e, quindi, non vengono prese in considerazione.

Azioni da intraprendere all'esito della ricognizione

Nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si conferma il mantenimento della partecipazione in Tper S.p.A. senza interventi di razionalizzazione, in continuità con i precedenti provvedimenti di Revisione Periodica, con la Revisione Straordinaria e con il Piano Operativo di Razionalizzazione – approvati con delibere di Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente – in quanto l'attività svolta dalla società, che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale e ricopre il ruolo di soggetto attuatore di importanti interventi di sviluppo nel territorio metropolitano Bolognese, rientra nella “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale”, e quindi nel novero di quelle di cui all'art. 4, comma 2°, lett. a) del Testo Unico ed è rivolta al perseguimento delle finalità

istituzionali dell'Ente. Essendo quotata, deve essere valutata in base alle previsioni previste in merito dal Testo Unico e in particolare in base all'art. 26, comma 3, che legittima ex lege la partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società quotate purché detenute al 31/12/2015.